

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 2 aprile 2020

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA

SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

Decisione (UE) 2020/136 della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2020/2) (20CE0588)..... Pag. 1

Decisione (UE) 2020/137 Della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (20CE0589)..... Pag. 4

Decisione (UE) 2020/138 Della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2020/4) (20CE0590)..... Pag. 6

Decisione (UE) 2020/139 Della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (20CE0591)..... Pag. 9

Decisione (UE) 2020/140 della Banca centrale europea del 22 gennaio 2020 che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6) (20CE0592)..... Pag. 15

Decisione (UE) 2020/141 della Banca Centrale Europea del 22 gennaio 2020 che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2020/7) (20CE0593)..... Pag. 21

Pubblicate nel n. L 0271 del 1° febbraio 2020

Decisione (UE) 2020/142 del Consiglio del 21 gennaio 2020 relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (20CE0594)..... Pag. 23



Decisione (UE) 2020/143 del Consiglio del 28 gennaio 2020 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda l'emendamento della convenzione (20CE0595)..... Pag. 30

Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio del 3 febbraio 2020 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (20CE0596)..... Pag. 38

Pubbligate nel n. L 32 del 4 febbraio 2020

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/145 della Commissione del 3 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di rapporti e informazioni alla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (20CE0597)..... Pag. 42

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/146 della Commissione del 3 febbraio 2020 recante modifica del regolamento (UE) n. 333/2010, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e del regolamento (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda le autorizzazioni del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi (20CE0598)..... Pag. 44

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/147 della Commissione del 3 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe (al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti) e vacche da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (20CE0599)..... Pag. 48

Pubblicati nel n. L 31 del 4 febbraio 2020


Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/148 della Commissione del 3 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione del cloridrato di robenidina (Robenz 66G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1800/2004 (titolare dell'autorizzazione Zoetis SA) (20CE0600)..... Pag. 51

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/149 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ad agnelli e cavalli e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 910/2009 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell'Unione da Lallemand SAS) (20CE0601)..... Pag. 55

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/150 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Andrés Pinaluba SA) (20CE0602)..... Pag. 59

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/151 della Commissione del 4 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, tutte le specie avicole, tutte le specie di pesci e tutti i crostacei e che abroga i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell'Unione europea da Lallemand SAS) (20CE0603)..... Pag. 62

Decisione di esecuzione (UE) 2020/152 della Commissione del 3 febbraio 2020 che vieta alla Romania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin o imidacloprid per l'uso su *Brassica napus* contro *Phyllotreta* spp o *Psylliodes* spp [notificata con il numero C(2020) 458] (20CE0604)..... Pag. 66



<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/153 della Commissione del 3 febbraio 2020 che vieta alla Lituania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiametoxam per l'uso sulla colza primaverile contro <i>Phyllotreta</i> spp e/o <i>Psylliodes</i> spp. [notificata con il numero C(2020) 464] (20CE0605).....</u>	Pag. 69
<i>Publicati nel n. L 33 del 5 febbraio 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/154 della Commissione del 23 gennaio 2020 che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» (20CE0606).....</u>	Pag. 72
<u>Decisione (PESC) 2020/155 del Consiglio del 24 ottobre 2019 relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) (20CE0607).....</u>	Pag. 74
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/156 della Commissione del 23 gennaio 2020 che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit» (20CE0608) .</u>	Pag. 84
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/157 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori (20CE0609).....</u>	Pag. 86
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/158 della Commissione del 5 febbraio 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli (20CE0610).....</u>	Pag. 91
<u>Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/159 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'<i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 538/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (20CE0611).....</u>	Pag. 93
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/160 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Biomin GmbH) (20CE0612).....</u>	Pag. 96
<u>Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/161 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1137/2007 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S) (20CE0613).....</u>	Pag. 99
<u>Regolamento Di Esecuzione (UE) 2020/162 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione del preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (20CE0614).....</u>	Pag. 102
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/163 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (20CE0615).....</u>	Pag. 105
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/164 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutte le specie suine e che abroga il regolamento (CE) n. 379/2009 (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.) (20CE0616).....</u>	Pag. 108



Regolamento di esecuzione (UE) 2020/165 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* DSM 32052 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e specie avicole minori e che abroga il regolamento (CE) n. 786/2007 (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH) (20CE0617)..... Pag. 111

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/166 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativo al rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 785/2007 [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.] (20CE0618)..... Pag. 114

Decisione di esecuzione (UE) 2020/167 della Commissione del 5 febbraio 2020 relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20CE0619)..... Pag. 117

Decisione n. 1/2020 del Comitato di Associazione UE-Repubblica di Moldova nella Formazione «Commercio» del 23 gennaio 2020 riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2020/168] (20CE0620)..... Pag. 123

Pubblicati nel n. L 34 del 6 febbraio 2020

Regolamento (UE) 2020/169 del Consiglio del 6 febbraio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (20CE0621)..... Pag. 126

Decisione (PESC) 2020/170 del Consiglio del 6 febbraio 2020 che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (20CE0622)..... Pag. 130

Pubblicati nel n. L 36 del 7 febbraio 2020

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2019/1815 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Slovenia (GU L 278 del 30 ottobre 2019) (20CE0623)..... Pag. 138

Pubblicata nel n. L 30 del 3 febbraio 2020

Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21 dicembre 2018) (20CE0624)..... Pag. 139

Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 280 del 31 ottobre 2019) (20CE0625)..... Pag. 140

Pubblicate nel n. L 31 del 4 febbraio 2020



Rettifica della nota relativa all'entrata in vigore dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (G U L 029 del 31 gennaio 2020) (20CE0626).....


Pag. 141

Publicata nel n. L 32 del 4 febbraio 2020

Rettifica al regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 gennaio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020 (G U L 027 del 31 gennaio 2020) (20CE0627).....

Pag. 142

Publicata nel n. L 36 del 7 febbraio 2020



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

DECISIONE (UE) 2020/136 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2020

relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2020/2)

IL CONSIGLIO GENERALE DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 47 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») dispone che le banche centrali degli Stati membri con deroga (di seguito, le «BCN non appartenenti all'area dell'euro») non versino il capitale da loro sottoscritto a meno che il Consiglio generale della Banca centrale europea (BCE) decida, con una maggioranza che rappresenti almeno due terzi del capitale sottoscritto della BCE e almeno la metà dei partecipanti al capitale, che una percentuale minima debba essere versata come contributo ai costi operativi della BCE.
- (2) L'articolo 1 della decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea (BCE/2018/32) ⁽¹⁾ dispone che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro versi il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1° gennaio 2019.
- (3) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 ⁽²⁾. Con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽³⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della BCE (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 e all'articolo 29.4 dello statuto del SEBC e stabilisce, con effetto dal 1° febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 196).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 30.10.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).



- (4) L'adeguamento dello schema di capitale della BCE determinato dal venire meno in capo alla BoE della qualità di banca centrale nazionale di uno Stato membro richiede l'adozione di una nuova decisione della BCE che, a far data dalla sua applicazione, abroghi la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) e determini la percentuale del capitale sottoscritto della BCE che le BCN non appartenenti all'area dell'euro sono tenute a versare con effetto dal 1° febbraio 2020.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Misura e forma del capitale sottoscritto e versato

Ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro versa il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE con effetto dal 1° febbraio 2020. Tenuto conto delle nuove ponderazioni stabilite all'articolo 2 della decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro deve avere un capitale sottoscritto e versato complessivo pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

(in EUR)

BCN non appartenenti all'area dell'euro	Capitale sottoscritto al 1° febbraio 2020	Capitale versato al 1° febbraio 2020
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	106 431 469,51	3 991 180,11
Česká národní banka	203 445 182,87	7 629 194,36
Danmarks Nationalbank	190 422 699,36	7 140 851,23
Hrvatska narodna banka	71 390 921,62	2 677 159,56
Magyar Nemzeti Bank	167 657 709,49	6 287 164,11
Narodowy Bank Polski	653 126 801,54	24 492 255,06
Banca Națională a României	306 228 624,99	11 483 573,44
Sveriges riksbank	322 476 960,60	12 092 886,02


Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato il 3,75 % della propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32), secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ciascuna di esse è tenuta a trasferire alla BCE un importo aggiuntivo in modo tale da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella di cui all'articolo 1.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2020/139 della Banca centrale europea (BCE/2020/5) (*).

(*) Decisione (UE) 2020/139 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (cfr. pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale).



*Articolo 3***Entrata in vigore e abrogazione**

1. La presente decisione entra in vigore il 1º febbraio 2020.
2. La decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) è abrogata con effetto dal 1º febbraio 2020.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/48 (BCE/2018/32) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

20CE0588



DECISIONE (UE) 2020/137 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 gennaio 2020****relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 29.3 e 29.4,

visto il contributo del Consiglio generale della Banca centrale europea in conformità al quarto trattino dell'articolo 46.2 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo ⁽¹⁾. In concomitanza con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. In applicazione degli articoli 29.3 e 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC»), si richiede l'adattamento delle ponderazioni in analogia con le disposizioni di cui all'articolo 29.1 dello statuto del SEBC.
- (2) L'ultimo adeguamento delle ponderazioni conformemente all'articolo 29.3 dello statuto SEBC è stato realizzato nel 2018 con effetto dal 1° gennaio 2019 ai sensi della decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea (BCE/2018/27) ⁽²⁾, che dovrebbe essere abrogata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Arrotondamento**


Nel caso in cui la Commissione europea fornisca dati statistici da utilizzare per l'adeguamento dello schema di capitale e il totale delle cifre non raggiunga il 100 %, la differenza dovrà essere compensata come segue: (i) se il totale è inferiore al 100 %, aggiungendo 0,0001 punti percentuali alla/e quota/e più piccola/e, in ordine ascendente, fino a raggiungere esattamente il 100 % o (ii) se il totale è superiore al 100 %, sottraendo 0,0001 punti percentuali dalla/e quota/e più grande/i, in ordine discendente, fino a raggiungere esattamente il 100 %.

*Articolo 2***Ponderazioni**

Le ponderazioni assegnate a ciascuna banca centrale nazionale nello schema di capitale, descritto nell'articolo 29 dello statuto del SEBC, sono indicate qui di seguito con effetto dal 1° febbraio 2020:

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 2781 del 30.10.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/43 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2013/28 (BCE/2018/27) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 178).



Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	2,9630 %
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	0,9832 %
Česká národní banka	1,8794 %
Danmarks Nationalbank	1,7591 %
Deutsche Bundesbank	21,4394 %
Eesti Pank	0,2291 %
Central Bank of Ireland	1,3772 %
Bank of Greece	2,0117 %
Banco de España	9,6981 %
Banque de France	16,6108 %
Hrvatska narodna banka	0,6595 %
Banca d'Italia	13,8165 %
Central Bank of Cyprus	0,1750 %
Latvijas Banka	0,3169 %
Lietuvos bankas	0,4707 %
Banque centrale du Luxembourg	0,2679 %
Magyar Nemzeti Bank	1,5488 %
Central Bank of Malta	0,0853 %
De Nederlandsche Bank	4,7662 %
Oesterreichische Nationalbank	2,3804 %
Narodowy Bank Polski	6,0335 %
Banco de Portugal	1,9035 %
Banca Națională a României	2,8289 %
Banka Slovenije	0,3916 %
Národná banka Slovenska	0,9314 %
Suomen Pankki	1,4939 %
Sveriges Riksbank	2,9790 %

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.
2. La decisione BCE/2018/27 è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2020.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/43 (BCE/2018/27) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

20CE0589



DECISIONE (UE) 2020/138 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 22 gennaio 2020****relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2020/4)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea (BCE/2018/28) ⁽¹⁾ ha stabilito la forma e la misura in cui le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro») erano tenute a versare il capitale della Banca centrale europea (BCE) dal 1° gennaio 2019.
- (2) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo ⁽²⁾. Con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽³⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 e all'articolo 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e stabilisce, con effetto dal 1° febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle BCN nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
- (3) L'adeguamento dello schema di capitale della BCE determinato dal venire meno in capo alla BoE della qualità di banca centrale nazionale di uno Stato membro richiede l'adozione di una nuova decisione della BCE che, con effetto dal 1° febbraio 2020, abroghi la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) e determini la forma e la misura secondo cui le BCN dell'area dell'euro sono tenute a versare il capitale della BCE con effetto dal 1° febbraio 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


*Articolo 1***Misura e forma del capitale sottoscritto e versato**

1. Tenuto conto delle ponderazioni stabilite nell'articolo 2 della decisione (UE) 2020/137 (BCE/2020/3), ciascuna BCN dell'area dell'euro è tenuta ad avere, con effetto dal 1° febbraio 2020, una quota di capitale sottoscritto pari all'ammontare indicato accanto al proprio nome nella tabella seguente:

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che modifica la decisione BCE/2014/61 e che abroga la decisione BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 180).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 30.10.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. ... della presente Gazzetta ufficiale).



BCN dell'area dell'euro	EUR
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	320 744 959,47
Deutsche Bundesbank	2 320 816 565,68
Eesti Pank	24 800,091,20
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	149 081 997,36
Bank of Greece	217 766 667,22
Banco de España	1 049 820 010,62
Banque de France	1 798 120 274,32
Banca d'Italia	1 495 637 101,77
Central Bank of Cyprus	18 943 762,37
Latvijas Banka	34 304 447,40
Lietuvos bankas	50 953,308,28
Banque centrale du Luxembourg	29 000 193,94
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	9 233 731,03
De Nederlandsche Bank	515 941 486,95
Oesterreichische Nationalbank	257 678 468,28
Banco de Portugal	206 054 009,57
Banka Slovenije	42 390 727,68
Národná banka Slovenska	100 824 115,85
Suomen Pankki	161 714 780,61

2. Ciascuna BCN dell'area dell'euro versa per intero la propria quota sottoscritta di capitale della BCE in ratei come stabilito all'articolo 2.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Dato che ogni BCN dell'area dell'euro ha già versato per intero la propria quota di capitale sottoscritto della BCE, in linea con la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28), secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ciascuna di esse è tenuta a trasferire alla BCE un importo aggiuntivo in modo tale da ottenere gli importi indicati nella tabella di cui all'articolo 1. Tali trasferimenti sono effettuati da ciascuna BCN dell'area dell'euro in tre ratei. Il primo rateo da parte delle BCN dell'area dell'euro è effettuato il 1° febbraio 2020, per un totale di 47 539 371,66 EUR. I due ratei rimanenti, del complessivo importo, rispettivamente, di 610 088 603,17 EUR e di 610 088 603,05, sono versati nel 2021 e nel 2022.

2. Tutti i trasferimenti di cui al presente articolo sono effettuati in conformità alla decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/5) (*).

Articolo 3

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.
2. La decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2020.

(*) Decisione (UE) 2020/139 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione (UE) 2019/45 (BCE/2020/5) (cfr. 9 della presente Gazzetta ufficiale).



3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

20CE0590



DECISIONE (UE) 2020/139 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 22 gennaio 2020

che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione (UE) 2019/45 (BCE/2020/5)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 28.5,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo ⁽¹⁾. In concomitanza con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽²⁾ dispone l'adeguamento delle ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, rispettivamente, le «ponderazioni» e lo «schema di capitale»). Tale adeguamento richiede che il Consiglio direttivo determini le modalità e le condizioni per i trasferimenti di quote di capitale tra le BCN che sono membri del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) al 31 gennaio 2020 al fine di assicurare che la distribuzione di tali quote corrisponda all'adeguamento effettuato. Di conseguenza, si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione che abroghi la decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea (BCE/2018/29) ⁽³⁾, con effetto dal 1° febbraio 2020.
- (2) La decisione (UE) 2020/138 della Banca centrale europea (BCE/2020/4) ⁽⁴⁾ stabilisce la forma e la misura in cui le BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito le «BCN dell'area dell'euro») sono tenute a versare il capitale della BCE alla luce dello schema di capitale adeguato. La decisione (UE) 2020/136 della Banca centrale europea (BCE/2020/[2]) ⁽⁵⁾ determina la percentuale di sottoscrizione che le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l'euro (di seguito «BCN non appartenenti all'area dell'euro») sono tenute a versare, con effetto dal 1° febbraio 2020, alla luce dello schema di capitale adeguato.
- (3) Dato che ogni BCN dell'area dell'euro ha già versato per intero la propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2018/28) ⁽⁶⁾, secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ai sensi della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/4), ciascuna BCN dell'area dell'euro dovrebbe trasferire alla BCE un importo aggiuntivo così da ottenere entro il 2022 gli importi indicati nella tabella di cui all'articolo 1 di tale decisione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 29.10.2019, pag. 1).


⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2019/45 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, che stabilisce le modalità e le condizioni per i trasferimenti tra le banche centrali nazionali delle quote di capitale della Banca centrale europea e per l'adeguamento del capitale versato e che abroga la decisione BCE/2013/29 (BCE/2018/29) (GU L 9 dell'1.1.2019, pag. 183).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2020/138 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/44 (BCE/2020/4) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁵⁾ Decisione BCE/2020/136 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione (UE) 2019/48 (BCE/2020/2) (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2019/44 della Banca centrale europea, del 29 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che modifica la decisione BCE/2014/61 e che abroga la decisione BCE/2013/30 (BCE/2018/28) (GU L 9 dell'1.1.2019, pag. 180).



- (4) Analogamente, dato che ogni BCN non appartenente all'area dell'euro ha già versato una percentuale della propria quota di capitale della BCE sottoscritto, in linea con la decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea (BCE/2018/32) (⁷), secondo lo schema valido fino al 31 gennaio 2020, ai sensi della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/2), ciascuna delle rimanenti BCN non appartenenti all'area dell'euro dovrebbe trasferire alla BCE un importo aggiuntivo così da ottenere gli importi indicati nella terza colonna della tabella contenuta nell'articolo 1 di tale decisione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Trasferimento di quote di capitale

Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN avrà sottoscritto al 31 gennaio 2020 e della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN sottoscrive con effetto dal 1° febbraio 2020 in conseguenza dell'adeguamento delle ponderazioni di cui all'articolo 2 della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/3), le BCN trasferiscono fra di loro quote di capitale tramite trasferimenti alla BCE e dalla BCE, al fine di assicurare che la distribuzione delle quote di capitale, con effetto dal 1° febbraio 2020, corrisponda alle ponderazioni adeguate. A tal effetto, ciascuna BCN, in virtù del presente articolo e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto, con effetto dal 1° febbraio 2020, la quota di capitale sottoscritto della BCE indicata a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento alla quota di capitale che la BCE trasferisce alla BCN e il segno negativo «-» fa riferimento alla quota di capitale che la BCN trasferisce alla BCE.

Articolo 2

Adeguamento del capitale versato

1. Tenuto conto della quota di capitale della BCE che ciascuna BCN dell'area dell'euro ha versato al 1° gennaio 2019 e dell'importo che ciascuna BCN dell'area dell'euro è tenuta a versare, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/4), il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1° febbraio 2020 ciascuna BCN dell'area dell'euro è tenuta, in relazione al primo rateo di capitale da versare, a trasferire o a ricevere l'importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN stessa. Ciascuna BCN dell'area dell'euro è tenuta a versare due ulteriori ratei due giorni lavorativi prima dell'ultimo giorno di operatività di TARGET2 del 2021 e del 2022, rispettivamente trasferendo l'importo netto indicato a fianco del proprio nome rispettivamente nella sesta e ottava colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione.

2. Tenuto conto dell'importo di capitale della BCE che ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro ha versato al 1° gennaio 2019 e dell'importo di capitale della BCE che ciascuna BCN non appartenente all'area dell'euro è tenuta a versare con effetto dal 1° febbraio 2020, ai sensi dell'articolo 1 della decisione (UE) 2020/138 (BCE/2020/2) il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1° febbraio 2020, ciascuna BCN è tenuta a trasferire l'importo netto indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato II della presente decisione.

3. Nel primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1° febbraio 2020, la BCE e le BCN dell'area dell'euro soggette all'obbligo di trasferire, come primo rateo, un importo ai sensi del paragrafo 1, e le BCN non appartenenti all'area dell'euro soggette all'obbligo di trasferire un importo ai sensi del paragrafo 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati sui rispettivi importi nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e la data del trasferimento. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 3

Disposizioni generali

1. I trasferimenti descritti nell'articolo 2 avvengono attraverso TARGET2.

(⁷) Decisione (UE) 2019/48 della Banca centrale europea, del 30 novembre 2018, relativa al versamento del capitale della Banca centrale europea da parte delle banche centrali nazionali non appartenenti all'area dell'euro e che abroga la decisione BCE/2013/31 (BCE/2018/32) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 196).



2. Qualora una BCN non abbia accesso a TARGET2, gli importi descritti nell'articolo 2 dovranno essere trasferiti tramite accredito su un conto designato a tempo debito dalla BCE o dalla BCN.
3. Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.
4. La BCE e le BCN soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento in virtù dell'articolo 2 sono tenute a fornire a tempo debito le necessarie istruzioni per effettuare tali trasferimenti in maniera appropriata entro i termini previsti.


Articolo 4

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.
2. La decisione BCE/2018/29 è abrogata con effetto dal 1° febbraio 2020.
3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/45 (BCE/2018/29) si intendono fatti alla presente decisione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE




ALLEGATO I

CAPITALE SOTTOSCRITTO DALLE BCN

(in EUR)

	Quota sottoscritta al 31 gennaio 2020	Quota sottoscritta dal 1° febbraio 2020	Quota da destinare al trasferimento
BCN dell'area dell'euro			
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	273 656 178,72	320 744 959,47	+47 088 780,75
Deutsche Bundesbank	1 988 229 048,48	2 320 816 565,68	+332 587 517,20
Eesti Pank	21 303 613,91	24 800 091,20	+3 496 477,29
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	127 237 133,10	149 081 997,36	+21 844 864,26
Bank of Greece	187 186 022,25	217 766 667,22	+30 580 644,97
Banco de España	902 708 164,54	1 049 820 010,62	+147 111 846,08
Banque de France	1 537 811 329,32	1 798 120 274,32	+260 308 945,00
Banca d'Italia	1 277 599 809,38	1 495 637 101,77	+218 037 292,39
Central Bank of Cyprus	16 269 985,63	18 943 762,37	+2 673 776,74
Latvijas Banka	29 563 094,31	34 304 447 40	+4 741 353,09
Lietuvos bankas	43 938 703,70	50 953 308,28	+7 014 604,58
Banque centrale du Luxembourg	24 572 766,05	29 000 193,94	+4 427 427,89
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	7 923 905,17	9 233 731,03	+1 309 825,86
De Nederlandsche Bank	440 328 812,57	515 941 486,95	+75 612 674,38
Oesterreichische Nationalbank	220 018 268,69	257 678 468,28	+37 660 199,59
Banco de Portugal	177 172 890,71	206 054 009,57	+28 881 118,86
Banka Slovenije	36 382 848,76	42 390 727,68	+6 007 878,92
Národná banka Slovenska	86 643 356,59	100 824 115,85	+14 180 759,26
Suomen Pankki	137 564 189,84	161 714 780,61	+24 150 590,77
BCN non appartenenti all'area dell'euro			
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	92 131 635,17	106 431 469,51	+14 299 834,34
Česká národní banka	175 062 014,33	203 445 182,87	+28 383 168,54
Danmarks Nationalbank	162 223 555,95	190 422 699,36	+28 199 143,41
Hrvatska narodna banka	61 410 265,11	71 390 921,62	+9 980 656,51
Magyar Nemzeti Bank	144 492 194,37	167 657 709,49	+23 165 515,12
Narodowy Bank Polski	563 636 468,10	653 126 801,54	+89 490 333,44
Banca Națională a României	264 887 922,99	306 228 624,99	+41 340 702,00
Sveriges riksbank	273 028 328,31	322 476 960,60	+49 448 632,29
Bank of England	1 552 024 563,60	0,00	-1 552 024 563,60
Totale ⁽¹⁾	10 825 007 069,61	10 825 007 069,61	0,00

(1) L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.



ALLEGATO II

CAPITALE VERSATO DALLE BCN

(in EUR)


	Quota versata al 31 gennaio 2020	Quota versata dal 1° febbraio 2020	Importo del trasferimento 1° febbraio 2020	Quota versata dal 29 dicembre 2021	Importo del trasferimento 29 dicembre 2021	Quota versata dal 28 dicembre 2022	Importo del trasferimento 28 dicembre 2022
BCN dell'area dell'euro							
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	273 656 178,72	276 290 916,71	+2 634 737,99	298 517 938,09	+22 227 021,38	320 744 959,47	+22 227 021,38
Deutsche Bundesbank	1 988 229 048,48	1 999 160 134,91	+10 931 086,43	2 159 988 350,30	+160 828 215,39	2 320 816 565,68	+160 828 215,38
Eesti Pank	21 303 613,91	21 362 892,01	+59 278,10	23 081 491,61	+1 718 599,60	24 800 091,20	+1 718 599,59
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	127 237 133,10	128 419 794,29	+1 182 661,19	138 750 895,83	+10 331 101,54	149 081 997,36	+10 331 101,53
Bank of Greece	187 186 022,25	187 585 027,73	+399 005,48	202 675 847,48	+15 090 819,75	217 766 667,22	+15 090 819,74
Banco de España	902 708 164,54	904 318 913,05	+1 610 748,51	977 069 461,84	+72 750 548,79	1 049 820 010,62	+72 750 548,78
Banque de France	1 537 811 329,32	1 548 907 579,93	+11 096 250,61	1 673 513 927,13	+124 606 347,20	1 798 120 274,32	+124 606 347,19
Banca d'Italia	1 277 599 809,38	1 288 347 435,28	+10 747 625,90	1 391 992 268,53	+103 644 833,25	1 495 637 101,77	+103 644 833,24
Central Bank of Cyprus	16 269 985,63	16 318 228,29	+48 242,66	17 630 995,33	+1 312 767,04	18 943 762,37	+1 312 767,04
Latvijas Banka	29 563 094,31	29 549 980,26	-13 114,05	31 927 213,83	+2 377 233,57	34 304 447,40	+2 377 233,57
Lietuvos bankas	43 938 703,70	43 891 371,75	-47 331,95	47 422 340,02	+3 530 968,27	50 953 308,28	+3 530 968,26
Banque centrale du Luxembourg	24 572 766,05	24 980 876,34	+408 110,29	26 990 535,14	+2 009 658,80	29 000 193,94	+2 009 658,80
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	7 923 905,17	7 953 970,70	+30 065,53	8 593 850,87	+639 880,17	9 233 731,03	+639 880,16
De Nederlandsche Bank	440 328 812,57	444 433 941,02	+4 105 128,45	480 187 713,99	+35 753 772,97	515 941 486,95	+35 753 772,96



(in EUR)

	Quota versata al 31 gennaio 2020	Quota versata dal 1° febbraio 2020	Importo del trasferimento 1° febbraio 2020	Quota versata dal 29 dicembre 2021	Importo del trasferimento 29 dicembre 2021	Quota versata dal 28 dicembre 2022	Importo del trasferimento 28 dicembre 2022
Oesterreichische Nationalbank	220 018 268,69	221 965 203,55	+1 946 934,86	239 821 835,92	+17 856 632,37	257 678 468,28	+17 856 632,36
Banco de Portugal	177 172 890,71	177 495 700,29	+322 809,58	191 774 854,93	+14 279 154,64	206 054 009,57	+14 279 154,64
Banka Slovenije	36 382 848,76	36 515 532,56	+132 683,80	39 453 130,12	+2 937 597,56	42 390 727,68	+2 937 597,56
Národná banka Slovenska	86 643 356,59	86 850 273,32	+206 916,73	93 837 194,59	+6 986 921,27	100 824 115,85	+6 986 921,26
Suomen Pankki	137 564 189,84	139 301 721,39	+1 737 531,55	150 508 251,00	+11 206 529,61	161 714 780,61	+11 206 529,61
BCN non appartenenti all'area dell'euro							
Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria)	3 454 936,32	3 991 180,11	+536 243,79	3 991 180,11	0,00	3 991 180,11	0,00
Česká národní banka	6 564 825,54	7 629 194,36	+1 064 368,82	7 629 194,36	0,00	7 629 194,36	0,00
Danmarks Nationalbank	6 083 383,35	7 140 851,23	+1 057 467,88	7 140 851,23	0,00	7 140 851,23	0,00
Hrvatska narodna banka	2 302 884,94	2 677 159,56	+374 274,62	2 677 159,56	0,00	2 677 159,56	0,00
Magyar Nemzeti Bank	5 418 457,29	6 287 164,11	+868 706,82	6 287 164,11	0,00	6 287 164,11	0,00
Narodowy Bank Polski	21 136 367,55	24 492 255,06	+3 355 887,51	24 492 255,06	0,00	24 492 255,06	0,00
Banca Națională a României	9 933 297,11	11 483 573,44	+1 550 276,33	11 483 573,44	0,00	11 483 573,44	0,00
Sveriges riksbank	10 238 562,31	12 092 886,02	+1 854 323,71	12 092 886,02	0,00	12 092 886,02	0,00
Bank of England	58 200 921,14	0,00	-58 200 921,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total ESCB (*)	7 659 443 757,27	7 659 443 757,27	0,00	8 269 532 360,44	+610 088 603,17	8 879 620 963,49	+610 088 603,05

(*) L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.



**DECISIONE (UE) 2020/140 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 gennaio 2020**

che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione (UE) 2019/46 (BCE/2020/6)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 30,


considerando quanto segue:

- (1) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 ⁽¹⁾. Con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽²⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 e all'articolo 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (di seguito, lo «statuto del SEBC») e stabilisce, con effetto dal 1° febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali (BCN) nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
- (2) L'adeguamento delle ponderazioni e le conseguenti modifiche delle quote delle BCN nel capitale della BCE sottoscritto rendono necessario un adeguamento dei crediti sorti in virtù dell'articolo 30.3 dello statuto del SEBC in capo alle BCN degli Stati membri la cui moneta è l'euro (di seguito, le «BCN dell'area dell'euro») nei confronti della BCE, che sono pari ai conferimenti di attività di riserva in valuta alla BCE da esse stesse effettuati (di seguito, i «crediti»). Le BCN dell'area dell'euro i cui crediti aumentano dal 1° febbraio 2020 dovrebbero, di conseguenza, effettuare un trasferimento di natura compensativa alla BCE, mentre la BCE dovrebbe effettuare un trasferimento di natura compensativa alle BCN dell'area dell'euro i cui crediti si riducono.
- (3) In linea con i principi generali di correttezza, parità di trattamento e protezione delle legittime aspettative che si trovano alla base dello Statuto del SEBC, le BCN dell'area dell'euro la cui quota relativa nel valore complessivo dei mezzi propri della BCE (Accumulated equity value) aumenti a causa dei summenzionati adeguamenti, devono altresì effettuare un trasferimento di natura compensativa a quelle BCN dell'area dell'euro le cui quote relative si riducano.
- (4) Le ponderazioni di ciascuna BCN dell'area dell'euro valide fino al 31 gennaio 2020 e con effetto dal 1° febbraio 2020 dovrebbero essere espresse in percentuali del capitale complessivo della BCE, sottoscritto da tutte le BCN dell'area dell'euro, al fine di calcolare l'adeguamento del valore della quota di ciascuna BCN dell'area dell'euro nel valore complessivo dei mezzi propri.
- (5) Di conseguenza, si rende necessaria l'adozione di una nuova decisione della BCE che abroghi la decisione (UE) 2019/46 della Banca centrale europea (BCE/2018/30) ⁽³⁾,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 29.10.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione BCE/2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione BCE/2019/46, del 29 novembre 2018, che stabilisce le misure necessarie per il contributo al valore complessivo dei mezzi propri della Banca centrale europea e per l'adeguamento dei crediti delle banche centrali nazionali pari alle attività di riserva in valuta conferite e che abroga la decisione BCE/2013/26 (BCE/2018/30) (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 190).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione:


- a) per «valore complessivo dei mezzi propri» si intende l'insieme delle riserve della BCE, i conti di rivalutazione e gli accantonamenti equiparabili alle riserve, come calcolato dalla BCE al 31 gennaio 2020, aggiungendo o sottraendo i profitti o le perdite netti accumulati dalla BCE, a seconda del caso, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020. Le riserve della BCE e gli accantonamenti equiparabili alle riserve includono, oltre al valore complessivo dei mezzi propri, il fondo di riserva generale e gli accantonamenti per i rischi finanziari;
- b) per «data di trasferimento» si intende il 28 febbraio 2020;
- c) «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dalle banconote in euro in circolazione» come definito nell'articolo 1, lettera c), della decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (*)
- d) «reddito della BCE derivante da titoli» ha il medesimo significato di «reddito della BCE derivante dai titoli» come definito nell'articolo 1, lettera d) della decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57).

Articolo 2

Contributo alle riserve e agli accantonamenti della BCE

1. Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro aumenta con effetto dal 1° febbraio 2020, tale BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.
2. Se la quota del valore complessivo dei mezzi propri di una BCN dell'area dell'euro diminuisce con effetto dal 1° febbraio 2020, tale BCN dell'area dell'euro riceve dalla BCE, alla data di trasferimento, l'importo determinato ai sensi del paragrafo 3.
3. La BCE, al più tardi entro un giorno lavorativo prima della data di trasferimento effettua il calcolo e conferma a ciascuna BCN dell'area dell'euro o l'importo che la BCN dell'area dell'euro considerata trasferisce alla BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 1, o l'importo che tale BCN dell'area dell'euro riceve da parte della BCE, laddove sia applicabile il paragrafo 2. Fatti salvi eventuali arrotondamenti, ciascun importo da trasferirsi o riceversi è calcolato moltiplicando il valore complessivo dei mezzi propri per la differenza assoluta tra la ponderazione di ciascuna BCN dell'area dell'euro al 31 gennaio 2020 e la ponderazione della stessa con effetto dal 1° febbraio 2020, e dividendo il risultato per 100.
4. Ciascun importo descritto nel paragrafo 3 è dovuto in euro al 1° febbraio 2020, ma è effettivamente trasferito alla data di trasferimento.
5. Alla data di trasferimento, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù dei paragrafi 1 o 2, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro e dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.
6. Se il valore complessivo dei mezzi propri è inferiore a zero, gli importi da trasferirsi o riceversi in virtù dei paragrafi 3 e 5 sono regolati in direzioni opposte rispetto a quelle specificate nei paragrafi 3 e 5.

(*) Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).



Articolo 3

Adeguamento dei crediti pari alle attività di riserva in valuta conferite

1. I crediti delle BCN dell'area dell'euro sono adeguati con effetto dal 1° febbraio 2020 conformemente all'adeguamento delle rispettive ponderazioni. Il valore dei crediti delle BCN dell'area dell'euro con effetto dal 1° febbraio 2020 è indicato nella terza colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione.
2. Ciascuna BCN dell'area dell'euro, in virtù della presente disposizione e senza necessità alcuna di ulteriori formalità o atti, si considera aver trasferito o ricevuto il 1° febbraio 2020 il valore assoluto del credito in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno negativo «-» fa riferimento al credito che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno «+» al credito che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.
3. Il primo giorno di operatività del sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) successivo al 1° febbraio 2020, ogni BCN dell'area dell'euro trasferisce o riceve il valore assoluto dell'importo in euro indicato a fianco del proprio nome nella quarta colonna della tabella contenuta nell'allegato I della presente decisione, laddove il segno positivo «+» fa riferimento all'importo che la BCN dell'area dell'euro trasferisce alla BCE e il segno negativo «-» fa riferimento all'importo che la BCE trasferisce alla BCN dell'area dell'euro.
4. Il primo giorno di operatività di TARGET2 successivo al 1° febbraio 2020, la BCN dell'area dell'euro o la BCE soggette all'obbligo di trasferire un importo in virtù del paragrafo 3, trasferiscono altresì separatamente gli interessi maturati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e la data di trasferimento su ciascuno dei rispettivi importi dovuti da tale BCN dell'area dell'euro o dalla BCE. I trasferenti e riceventi di tali interessi sono i medesimi trasferenti e riceventi degli importi sui quali tali interessi sono maturati.

Articolo 4

Questioni finanziarie correlate

1. In deroga a quanto previsto al terzo sottoparagrafo dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) ⁽¹⁾ i saldi interni all'Eurosistema relativi alle banconote in euro in circolazione, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 27 febbraio 2020, sono calcolati sulla base dello schema di capitale valido a partire dal 1° febbraio 2020, applicato ai saldi relativi al totale delle banconote in euro in circolazione il 31 gennaio 2020. Per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, gli importi compensativi e le poste contabili per bilanciare tali importi, come descritto nell'articolo 4, paragrafo 5, della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36), sono registrati nei libri contabili di ciascuna BCN con data di valuta 1° febbraio 2020.
2. In relazione al periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020, il reddito monetario delle BCN dell'area dell'euro è ripartito e distribuito conformemente alle ponderazioni valide al 31 gennaio 2020.
3. I profitti o le perdite netti della BCE, a seconda del caso, per l'esercizio finanziario 2020, sono ripartiti sulla base delle ponderazioni valide il 1° febbraio 2020.
4. Tutte le distribuzioni provvisorie del reddito della BCE derivante dalle banconote in euro e/o del reddito della BCE derivante da titoli per l'anno 2020 sono ripartite sulla base delle ponderazioni valide il 1° febbraio 2020.
5. Nel caso in cui la BCE concluda l'esercizio finanziario 2020 in perdita, la BCE compensa le perdite contro:
 - a) i fondi liberati dal fondo di riserva generale della BCE;
 - b) il reddito monetario delle BCN tra il 1° febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC;
 - c) il reddito monetario delle BCN tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020, previa decisione del Consiglio direttivo ai sensi dell'articolo 33 dello Statuto del SEBC;
6. Qualora il reddito monetario delle BCN messo in comune tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 debba essere trasferito alla BCE per coprire le sue perdite per l'anno, sono effettuati pagamenti di natura compensativa in aggiunta ai pagamenti di cui agli articoli 2 e 3. Ciascuna BCN dell'area dell'euro la cui ponderazione aumenti il 1° febbraio 2020 effettua il pagamento alla BCE, e la BCE effettua il pagamento a ciascuna BCN dell'area dell'euro la cui ponderazione diminuisca il 1° febbraio 2020. I pagamenti di natura compensativa sono calcolati come segue: il reddito monetario

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36) (GU L 347 dell'20.12.2019, pag. 26).



complessivo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 gennaio 2020 trasferito alla BCE per coprire le sue perdite è moltiplicato per la differenza assoluta tra la ponderazione della relativa BCN dell'area dell'euro al 31 gennaio 2020 e la sua ponderazione con effetto dal 1° febbraio 2020 e il risultato è diviso per 100. Gli interessi maturano sui pagamenti di natura compensativa relativi al reddito monetario delle BCN tra il 1° gennaio 2021 e la data in cui tali pagamenti sono effettuati.

7. I pagamenti di natura compensativa aggiuntivi riguardanti il reddito monetario delle BCN come descritti nel paragrafo 6, così come i pagamenti degli interessi su di essi maturati, sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo sono effettuati il secondo giorno lavorativo successivo all'approvazione da parte del Consiglio direttivo dei conti finanziari della BCE per l'esercizio finanziario 2020.

Articolo 5

Disposizioni generali

1. Gli interessi maturati ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 5, e dell'articolo 4, paragrafo 6, sono calcolati su base giornaliera, secondo la formula «giorni effettivi/360», a un tasso pari al tasso d'interesse marginale più recente utilizzato dall'Eurosistema nelle sue aste per le operazioni di rifinanziamento principali.

2. I trasferimenti di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 2 e 5, all'articolo 3, paragrafi 3 e 4, e all'articolo 4, paragrafi 6 e 7 avvengono separatamente attraverso TARGET2.

3. La BCE e le BCN dell'area dell'euro soggette all'obbligo di effettuare un trasferimento di cui al paragrafo 2 sono tenute a dare, a tempo debito, le necessarie istruzioni per effettuare in maniera adeguata tali trasferimenti entro i termini previsti.

Articolo 6

Entrata in vigore e abrogazione

1. La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.

2. La decisione (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) è abrogata a decorrere dal 1° febbraio 2020.

3. I riferimenti alla decisione (UE) 2019/46 (BCE/2018/30) sono da interpretarsi come riferimenti alla presente decisione ed in conformità alla tavola di concordanza contenuta nell'allegato II.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE



ALLEGATO I

CREDITI PARI ALLE ATTIVITÀ DI RISERVA IN VALUTA CONFERITE ALLA BCE

(in EUR)

BCN dell'area dell'euro	Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE al 31 gennaio 2020	Credito pari alle attività di riserva in valuta conferite alla BCE a decorrere dal 1° febbraio 2020	Importo del trasferimento
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	1 465 002 366,44	1 469 828 529,30	+4 826 162,86
Deutsche Bundesbank	10 643 868 063,45	10 635 248 657,12	-8 619 406,33
Eesti Pank	114 047 652,58	113 647 558,58	-400 094,00
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	681 156 559,14	683 175 109,87	+2 018 550,73
Bank of Greece	1 002 089 435,15	997 925 768,61	-4 163 666,54
Banco de España	4 832 595 424,83	4 810 848 484,64	-21 746 940,19
Banque de France	8 232 583 116,25	8 239 968 860,78	+7 385 744,53
Banca d'Italia	6 839 555 945,19	6 853 825 810,01	+14 269 864,82
Central Bank of Cyprus	87 100 417,59	86 810 662,38	-289 755,21
Latvijas Banka	158 264 298,37	157 201 708,04	-1 062 590,33
Lietuvos bankas	235 223 283,44	233 495 878,75	-1 727 404,69
Banque centrale du Luxembourg	131 548 867,56	132 894 722,58	+1 345 855,02
Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta	42 420 163,46	42 313 997,15	-106 166,31
De Nederlandsche Bank	2 357 274 575,15	2 364 325 594,45	+7 051 019,30
Oesterreichische Nationalbank	1 177 854 948,49	1 180 823 432,72	+2 968 484,23
Banco de Portugal	948 484 720,39	944 251 976,21	-4 232 744,18
Banka Slovenije	194 773 455,44	194 257 459,36	-515 996,08
Národná banka Slovenska	463 840 147,98	462 031 148,22	-1 808 999,76
Suomen Pankki	736 441 854,14	741 065 420,16	+4 623 566,02
Totale ⁽¹⁾:	40 344 125 295,04	40 343 940 778,93	-184 516,11

⁽¹⁾ L'eventuale discrepanza fra il totale e la somma delle cifre indicate è dovuta agli arrotondamenti.




ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Decisione (UE) 2019/46 (BCE/2018/30)	La presente decisione
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 3	Articolo 3
—	Articolo 4
Articolo 4	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6

20CE0592



DECISIONE (UE) 2020/141 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 22 gennaio 2020
che modifica la decisione BCE/2010/29 relativa all'emissione delle banconote in euro (BCE/2020/7)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare l'articolo 128, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 16,

considerando quanto segue:

- (1) In data 29 marzo 2017, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (il «Regno Unito») ha notificato la propria intenzione di recedere dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. Il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea cesseranno di applicarsi al Regno Unito dal giorno successivo a quello indicato all'articolo 1, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo del 29 ottobre 2019 ⁽¹⁾. In concomitanza con il recesso del Regno Unito dall'Unione europea, la Bank of England (BoE) cessa di essere una banca centrale nazionale di uno Stato membro e pertanto del Sistema europeo di banche centrali. La decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea (BCE/2020/3) ⁽²⁾ dispone l'adeguamento dello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea (BCE) (di seguito, lo «schema di capitale») in conformità all'articolo 29.3 e all'articolo 29.4 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea e stabilisce, con effetto dal 1° febbraio 2020, le nuove ponderazioni assegnate alle banche centrali nazionali nello schema di capitale adeguato (di seguito, le «ponderazioni»).
- (2) L'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2010/29 ⁽³⁾ definisce lo «schema di distribuzione delle banconote» e fa riferimento all'allegato I di tale decisione, che specifica lo schema di distribuzione delle banconote applicabile a partire dal 1° gennaio 2019. Dato che le nuove ponderazioni troveranno applicazione dal 1° febbraio 2020, è necessario modificare la decisione BCE/2010/29 per stabilire lo schema di distribuzione delle banconote applicabile da tale data.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

1. Il periodo finale dell'articolo 1, lettera d), della decisione BCE/2010/29 è sostituito dal seguente:
«L'allegato I della presente decisione specifica lo schema di distribuzione delle banconote che si applica dal 1° febbraio 2020.»
2. L'allegato I della decisione BCE/2010/29 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1° febbraio 2020.


Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 gennaio 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/1810 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 29 ottobre 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE (GU L 278I, del 30.10.2019, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/137 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2020, relativa alle quote percentuali detenute dalle banche centrali nazionali nello schema per la sottoscrizione del capitale della Banca centrale europea e che abroga la decisione (UE) 2019/43 (BCE/2020/3) (cfr. pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ Decisione BCE/2010/29, del 13 dicembre 2010, relativa all'emissione delle banconote in euro (GU L 35 del 9.2.2011, pag. 26).




ALLEGATO

«ALLEGATO I

SCHEMA DI DISTRIBUZIONE DELLE BANCONOTE A PARTIRE DAL 1° FEBBRAIO 2020

	%
Banca centrale europea	8,0000
Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique	3,3520
Deutsche Bundesbank	24,2525
Eesti Pank	0,2590
Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland	1,5580
Bank of Greece	2,2755
Banco de España	10,9705
Banque de France	18,7905
Banca d'Italia	15,6295
Central Bank of Cyprus	0,1980
Latvijas Banka	0,3585
Lietuvos bankas	0,5325
Banque centrale du Luxembourg	0,3030
Central Bank of Malta	0,0965
De Nederlandsche Bank	5,3915
Oesterreichische Nationalbank	2,6925
Banco de Portugal	2,1535
Banka Slovenije	0,4430
Národná banka Slovenska	1,0535
Suomen Pankki	1,6900
TOTALE	100,0000»

20CE0593



DECISIONE (UE) 2020/142 DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 2020

relativa alla conclusione del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione (UE) 2019/393 del Consiglio ⁽²⁾, il protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto («protocollo») è stato firmato il 27 giugno 2019, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
- (2) Al fine di sostenere e rafforzare la cooperazione di polizia tra le autorità competenti degli Stati membri e quelle della Svizzera e del Liechtenstein ai fini della prevenzione, dell'accertamento e dell'indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi, il coinvolgimento dell'Unione è necessario per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti di Eurodac riguardanti le attività di contrasto.
- (3) È opportuno approvare il protocollo.
- (4) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e pertanto partecipano all'adozione della presente decisione.

⁽¹⁾ Approvazione del 17 dicembre 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/393 del Consiglio, del 7 marzo 2019, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso all'Eurodac a fini di contrasto (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 5).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).



- (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto (*).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo.


Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
Z. MARIĆ

(*) Cfr. pag. 3 della presente Gazzetta ufficiale.



PROTOCOLLO

tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, riguardante l'accesso a Eurodac a fini di contrasto

L'UNIONE EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN,

di seguito congiuntamente denominati «parti»,

CONSIDERANDO che il 26 ottobre 2004 è stato firmato l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera ⁽¹⁾ (di seguito denominato «accordo del 26 ottobre 2004»);

CONSIDERANDO che il 28 febbraio 2008 è stato firmato il protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera ⁽²⁾ (di seguito denominato «protocollo del 28 febbraio 2008»);

RAMMENTANDO che il 26 giugno 2013 l'Unione europea (di seguito denominata «Unione») ha adottato il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾;

RAMMENTANDO che le procedure per il confronto e la trasmissione dei dati a fini di contrasto di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 non costituiscono uno sviluppo che modifica o è basato sulle disposizioni dell'*acquis* Eurodac ai sensi dell'accordo del 26 ottobre 2004 e del protocollo del 28 febbraio 2008;


CONSIDERANDO che è opportuno concludere un protocollo tra l'Unione, la Confederazione svizzera (di seguito denominata «Svizzera») e il Principato del Liechtenstein (di seguito denominato «Liechtenstein») per consentire alla Svizzera e al Liechtenstein di partecipare alle componenti di Eurodac relative alle attività di contrasto e, pertanto, consentire alle autorità di contrasto designate in Svizzera e nel Liechtenstein di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dagli altri Stati partecipanti;

CONSIDERANDO che l'applicazione alla Svizzera e al Liechtenstein del regolamento (UE) n. 603/2013 a fini di contrasto dovrebbe altresì consentire alle autorità di contrasto designate degli altri Stati partecipanti a Europol di chiedere il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli trasmessi al sistema centrale di Eurodac dalla Svizzera e dal Liechtenstein;

⁽¹⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

⁽²⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1).



CONSIDERANDO che il trattamento dei dati personali da parte delle autorità di contrasto designate degli Stati partecipanti a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi ai sensi del presente protocollo dovrebbe essere soggetto a un livello di protezione dei dati personali, a norma del rispettivo diritto nazionale, che sia conforme alla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾;

CONSIDERANDO che è altresì opportuno applicare le altre condizioni previste dal regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte delle autorità designate degli Stati partecipanti e di Europol a fini di prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi;

CONSIDERANDO che alle autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbe essere consentito l'accesso soltanto a condizione che i confronti con le banche dati nazionali di impronte digitali dello Stato richiedente e con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi della decisione 2008/615/GAI del Consiglio, ⁽⁵⁾ non abbiano permesso di stabilire l'identità dell'interessato. Tale condizione impone allo Stato richiedente di eseguire confronti con i sistemi automatizzati d'identificazione dattiloscopica di tutti gli altri Stati partecipanti ai sensi di tale decisione che sono tecnicamente disponibili, a meno che detto Stato richiedente non possa dimostrare che esistono fondati motivi per ritenere che ciò non permetterebbe di stabilire l'identità dell'interessato. I fondati motivi sussistono, in particolare, quando il caso specifico non presenta alcun legame operativo o investigativo con un dato Stato partecipante. Tale condizione richiede la preventiva attuazione giuridica e tecnica di tale decisione da parte dello Stato richiedente per quanto riguarda i dati dattiloscopici, poiché non dovrebbe essere consentito svolgere un controllo nell'ambito di Eurodac a fini di contrasto senza aver prima compiuto i passi di cui sopra;

CONSIDERANDO che, prima di cercare in Eurodac, le autorità designate della Svizzera e del Liechtenstein dovrebbero inoltre consultare il sistema di informazione visti ai sensi della decisione 2008/633/GAI del Consiglio, ⁽⁶⁾ purché siano soddisfatte le condizioni per un confronto;

CONSIDERANDO che a tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto è opportuno applicare i meccanismi riguardanti le nuove disposizioni legislative e i nuovi atti o provvedimenti di cui all'accordo del 26 ottobre 2004 e al protocollo del 28 febbraio 2008, inclusi quelli relativi al ruolo del comitato misto istituito ai sensi dell'accordo del 26 ottobre 2004,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

1. La Svizzera attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei dati relativi alle impronte digitali con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica in Svizzera nell'ambito delle sue relazioni con il Liechtenstein e con gli altri Stati partecipanti.
2. Il Liechtenstein attua il regolamento (UE) n. 603/2013 per quanto riguarda il confronto dei dati dattiloscopici con quelli conservati nel sistema centrale di Eurodac a fini di contrasto e lo applica in Liechtenstein nell'ambito delle sue relazioni con la Svizzera e con gli altri Stati partecipanti.
3. Gli Stati membri dell'Unione, ad eccezione della Danimarca, sono considerati Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Essi applicano alla Svizzera e al Liechtenstein le disposizioni del regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti l'accesso a fini di contrasto.
4. La Danimarca, l'Islanda e la Norvegia sono considerate Stati partecipanti ai sensi dei paragrafi 1 e 2 nella misura in cui fra tali Stati e l'Unione europea vigono accordi analoghi al presente protocollo che riconoscono la Svizzera e il Liechtenstein quali Stati partecipanti.

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁽⁵⁾ Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1).

⁽⁶⁾ Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate degli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129).



Articolo 2

1. Il presente protocollo non entra in vigore, per la Svizzera, prima che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 relative al trattamento dei dati personali, nonché le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti detto trattamento siano state attuate e applicate dalla Svizzera in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle sue autorità designate ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento (UE).
2. Il presente protocollo non entra in vigore, per il Liechtenstein, prima che le disposizioni della direttiva (UE) 2016/680 relative al trattamento dei dati personali, nonché le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 603/2013 riguardanti detto trattamento siano state attuate e applicate dal Liechtenstein in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle sue autorità designate ai fini di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento.

Articolo 3

A tutte le nuove disposizioni legislative e a tutti i nuovi atti o provvedimenti riguardanti l'accesso a Eurodac a fini di contrasto si applicano le disposizioni dell'accordo del 26 ottobre 2004 e del protocollo del 28 febbraio 2008 in materia di nuove disposizioni legislative e nuovi atti o provvedimenti, incluse quelle relative al comitato misto istituito ai sensi dell'accordo del 26 ottobre 2004.

Articolo 4

1. Il presente protocollo è ratificato o approvato dalle parti. La ratifica o l'approvazione sono notificate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, che funge da depositario del presente protocollo.
2. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 da parte dell'Unione e di almeno una delle altre parti.
3. Il presente protocollo non si applica alla Svizzera prima che la Svizzera abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI (*).
4. Il presente protocollo non si applica al Liechtenstein prima che il Liechtenstein abbia applicato le disposizioni del capo 6 della decisione 2008/615/GAI e abbia completato, relativamente ai suoi dati dattiloscopici, le procedure di valutazione di cui al capo 4 dell'allegato della decisione 2008/616/GAI.


Articolo 5

1. Ciascuna parte può recedere dal presente protocollo inviando una dichiarazione scritta al depositario. La dichiarazione ha effetto sei mesi dopo il suo deposito.
2. Il presente protocollo cessa di essere applicabile in caso di recesso dell'Unione o, congiuntamente, della Svizzera e del Liechtenstein.
3. Il presente protocollo cessa di essere applicabile alla Svizzera se l'accordo del 26 ottobre 2004 cessa di essere applicabile alla Svizzera.
4. Il presente protocollo cessa di essere applicabile al Liechtenstein se il protocollo del 28 febbraio 2008 cessa di essere applicabile al Liechtenstein.
5. Il recesso di una delle parti dal presente protocollo o la sospensione o denuncia del medesimo nei confronti di una delle parti non incidono sull'accordo del 26 ottobre 2004 né sul protocollo del 28 febbraio 2008.

Articolo 6

Il presente protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

(*) Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12).



L'originale è depositato presso il depositario, che ne predispone una copia certificata conforme per ciascuna delle parti.

Съставено в Брюксел на двадесет и седми юни две хиляди и деветнаесета година.

Hecho en Bruselas, el veintisiete de junio de dos mil diecinueve.

V Bruselu dne dvacátého sedmého června dva tisíce devatenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syvogtyvende juni to tusind og nitten.

Geschehen zu Brüssel am siebenundzwanzigsten Juni zweitausendneunzehn.

Kahe tuhanda üheksateistkümnenda aasta juunikuu kahekümne seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εφτά Ιουνίου δύο χιλιάδες δεκαεννέα.

Done at Brussels on the twenty seventh day of June in the year two thousand and nineteen.

Fait à Bruxelles, le vingt sept juin deux mille dix-neuf.

Sastavljeno u Bruxellesu dvadeset sedmog lipnja godine dvije tisuće devetnaeste.

Fatto a Bruxelles, addì ventisette giugno duemiladiciannove.

Briselē, divi tūkstoši deviņpadsmitā gada divdesmit septītajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai devynioliktų metų birželio dvidešimt septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétézer-tizenkilencedik év június havának huszonhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sebgha u għoxrin jum ta' Ġunju fis-sena elfejn u dsatax.

Gedaan te Brussel, zevenentwintig juni tweeduizend negentien.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego siódmego czerwca roku dwa tysiące dziewiętnastego.

Feito em Bruxelas, em vinte e sete de junho de dois mil e dezanove.


Întocmit la Bruxelles la douăzeci și șapte iunie două mii nouăsprezece.

V Bruseli dvadsiateho siedmeho júna dvetisícdevätnásť.

V Bruslju, dne sedemindvajsetega junija leta dva tisoč devetnajst.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista.

Som skedde i Bryssel den tjugosjunde juni år tjugohundranitton.



За Европейския съюз
 Por la Unión Europea
 Za Evropskou unii
 For Den Europæiske Union
 Für die Europäische Union
 Euroopa Liidu nimel
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
 For the European Union
 Pour l'Union européenne
 Za Europsku uniju
 Per l'Unione europea
 Eiropas Savienības vārdā –
 Europos Sąjungos vardu
 Az Európai Unió részéről
 Għall-Unjoni Ewropea
 Voor de Europese Unie
 W imieniu Unii Europejskiej
 Pela União Europeia
 Pentru Uniunea Europeană
 Za Európsku úniu
 Za Evropsku uniju
 Euroopan unionin puolesta
 För Europeiska unionen

Lodovico


Munich

За Конфедерация Швейцария
 Por la Confederación Suiza
 Za Švýcarskou konfederaci
 For Det Schweiziske Forbund
 Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
 Šveitsi Konföderatsiooni nimel
 Για την Ελβετική Συνομοσπονδία
 For the Swiss Confederation
 Pour la Confédération suisse
 Za Švicarsku Konfederaciju
 Per la Confederazione Svizzera
 Šveices Konfederācijas vārdā –
 Šveicarijos Konfederācijas vardu
 A Svájci Államszövetség részéről
 Għall-Konfederazzjoni Żvizzera
 Voor de Zwitserse Bondsstaat
 W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
 Pela Confederação Suíça
 Pentru Confederația Elvețiană
 Za Švajčiarsku konfederáciu
 Za Švicarsko konfederaciju
 Sveitsin valaliiton puolesta
 För Schweiziska edsförbundet

За Княжество Лихтенщайн
 Por el Principado de Liechtenstein
 Za Lichtenštejnské knížectví
 For Fyrstendømmet Liechtenstein
 Für das Fürstentum Liechtenstein
 Liechtensteini Vürstiriigi nimel
 Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν
 For the Principality of Liechtenstein
 Pour la Principauté de Liechtenstein
 Za Kneževinu Lihtenštajn
 Per il Principato del Liechtenstein
 Lihtenšteinas Firstistes vārdā –
 Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu
 A Liechtensteini Hercegség részéről
 Għall-Prinċipat tal-Liechtenstein
 Voor het Vorstendom Liechtenstein
 W imieniu Księstwa Liechtensteinu
 Pelo Principado do Listenstaine
 Pentru Principatul Liechtenstein
 Za Lichtenštajnské kniežatstvo
 Za Kneževino Lihtenštajn
 Liechtensteinin ruhtinaskunnan puolesta
 För Furstendömet Liechtenstein

Robert S. Mowat

20CE0594



DECISIONE (UE) 2020/143 DEL CONSIGLIO

del 28 gennaio 2020

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato amministrativo della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR per quanto riguarda l'emendamento della convenzione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR del 14 novembre 1975 («convenzione TIR») è stata conclusa dall'Unione con il regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrata in vigore nell'Unione il 20 giugno 1983 ⁽²⁾.
- (2) Conformemente all'articolo 59 della convenzione TIR, il comitato amministrativo può adottare emendamenti alla convenzione a maggioranza di due terzi delle parti contraenti presenti e votanti.
- (3) Nel corso di una sessione nel febbraio 2020 il comitato amministrativo deve adottare un nuovo allegato 11 e i relativi emendamenti alla convenzione TIR.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo, in quanto gli emendamenti alla convenzione TIR produrranno effetti giuridici nell'Unione.
- (5) L'Unione è a favore del nuovo allegato 11 della convenzione TIR e dei necessari emendamenti al corpo della convenzione TIR in quanto essi sono conformi alla politica stabilita dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, in base al quale in linea di principio tutte le comunicazioni con le autorità doganali devono essere elettroniche.
- (6) Una nuova lettera s) dell'articolo 1 della convenzione TIR deve definire il «regime eTIR» applicabile allo scambio elettronico di dati tra le autorità doganali.
- (7) Un nuovo articolo 58 *quater* della convenzione TIR deve istituire un organo di attuazione tecnica incaricato di adottare le specifiche tecniche del sistema internazionale eTIR, fatto salvo l'attuale quadro sostanziale e istituzionale della convenzione TIR.
- (8) Un nuovo articolo 60 *bis* deve stabilire la procedura speciale per l'entrata in vigore del nuovo allegato 11 della convenzione TIR e degli eventuali futuri emendamenti a tale allegato.
- (9) Gli emendamenti agli articoli 43, 59 e 61 della convenzione TIR vertono sugli adeguamenti necessari per l'introduzione del nuovo allegato 11.
- (10) Il nuovo allegato 11 della convenzione TIR deve consentire alle parti contraenti vincolate da tale allegato di effettuare operazioni eTIR. Esso deve consentire all'Unione e ai suoi Stati membri di scegliere la data in cui collegare i rispettivi sistemi al sistema internazionale eTIR.
- (11) La posizione dell'Unione in sede di comitato amministrativo dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione,

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2112/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativo alla conclusione della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR) fatta a Ginevra il 14 novembre 1975 (GU L 252 del 14.9.1978, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 31 del 2.2.1983, pag. 13.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato amministrativo durante la 72ª sessione o in una sessione successiva si basa sul progetto di emendamento accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri dell'Unione che sono membri del comitato amministrativo esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1.

Articolo 3

I rappresentanti dell'Unione presso il comitato amministrativo possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di emendamento di cui all'articolo 1.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ



**Progetto di emendamenti alla convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci
accompagnate da carnet TIR (convenzione TIR, 1975)**

A. Emendamenti alla convenzione TIR

1. Articolo 1, nuovo punto s)

- s) Per «regime eTIR» si intende il regime TIR attuato mediante uno scambio elettronico di dati che costituisce l'equivalente funzionale del carnet TIR. Nella misura in cui si applicano le disposizioni della convenzione TIR, le specifiche del regime eTIR sono definite nell'allegato 11.

1 bis. Articolo 3, lettera b)

- b) i trasporti devono essere garantiti da associazioni abilitate conformemente all'articolo 6. Essi devono essere accompagnati da un carnet TIR conforme al modello riprodotto nell'allegato 1 della presente convenzione o essere effettuati nell'ambito del regime eTIR.

2. Articolo 43

Le note esplicative dell'allegato 6, dell'allegato 7, parte III, e dell'allegato 11, parte II, contengono l'interpretazione di talune disposizioni della presente convenzione e dei suoi allegati. Esse descrivono parimenti alcune pratiche raccomandate.

3. Nuovo articolo 58 quater

È istituito un organo di attuazione tecnica. La sua composizione, le sue funzioni e il suo regolamento interno sono fissati nell'allegato 11.


4. Articolo 59

1. La presente convenzione, compresi gli allegati, può essere modificata su proposta di una Parte contraente, mediante la procedura prevista in questo articolo.
2. Con riserva delle disposizioni dell'articolo 60 bis, ogni proposta di emendamento della convenzione è esaminata dal comitato amministrativo composto da tutte le Parti contraenti, secondo quanto prescritto dal regolamento interno oggetto dell'allegato 8. Ogni emendamento di detto genere, esaminato o elaborato durante la riunione del comitato amministrativo e adottato dal comitato alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri presenti e votanti, è comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, per la loro accettazione.
3. Con riserva delle disposizioni degli articoli 60 e 60 bis, ogni emendamento proposto, comunicato in applicazione delle disposizioni del paragrafo precedente, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato, sempreché durante tale periodo nessuna obiezione all'emendamento proposto sia stata notificata al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite da uno Stato che è Parte contraente.
4. Se un'obiezione all'emendamento proposto è stata notificata in conformità alle disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo, l'emendamento è reputato non accettato e non ha alcun effetto.

5. Nuovo articolo 60 bis

Procedura speciale per l'entrata in vigore dell'allegato 11 e dei relativi emendamenti

1. L'allegato 11, esaminato conformemente all'articolo 59, paragrafi 1 e 2, entra in vigore per tutte le Parti contraenti tre mesi dopo la scadenza di un periodo di dodici mesi a partire dalla data alla quale è stato comunicato dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle Parti contraenti, ad eccezione delle Parti contraenti che hanno notificato per iscritto al segretario generale, entro il suddetto termine di tre mesi, la loro non accettazione dell'allegato 11. L'allegato 11 entra in vigore per le Parti contraenti che ritirano la loro notifica di non accettazione sei mesi dopo la data in cui il depositario ha ricevuto comunicazione del ritiro di tale notifica.
2. Qualsiasi proposta di emendamento dell'allegato 11 è esaminata dal comitato amministrativo. Tali emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti.



3. Gli emendamenti all'allegato 11, esaminati e adottati conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, sono comunicati dal segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a tutte le Parti contraenti a titolo informativo o, per le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11, per accettazione.
4. La data di entrata in vigore di tali emendamenti è fissata, al momento della loro adozione, dalla maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti.
5. Gli emendamenti entrano in vigore conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, a meno che entro una data anteriore fissata al momento dell'adozione, un quinto o cinque degli Stati che sono Parti contraenti vincolate dall'allegato 11, a seconda di quale numero sia inferiore, notificano al segretario generale la loro obiezione agli emendamenti.
6. Al momento dell'entrata in vigore un emendamento adottato conformemente alle procedure di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo annulla e sostituisce, per tutte le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11, qualsiasi disposizione anteriore cui esso si riferisce.

6. Articolo 61

Il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutte le Parti contraenti e a tutti gli Stati di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della presente convenzione ogni domanda, comunicazione o obiezione presentata in virtù degli articoli 59, 60 e 60 bis che precedono, nonché la data dell'entrata in vigore di eventuali emendamenti.

7. Allegato 9, parte I, paragrafo 3, nuovo punto xi)

- xi) confermare, in caso di procedura di riserva di cui all'allegato 11, articolo 10, paragrafo 2, per le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11, su richiesta delle autorità competenti, che la garanzia è valida e che un trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR e fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

B. Allegato 11 – Il regime eTIR

1. Parte I

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente allegato disciplinano l'attuazione del regime eTIR quale definito all'articolo 1, punto s), della convenzione e si applicano nelle relazioni tra le Parti contraenti vincolate dal presente allegato, come previsto all'articolo 60 bis, paragrafo 1.


2. Il regime eTIR non può essere utilizzato per i trasporti effettuati in parte nel territorio di una Parte contraente che non è vincolata dall'allegato 11 e che è uno Stato membro di un'unione doganale o economica con un unico territorio doganale.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente allegato si intende per:

- a) «sistema internazionale eTIR»: il sistema delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) concepito per consentire lo scambio di informazioni elettroniche tra gli attori partecipanti al regime eTIR;
- b) «specifiche eTIR»: le specifiche concettuali, funzionali e tecniche del regime eTIR adottate e modificate conformemente alle disposizioni dell'articolo 5 del presente allegato;
- c) «dati TIR anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del paese di partenza, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di vincolare le merci al regime eTIR;
- d) «dati di modifica anticipati»: i dati comunicati alle autorità competenti del paese in cui è chiesta una modifica dei dati della dichiarazione, conformemente alle specifiche eTIR, che indicano l'intenzione del titolare di modificare i dati della dichiarazione;



- e) «dati della dichiarazione»: i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati accettati dalle autorità competenti;
- f) «dichiarazione»: l'atto con cui il titolare, o il suo rappresentante, indica, conformemente alle specifiche eTIR, l'intenzione di vincolare le merci al regime eTIR. Dal momento in cui la dichiarazione è accettata dalle autorità competenti, sulla base dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati, e i dati della dichiarazione sono trasferiti al sistema internazionale eTIR, essa costituisce l'equivalente giuridico di un carnet TIR accettato;
- g) «documento di accompagnamento»: il documento stampato generato elettronicamente dal sistema doganale, dopo l'accettazione della dichiarazione, in linea con gli orientamenti contenuti nelle specifiche tecniche eTIR. Il documento di accompagnamento può essere utilizzato per registrare eventi verificatisi nel corso del trasporto e sostituisce il processo verbale di accertamento a norma dell'articolo 25 della presente convenzione e per la procedura di riserva;
- h) «autenticazione»: un processo elettronico che consente di confermare l'identificazione elettronica di una persona fisica o giuridica oppure l'origine e l'integrità di dati in formato elettronico.

Note esplicative relative all'articolo 2, lettera h)

- 11.2. (h)-1 Fino a quando un approccio armonizzato sarà stato elaborato e descritto nelle specifiche eTIR, le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 possono autenticare il titolare ricorrendo a qualsiasi processo previsto dal rispettivo diritto nazionale, compresi tra l'altro il nome utente, la password o la firma elettronica.
- 11.2. (h)-2 L'integrità dei dati scambiati tra il sistema internazionale eTIR e le autorità competenti, nonché l'autenticazione dei sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), saranno garantite mediante connessioni sicure, quali definite nelle specifiche tecniche eTIR.

Articolo 3

Attuazione del regime eTIR

- 1. Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 collegano i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR in conformità alle specifiche eTIR.
- 2. Ciascuna Parte contraente è libera di stabilire entro quale data collega i propri sistemi doganali al sistema internazionale eTIR. La data del collegamento è comunicata a tutte le altre Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 almeno sei mesi prima della data effettiva del collegamento.

Nota esplicativa relativa all'articolo 3, paragrafo 2

- 11.3.2 Si raccomanda alle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 di aggiornare il proprio sistema doganale nazionale e di assicurarne il collegamento con il sistema internazionale eTIR non appena l'allegato 11 entra in vigore per loro. Le unioni doganali o economiche possono decidere una data successiva, in modo da disporre del tempo per collegare i sistemi doganali nazionali di tutti i rispettivi Stati membri al sistema internazionale eTIR.

Articolo 4

Composizione, funzioni e regolamento interno dell'organo di attuazione tecnica

- 1. Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 sono membri dell'organo di attuazione tecnica. Le sessioni di tale organo sono convocate periodicamente o su richiesta del comitato amministrativo, in funzione delle necessità di mantenimento delle specifiche eTIR. Il comitato amministrativo è regolarmente informato delle attività e delle considerazioni dell'organo di attuazione tecnica.
- 2. Le Parti contraenti che non hanno accettato l'allegato 11 a norma dell'articolo 60 bis, paragrafo 1, e i rappresentanti delle organizzazioni internazionali possono partecipare alle sessioni dell'organo di attuazione tecnica in qualità di osservatori.
- 3. L'organo di attuazione tecnica controlla gli aspetti tecnici e funzionali dell'attuazione del regime eTIR e coordina e promuove lo scambio di informazioni su questioni di sua competenza.
- 4. Alla sua prima sessione l'organo di attuazione tecnica adotta il proprio regolamento interno e lo presenta al comitato amministrativo per l'approvazione delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11.



Articolo 5

Procedure di adozione ed emendamento delle specifiche eTIR

L'organo di attuazione tecnica:

- a) adotta le specifiche tecniche del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l'allineamento con le specifiche funzionali del regime eTIR. All'atto dell'adozione decide in merito al periodo transitorio appropriato per la loro attuazione;
- b) elabora le specifiche funzionali del regime eTIR e i relativi emendamenti per assicurarne l'allineamento con le specifiche concettuali del regime eTIR. Tali testi sono trasmessi al comitato amministrativo per adozione a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche tecniche a una data da stabilire al momento dell'adozione;
- c) esamina, su richiesta del comitato amministrativo, le modifiche da apportare alle specifiche concettuali del regime eTIR. Le specifiche concettuali del regime eTIR e i relativi emendamenti sono adottati a maggioranza delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 presenti e votanti, nonché attuati e, se necessario, sviluppati in specifiche funzionali a una data da stabilire al momento dell'adozione.

Articolo 6

Comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati

1. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati sono comunicati dal titolare, o dal suo rappresentante, alle autorità competenti del paese di partenza e del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione. Una volta accettata la dichiarazione o la modifica in conformità del diritto nazionale, le autorità competenti trasmettono i dati della dichiarazione o la relativa modifica al sistema internazionale eTIR.
2. I dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati di cui al paragrafo 1 possono essere comunicati alle autorità competenti direttamente o tramite il sistema internazionale eTIR.
3. Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati tramite il sistema internazionale eTIR.

Nota esplicativa relativa all'articolo 6, paragrafo 3

- 11.6.3 Si raccomanda alle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 di riconoscere, per quanto possibile, la comunicazione dei dati TIR anticipati e dei dati di modifica anticipati mediante i metodi indicati nelle specifiche funzionali e tecniche.
4. Le autorità competenti pubblicano l'elenco di tutti i mezzi elettronici mediante i quali possono essere comunicati i dati TIR anticipati e i dati di modifica anticipati.

Articolo 7

Autenticazione del titolare

1. All'atto di accettare la dichiarazione nel paese di partenza o una modifica dei dati della dichiarazione in uno dei paesi situati lungo l'itinerario, le autorità competenti autenticano i dati TIR anticipati o i dati di modifica anticipati e il titolare in conformità del diritto nazionale.
2. Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano l'autenticazione del titolare effettuata dal sistema internazionale eTIR.

Nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 2

- 11.7.2 Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati TIR anticipati o dei dati di modifica anticipati e che i dati sono stati trasmessi dal titolare.



3. Le autorità competenti pubblicano l'elenco dei meccanismi di autenticazione diversi da quelli specificati nel paragrafo 2 del presente articolo che possono essere utilizzati per l'autenticazione.

4. Le Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 accettano i dati della dichiarazione ricevuti dalle autorità competenti del paese di partenza e da quelle del paese in cui è richiesta una modifica dei dati della dichiarazione tramite il sistema internazionale eTIR come l'equivalente giuridico di un carnet TIR accettato.

Nota esplicativa relativa all'articolo 7, paragrafo 4

11.7.4 Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati della dichiarazione e che i dati sono stati trasmessi dalle autorità competenti dei paesi interessati dal trasporto.

Articolo 8

Riconoscimento reciproco dell'autenticazione del titolare

L'autenticazione del titolare effettuata dalle autorità competenti delle Parti contraenti vincolate dall'allegato 11 che accettano la dichiarazione, o la modifica dei dati della dichiarazione, è riconosciuta dalle autorità competenti di tutte le Parti contraenti successive vincolate dall'allegato 11 nel corso di tutto il trasporto TIR.

Nota esplicative relative all'articolo 8

11.8 Il sistema internazionale eTIR garantisce, con i mezzi descritti nelle specifiche eTIR, l'integrità dei dati della dichiarazione, compreso il riferimento al titolare, autenticati dalle autorità competenti che accettano la dichiarazione, ricevuti da autorità competenti e trasmessi ad autorità competenti.

Articolo 9

Requisiti aggiuntivi in materia di dati

1. Oltre ai dati indicati nelle specifiche funzionali e tecniche, le autorità competenti possono chiedere dati aggiuntivi stabiliti dalla legislazione nazionale.

2. Le autorità competenti dovrebbero, per quanto possibile, limitare i requisiti in materia di dati a quelli contenuti nelle specifiche funzionali e tecniche e adoperarsi per facilitare la comunicazione dei dati aggiuntivi in modo da non ostacolare i trasporti TIR effettuati in conformità del presente allegato.

Articolo 10

Procedura di riserva

1. In caso di impossibilità ad avviare il regime eTIR presso l'ufficio doganale di partenza per motivi tecnici, il titolare del carnet TIR può ricorrere al regime TIR.

2. Se un regime eTIR è stato avviato, ma non può essere continuato per motivi tecnici, le autorità competenti accettano il documento di accompagnamento e lo trattano secondo la procedura descritta nelle specifiche eTIR, a condizione che siano disponibili informazioni aggiuntive provenienti da altri sistemi elettronici, come descritto nelle specifiche funzionali e tecniche.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti hanno anche il diritto di chiedere alle associazioni garanti nazionali di confermare che la garanzia è valida e che il trasporto TIR è effettuato nell'ambito del regime eTIR, nonché di fornire altre informazioni pertinenti per il trasporto TIR.

4. La procedura descritta al paragrafo 3 è definita di comune accordo fra le autorità competenti e l'associazione garante nazionale, come stabilito all'allegato 9, parte I, paragrafo 1, lettera d).

Articolo 11

Hosting del sistema internazionale eTIR

1. Il sistema internazionale eTIR è ospitato e gestito sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (ECE).



2. L'ECE aiuta i paesi a collegare i rispettivi sistemi doganali al sistema internazionale eTIR, anche mediante prove di conformità volte a garantirne il corretto funzionamento prima del collegamento operativo.

3. Le risorse necessarie sono messe a disposizione dell'ECE per adempiere agli obblighi derivati dai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Salvo qualora il sistema internazionale eTIR sia finanziato con risorse provenienti dal bilancio ordinario dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, le risorse necessarie sono soggette alle norme e ai regolamenti finanziari dell'Organizzazione delle Nazioni Unite applicabili ai fondi e ai progetti extra-bilancio. Il meccanismo di finanziamento relativo al funzionamento del sistema internazionale eTIR a livello dell'ECE è deciso e approvato dal comitato amministrativo.

Nota esplicativa relativa all'articolo 11, paragrafo 3

11.11.3 Se necessario, le Parti contraenti possono decidere di finanziare i costi operativi del sistema internazionale eTIR mediante un importo per trasporto TIR. In tali casi le Parti contraenti decidono la data opportuna per introdurre meccanismi di finanziamento alternativi e le relative modalità. Il bilancio richiesto è elaborato dall'ECE, esaminato dall'organo di attuazione tecnica e approvato dal comitato amministrativo.

Articolo 12

Gestione del sistema internazionale eTIR

1. L'ECE adotta le disposizioni opportune per la conservazione e l'archiviazione dei dati nel sistema internazionale eTIR per un periodo minimo di 10 anni.

2. Tutti i dati conservati nel sistema internazionale eTIR possono essere utilizzati dall'ECE per conto degli organi competenti della presente convenzione ai fini dell'estrazione di statistiche aggregate.

3. Le autorità competenti delle Parti contraenti sul cui territorio è effettuato un trasporto TIR nell'ambito del regime eTIR che diviene oggetto di un procedimento amministrativo o giudiziario riguardante l'obbligo di pagamento della persona o delle persone direttamente responsabili o dell'associazione garante nazionale possono chiedere all'ECE e ottenere, a fini di verifica, le informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR relative alla controversia in esame. Tali informazioni possono essere adottate come elementi di prova nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali.

4. In casi diversi da quelli specificati nel presente articolo è vietata la diffusione o la divulgazione di informazioni conservate nel sistema internazionale eTIR a persone o entità non autorizzate.

Articolo 13

Pubblicazione dell'elenco di uffici doganali in grado di gestire operazioni eTIR


Le autorità competenti provvedono affinché l'elenco degli uffici doganali di partenza, di passaggio e di destinazione abilitati a compiere operazioni TIR nell'ambito del regime eTIR sia in ogni momento esatto e aggiornato nella banca dati elettronica per gli uffici doganali abilitati, costituita e gestita dalla commissione esecutiva TIR.

Articolo 14

Requisiti giuridici relativi alla comunicazione di dati a norma dell'allegato 10 della convenzione TIR

I requisiti giuridici per la comunicazione di dati di cui all'allegato 10, paragrafi 1, 3 e 4, della presente convenzione, sono considerati soddisfatti mediante l'applicazione del regime eTIR.

20CE0595



DECISIONE (UE) 2020/144 DEL CONSIGLIO

del 3 febbraio 2020

relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 3, e l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

viste le proposte presentate dai governi spagnolo e finlandese,


considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 300, paragrafo 3, del trattato prevede che il Comitato delle regioni sia composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) L'articolo 305 del trattato prevede che i membri del Comitato delle regioni nonché un numero uguale di supplenti siano nominati dal Consiglio per un periodo di cinque anni conformemente alle proposte presentate da ciascuno Stato membro.
- (3) Dato che il mandato dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni è terminato il 25 gennaio 2020, è opportuno procedere alla nomina di nuovi membri e supplenti.
- (4) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ⁽²⁾. Tale decisione nomina, per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025, i membri e i supplenti proposti dai governi ceco, danese, estone, cipriota, lettone, lussemburghese, neerlandese, austriaco, rumeno, sloveno, slovacco e svedese. La decisione (UE) 2019/2157 nomina altresì, per lo stesso periodo, tre membri proposti dal governo belga, 21 membri e 20 supplenti proposti dal governo tedesco, 8 membri e 8 supplenti proposti dal governo irlandese, 16 membri e 16 supplenti proposti dal governo spagnolo, 10 membri e 14 supplenti proposti dal governo italiano, 4 membri e 4 supplenti proposti dal governo maltese e 8 membri e 8 supplenti proposti dal governo finlandese. I membri e i supplenti per i quali il Consiglio non ha ricevuto proposte dal rispettivo Stato membro prima del 15 novembre 2019 non hanno potuto essere inclusi nella decisione (UE) 2019/2157.
- (5) Il 20 gennaio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/102 ⁽³⁾. Tale decisione nomina per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 i membri e i supplenti proposti dai governi greco, francese, croato, lituano, ungherese e portoghese, nonché quattro membri e quattro supplenti proposti dal governo belga, un membro proposto dal governo bulgaro, un membro e un supplente proposti dal governo irlandese, un membro e un supplente proposti dal governo spagnolo, 14 membri e 10 supplenti proposti dal governo italiano e 21 membri e 20 supplenti proposti dal governo polacco. I membri e i supplenti per i quali il Consiglio non ha ricevuto proposte dai rispettivi Stati membri prima del 20 dicembre 2019 non hanno potuto essere inclusi nella decisione (UE) 2020/102.

⁽¹⁾ GU L 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio del 10 dicembre 2019 relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20, del 24.1.2020, pag. 2).



- (6) La Spagna e la Finlandia e la Spagna hanno presentato i rispettivi candidati per i rimanenti seggi di membri e di supplenti. Tali membri e supplenti dovrebbero essere nominati per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. La presente decisione dovrebbe pertanto applicarsi retroattivamente dal 26 gennaio 2020.
- (7) La nomina degli altri membri e supplenti per i quali non siano state ancora comunicate proposte al Consiglio seguirà in data successiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominate al Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025:

- quali membri, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato I;
- quali supplenti, le persone incluse nell'elenco per Stato membro riportato nell'allegato II.


Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 26 gennaio 2020.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2020

Per il Consiglio
La presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ



ALLEGATO I

ПРИЛОЖЕНИЕ I - ANEXO I - PŘÍLOHA I - BILAG I - ANHANG I - I LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ANNEX I - ANNEXE I - PRILOG I - ALLEGATO I - I PIELIKUMS - I PRIEDAS - I MELLÉKLET - ANNESS I - BIJLAGE I - ZAŁĄCZNIK I - ANEXO I - ANEXA I - PRÍLOHA I - PRILOGA I - LIITE I - BILAGA I

Членове/Miembros/Členové/Medlemmer/Mitglieder/Liikmed/Mέλη/ Members/Membres/ Članovi/Membri/Locekļi/Nariai/Ta-gok/Membri/Leden/ Członkowie/Membros/Membri/Členovia/Člani/Jäsenet/Ledamöter

ESPAÑA

Mr Jorge Antonio AZCÓN NAVARRO

Member of a Local Executive: *Ayuntamiento de Zaragoza*

Mr Abel Ramón CABALLERO ÁLVAREZ

Member of a Local Executive: *Ayuntamiento de Vigo (Pontevedra)*

Mr Juan ESPADAS CEJAS

Member of a Local Executive: *Ayuntamiento de Sevilla*


Mr José María GARCÍA URBANO

Member of a Local Executive: *Ayuntamiento de Estepona (Málaga)*

SUOMI

Mr Bert HÄGGBLUM

Member of a Regional Assembly: *the Parliament of Åland*



ALLEGATO II

ПРИЛОЖЕНИЕ II - ANEXO II - PŘÍLOHA II - BILAG II - ANHANG II - II LISA - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ANNEX II - ANNEXE II - PRILOG II - ALLEGATO II - II PIELIKUMS - II PRIEDAS - II. MELLÉKLET - ANNESS II - BIJLAGE II - ZAŁĄCZNIK II - ANEXO II - ANEXA II - PRÍLOHA II - PRILOGA II - LIITE II - BILAGA II

Заместник-членове/Suplentes/Náhradníci/Suppleanter/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Alternate members/Suppléants/Zamjenici članova/Supplenti/Aizstājēji/Pakaitiniai nariai/Póttagok/Membri Supplenti/Plaatsvervangers/Zastępcy członków/Suplentes/Supleanți/Náhradníci/Nadomestni člani/Varajäsenet/Suppleanter

ESPAÑA

Mr José Francisco BALLESTA GERMÁN

Member of a Local Executive: *Ayuntamiento de Murcia*

Mr Manuel GARCÍA FÉLIX

Member of a Local Executive: *Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva)*

Mr Carlos MARTÍNEZ MÍNGUEZ

Member of a Local Executive: *Ayuntamiento de Soria*

Ms Lidia MUÑOZ CÁCERES


Member of a Local Executive: *Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)*

SUOMI

Ms Annette BERGBO

Member of a Regional Assembly: *the Parliament of Åland*

20CE0596



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/145 DELLA COMMISSIONE**del 3 febbraio 2020****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la trasmissione di rapporti e informazioni alla Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale e che abroga il regolamento (CE) n. 2791/1999 ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 9 e 11,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1236/2010 stabilisce alcune misure specifiche di controllo per monitorare le attività di pesca dell'Unione nella zona di regolamentazione della Commissione per la pesca nell'Atlantico nordorientale (NEAFC). Le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) In conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, gli Stati membri provvedono affinché i rapporti e i dati trasmessi al segretariato della NEAFC siano conformi ai formati di scambio e ai sistemi di comunicazione dei dati definiti a norma dell'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione.
- (3) In occasione della sua riunione annuale del 2018 la NEAFC ha approvato un nuovo sistema elettronico di dichiarazione per la comunicazione dei dati tra le parti contraenti e il segretariato della NEAFC, basato sulla norma UN/FLUX ⁽³⁾. La NEAFC ha deciso che l'Unione europea sarà la sua prima parte contraente ad attuare il nuovo sistema elettronico di dichiarazione. Dopo che la Commissione avrà comunicato al segretariato della NEAFC di essere pronta ad avviare l'attuazione del nuovo sistema di dichiarazione e dopo che la NEAFC avrà stabilito che sono stati portati a termine i preparativi tecnici per l'uso della norma UN/FLUX, la NEAFC deciderà una data a partire dalla quale la nuova norma diventerà applicabile per gli scambi di dati. Il nuovo sistema di dichiarazione sarà utilizzato inizialmente tra l'Unione europea e il segretariato della NEAFC, mentre le altre parti contraenti lo attueranno, al più tardi, entro due anni dalla sua entrata in vigore.
- (4) L'attuazione del nuovo sistema di dichiarazione richiede un lavoro preparatorio a livello tanto della Commissione quanto degli Stati membri. È pertanto necessario, per evitare indebiti ritardi nell'attuazione del nuovo sistema di dichiarazione, definire la data entro la quale gli Stati membri interessati dovrebbero essere in grado di attuare i nuovi formati di scambio e i nuovi sistemi di comunicazione dei dati.
- (5) La Commissione comunicherà agli Stati membri la data di avvio del periodo di attuazione del nuovo sistema elettronico di dichiarazione dopo che la NEAFC avrà adottato una decisione in merito.

⁽¹⁾ GUL 348 del 31.12.2010, pag. 17.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 della Commissione, del 23 maggio 2012, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1236/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce un regime di controllo e di coercizione applicabile nella zona della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nordorientale (GUL 136 del 25.5.2012, pag. 41).

⁽³⁾ Relazione sulla 37ª riunione annuale della NEAFC (13-16 novembre 2018), punto 12.7.



- (6) Occorre pertanto modificare il regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) n. 433/2012 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Comunicazione al segretariato della NEAFC

1. I formati per lo scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1236/2010, da utilizzare per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC, continuano a essere conformi alle norme generali fissate nell'allegato X del presente regolamento fino alla data indicata al paragrafo 3; i codici corrispondenti da utilizzare nelle comunicazioni con il segretariato della NEAFC sono quelli indicati nell'allegato XI.
2. Gli Stati membri completano entro il 1° novembre 2020 tutti i preparativi tecnici necessari per consentire l'utilizzo dei seguenti formati di scambio di dati e sistemi di comunicazione dei dati per la trasmissione di rapporti e informazioni al segretariato della NEAFC:
 - a) il formato ai fini dello scambio di dati relativi al giornale di pesca, alla notifica preliminare, alla dichiarazione di trasbordo e alla dichiarazione di sbarco è l'XSD del campo attività di pesca, sulla base della norma UN/FLUX P1000-3. Lo scambio di dati è conforme al documento di attuazione FLUX sulle attività di pesca adottato dalla NEAFC;
 - b) il formato per la comunicazione dei dati del sistema di controllo dei pescherecci è l'XSD del campo posizione del peschereccio, sulla base della norma UN/FLUX P1000-7. Lo scambio di dati è conforme al documento di attuazione FLUX sulla posizione del peschereccio adottato dalla NEAFC.
3. Gli Stati membri utilizzano i formati di scambio di dati e i sistemi di comunicazione dei dati di cui al paragrafo 2 a decorrere dalla data che sarà comunicata dalla Commissione a seguito della decisione adottata in merito dalla NEAFC. Gli scambi di dati sono conformi ai documenti di attuazione FLUX adottati dalla NEAFC.
4. In deroga a quanto stabilito ai paragrafi 1 e 3, gli Stati membri possono utilizzare il formato di scambio di dati di cui al paragrafo 2, lettera b), per comunicare i dati relativi al sistema di controllo dei pescherecci a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la data a partire dalla quale sarà utilizzato il nuovo formato di scambio di dati.».


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/146 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2020

recante modifica del regolamento (UE) n. 333/2010, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e del regolamento (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda le autorizzazioni del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) è stato autorizzato come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati dal regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione ⁽²⁾, a scrofe, suinetti lattanti e cani dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione ⁽³⁾, a suini da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione ⁽⁴⁾, a galline ovaiole e pesci ornamentali dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione ⁽⁵⁾, a polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione ⁽⁶⁾ e a pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna dal regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (3) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il 31 agosto 2018 Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office, ha presentato una domanda in cui proponeva di modificare il tenore minimo dell'additivo destinato a polli da ingrasso passando dalla concentrazione autorizzata di 5×10^8 CFU/kg di mangime a una concentrazione di 3×10^8 CFU/kg di mangime. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi. La Commissione ha trasmesso tale domanda all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»).
- (4) Nel parere del 22 gennaio 2019 ⁽⁸⁾ l'Autorità ha concluso che il tenore minimo ridotto dell'additivo con una concentrazione di 3×10^8 CFU/kg di mangime può essere efficace nei polli da ingrasso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 333/2010 della Commissione, del 22 aprile 2010, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) quale additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (GU L 102 del 23.4.2010, pag. 19).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 della Commissione, del 13 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a scrofe, suinetti lattanti e cani (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 41).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 della Commissione, del 30 luglio 2018, relativo all'autorizzazione del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 194 del 31.7.2018, pag. 137).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 della Commissione, dell'8 giugno 2016, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Bacillus subtilis* (C-3102) (DSM 15544) come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole e pesci ornamentali (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.) e che modifica i regolamenti (CE) n. 1444/2006, (UE) n. 333/2010 e (UE) n. 184/2011 per quanto riguarda il titolare dell'autorizzazione (GU L 152 del 9.6.2016, pag. 7).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 della Commissione, del 28 maggio 2019, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus subtilis* DSM 15544 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1444/2006 (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office) (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 60).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 184/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, relativo all'autorizzazione ad impiegare il *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) come additivo per mangimi di pollastre destinate alla deposizione di uova, tacchini, specie avicole minori, altri uccelli ornamentali e selvaggina di penna (titolare dell'autorizzazione Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office) (GU L 53 del 26.2.2011, pag. 33).

⁽⁸⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5605.



- (5) A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il 26 marzo 2019 Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office, ha presentato una domanda in cui proponeva di modificare il nome del suo rappresentante. Il richiedente ha affermato che Pen & Tec Consulting S.L.U. deve essere considerato il suo rappresentante nell'Unione per l'additivo. La domanda era corredata dei pertinenti dati giustificativi.
- (6) Tale proposta di modifica dei termini dell'autorizzazione è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione dell'additivo in questione. L'Autorità è stata informata della domanda.
- (7) La valutazione delle domande in questione dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (8) È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 333/2010, il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e il regolamento (UE) n. 184/2011.
- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio in cui le scorte esistenti del preparato di *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possano continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 333/2010

Il regolamento (UE) n. 333/2010 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.».

Articolo 2

Modifiche del regolamento (UE) n. 184/2011

Il regolamento (UE) n. 184/2011 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.».

Articolo 3

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2016/897

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/897 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd.» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.».



Articolo 4

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.».

Articolo 5

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione europea da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.».

Articolo 6

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/893

Il regolamento (UE) 2019/893 è così modificato:

- 1) nel titolo, i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata nell'Unione da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.»;
- 2) nella seconda colonna dell'allegato, «Nome del titolare dell'autorizzazione», i termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd., rappresentata da Asahi Calpis Wellness Co. Ltd. Europe Representative Office» sono sostituiti dai termini «Asahi Calpis Wellness Co. Ltd, rappresentata nell'Unione europea da Pen & Tec Consulting S.L.U.».
- 3) nella settima colonna, «Tenore minimo», l'espressione « 5×10^8 » è sostituita da « 3×10^8 ».

Articolo 7

Misure transitorie

La sostanza *Bacillus subtilis* C-3102 (DSM 15544) di cui al regolamento (UE) n. 333/2010, al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2312, al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1081, al regolamento di esecuzione (UE) 2016/897, al regolamento di esecuzione (UE) 2019/893 e al regolamento (UE) n. 184/2011 e le premiscele contenenti tale sostanza e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 24 febbraio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 24 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE0598



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/147 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe (al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti) e vacche da latte e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) L'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (3) In conformità alla direttiva 70/524/CEE il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (precedentemente *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47) è stato autorizzato, per un periodo illimitato, dal regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione ⁽³⁾ come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, dal regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione ⁽⁴⁾ come additivo per mangimi destinati a scrofe e dal regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione ⁽⁵⁾ come additivo per mangimi destinati a vacche da latte. Tale preparato è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, è stata presentata una domanda di rivalutazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 (precedentemente *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47) come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, scrofe e vacche da latte. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) Nel parere del 22 gennaio 2019 ⁽⁶⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha ritenuto che l'additivo può migliorare i parametri produttivi nei suinetti svezzati e nelle scrofe al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti. Ha inoltre concluso che, in due studi, l'additivo ha avuto un effetto positivo sulle prestazioni delle vacche da latte. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) Poiché l'additivo ha già dimostrato la capacità di migliorare i parametri produttivi in altri ruminanti da latte, ossia capre da latte, pecore da latte e bufale da latte, si è ritenuto che i risultati dei due studi *in vivo* forniti soddisfino le condizioni per la dimostrazione dell'efficacia per le vacche da latte.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.


⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 2148/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, concernente l'autorizzazione permanente e l'autorizzazione provvisoria di taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nell'alimentazione degli animali (GU L 370 del 17.12.2004, pag. 24).

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 1288/2004 della Commissione, del 14 luglio 2004, relativo all'autorizzazione permanente di taluni additivi e all'autorizzazione temporanea di un nuovo impiego di un additivo già autorizzato nell'alimentazione per animali (GU L 243 del 15.7.2004, pag. 10).

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1811/2005 della Commissione, del 4 novembre 2005, relativo alle autorizzazioni provvisorie e permanenti di alcuni additivi nei mangimi nonché all'autorizzazione provvisoria di nuovi impieghi di un additivo già autorizzato nei mangimi (GU L 291 del 5.11.2005, pag. 12).

⁽⁶⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5600.



- (7) La valutazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-4407 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (8) In seguito al rilascio di una nuova autorizzazione a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003, è opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 2148/2004, (CE) n. 1288/2004 e (CE) n. 1811/2005.
- (9) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni stabilite in tale allegato.

Articolo 2

Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 2148/2004, la voce E 1702 relativa al *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 è soppressa.

Articolo 3

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1288/2004, la voce E 1702 relativa al *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 è soppressa.

Articolo 4

Nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1811/2005, la voce E 1702 relativa al *Saccharomyces cerevisiae* NCYC Sc 47 è soppressa.

Articolo 5

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 24 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 24 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.


Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2020


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4b1702	S.I. Lesaffre	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCMI-4407	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCMI-4407 con un tenore minimo di 5×10^9 CFU/g di additivo</p> <p>Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule vitali di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCMI-4407</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).</p> <p>Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) CEN/TS 15790:2008.</p>	<p>Suineti (svezzati)</p> <p>Scrofe</p> <p>Vacche da latte</p>	—	5×10^9	4×10^8	<p>Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico.</p> <p>L'additivo è impiegato nei mangimi destinati alle scrofe al fine di ottenere benefici per i suinetti lattanti.</p> <p>Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	24.2.2030

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/food-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/148 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione del cloridrato di robenidina (Robenz 66G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1800/2004 (titolare dell'autorizzazione Zoetis SA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) Il preparato di cloridrato di robenidina (Robenz 66G) è stato autorizzato, a norma della direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione ⁽³⁾. Tale preparato è stato iscritto successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda di rivalutazione del cloridrato di robenidina (Robenz 66G) come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «coccidiostatici e istomonostatici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 24 gennaio 2019 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il cloridrato di robenidina (Robenz 66G) non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla salute umana o sull'ambiente. L'Autorità ha ritenuto che l'additivo può essere efficace per il controllo della coccidiosi nei polli da ingrasso. L'Autorità ha ritenuto necessario un monitoraggio successivo all'immissione sul mercato dell'*Eimeria* spp., preferibilmente durante la seconda parte del periodo di autorizzazione. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del cloridrato di robenidina (Robenz 66G) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, concernente l'autorizzazione per dieci anni dell'additivo «Cycostat 66G» nei mangimi, appartenente al gruppo dei coccidiostatici e altre sostanze medicamentose (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5613.



- (6) Alla luce di tale rivalutazione, è opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1800/2004.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria di additivi «coccidiostatici e istomonostatici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione degli animali alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1800/2004 è così modificato:

- 1) l'articolo 2 è soppresso;
- 2) l'allegato è soppresso.

Articolo 3

Il preparato specificato nell'allegato e i mangimi contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 25 agosto 2020 in conformità delle norme applicabili prima del 25 febbraio, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.


Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi di residui (LMR) nei pertinenti alimenti di origine animale
						mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso d'umidità del 12 %				
Categoria di additivi: Coccidiostatici e istomonostatici										
5a758	Zoetis SA	Cloridrato di robenidina (Robenz 66G)	<p>Composizione dell'additivo Cloridrato di robenidina: 66 g/kg Lignosolfonato: 40 g/kg Solfato di calcio biidrato: 894 g/kg</p> <p>Sostanza attiva Cloridrato di robenidina, $C_{15}H_{13}Cl_2N_5HCl$, 1,3-bis[(p-clorobenzilidene)amino]guanidina cloridrato (97 %) Numero CAS: 25875-50-7, Impurità associate: — N,N,N'-tris[(p-clorobenzilidene)amino]guanidina (TRIS): $\leq 0,5\%$ — bis-(4-p-clorobenzilidene)idrazina (AZIN) $\leq 0,5\%$ — impurità sconosciute $\leq 1\%$ (singola impurità sconosciuta $\leq 0,2\%$).</p> <p>Metodo di analisi (*) Per la quantificazione del tenore di cloridrato di robenidina nell'additivo per mangimi e nelle premisce: cromatografia liquida ad alta prestazione con rilevazione UV (HPLC-UV). Per la quantificazione del cloridrato di robenidina nei mangimi: cromatografia liquida ad</p>	Polli da ingrasso	-	36	36	<p>1. Uso dell'additivo vietato almeno cinque giorni prima della macellazione.</p> <p>2. L'additivo è incorporato nei mangimi composti sotto forma di premiscela.</p> <p>3. L'additivo non va mescolato con altri coccidiostatici.</p> <p>4. Il titolare dell'autorizzazione attua programmi di monitoraggio successivo all'immissione sul mercato per la resistenza ai batteri e all'<i>Eimeria</i> spp.</p> <p>5. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premisce. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premisce devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p>	25 febbraio 2030	<p>800 µg di cloridrato di robenidina/kg di fegato (peso umido).</p> <p>350 µg di cloridrato di robenidina/kg di rene (peso umido).</p> <p>200 µg di cloridrato di robenidina/kg di tessuto muscolare (peso umido).</p> <p>1300 µg cloridrato di robenidina/kg di tessuto cutaneo/adiposo (peso umido).</p>



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore massimo		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	Limiti massimi di residui (LMR) nei pertinenti alimenti di origine animale
						Tenore minimo	mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso d'umidità del 12 %			
			<p>alta prestazione con rilevazione UV (HPLC-UV) — regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione.</p> <p>Per la quantificazione del cloridrato di robenidina nei tessuti: cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con spettrometro di massa a triplo quadrupolo (RP-HPLC-MS/MS) o metodi equivalenti conformi ai requisiti stabiliti dalla decisione 2002/657/CE della Commissione.</p>							

(†) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eur/food-additives/evaluation-reports>.

20CE0600



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/149 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ad agnelli e cavalli e recante abrogazione dei regolamenti (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 910/2009 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell'Unione da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Il *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati agli agnelli dal regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione ⁽²⁾ e come additivo per mangimi destinati ai cavalli dal regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione ⁽³⁾.
- (3) Il titolare di tale autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ad agnelli e cavalli, chiedendo che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 26 febbraio 2019 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha concluso che, alle condizioni d'uso autorizzate, il *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 continua ad essere sicuro per gli animali bersaglio, i consumatori, gli utilizzatori e l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è considerato irritante per gli occhi. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi.
- (5) La valutazione del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 910/2009.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale le scorte esistenti del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1293/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, concernente l'autorizzazione di un nuovo impiego del *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 (Levucell SC20 e Levucell SC10 ME) come additivo per mangimi (GU L 340 del 19.12.2008, pag. 38).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 910/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 come additivo per mangimi destinati ai cavalli (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell'Unione da Lallemand SAS) (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 7).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2019;17(3):5639.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» nonché al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» quando destinato ad agnelli e al gruppo funzionale «promotori della digestione» quando destinato a cavalli, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 1293/2008 e (CE) n. 910/2009 sono abrogati.

Articolo 3

Il *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 di cui al regolamento (CE) n. 910/2009, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 25 febbraio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 25 febbraio 2020, possono continuare ad essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.


Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO


Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4b1711	Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 con un tenore minimo di: — 1×10^{10} CFU/g di additivo (forma rivestita); — 2×10^{10} CFU/g di additivo (forma non rivestita). <i>Caratterizzazione della sostanza attiva</i> Cellule vitali di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077. <i>Metodo di analisi</i> (!) Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009). Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) (CEN/TS 15790:2008).	Cavalli	-	$3,0 \times 10^9$	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi.	25.2.2030

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4b1711	Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077 con un tenore minimo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — 1 x 10¹⁰ CFU/g di additivo (forma rivestita); — 2 x 10¹⁰ CFU/g di additivo (forma non rivestita). <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Cellule vitali di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1077.</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Conteggio: metodo di inclusione su piastra con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009).</p> <p>Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) (CEN/TS 15790:2008).</p>	Agnelli	-	3,0 × 10 ⁹		<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e di stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative appropriate al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi.</p>	25.2.2030

Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/150 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e per la riproduzione e specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione Andrés Pinaluba SA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 12056. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 12056 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova e specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 2 aprile 2019 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 12056 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'additivo è un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori degli additivi. Essa ha concluso che l'additivo può migliorare l'utilizzo del fosforo. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta da *Komagataella phaffii* CGMCC 12056 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato descritto nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ EFSA Journal 2019; 17(4):5692.




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a31	Andrés Pintaluba SA.	6-fitasi EC 3.1.3.2.6	Composizione dell'additivo Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.2.6) prodotto da <i>Komagataella phaffii</i> CGMCC 12056, con un'attività minima di: forma solida: 20 000 U (/)g forma liquida: 20 000 U/ml Caratterizzazione della sostanza attiva 6-fitasi prodotta da <i>Komagataella phaffii</i> CGMCC 12056 Metodo di analisi ⁽¹⁾ Per la quantificazione dell'attività della fitasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.4. Per la quantificazione dell'attività della fitasi nelle premiscele: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - VDLUFA 27.1.3. Per la quantificazione dell'attività della fitasi negli alimenti per animali: metodo colorimetrico basato sulla reazione enzimatica della fitasi sul fitato - EN ISO 30024.	Polli da ingrasso Pollastre allevate per la produzione di uova o per la riproduzione Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione	-	250 U		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Al fine di evitare i potenziali rischi per gli utilizzatori derivanti dall'uso dell'additivo e delle premiscele, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative appropriate. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	25 febbraio 2030

(1) 1 unità è la quantità di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico al minuto dal fitato, a pH 5,5 e a 37 °C.

(2) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/151 DELLA COMMISSIONE

del 4 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, tutte le specie avicole, tutte le specie di pesci e tutti i crostacei e che abroga i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata nell'Unione europea da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Il *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 (precedentemente *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M) è stato autorizzato per dieci anni come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi dal regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione ⁽²⁾, a suinetti svezati dal regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione ⁽³⁾, a galline ovaiole dal regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione ⁽⁴⁾, a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi dal regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione ⁽⁵⁾, a suinetti svezati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso dal regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione ⁽⁶⁾ e a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2299 della Commissione ⁽⁷⁾.
- (3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, il titolare dell'autorizzazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 come additivo per mangimi ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione per i polli da ingrasso, le specie avicole minori da ingrasso, le galline ovaiole, le specie avicole minori ovaiole, i suinetti svezati, i suini da ingrasso, i suini di specie minori (svezati e da ingrasso), tutti i pesci e i gamberi e una domanda di una nuova autorizzazione per le pollastre allevate per la produzione di uova e i polli allevati per la riproduzione, gli uccelli ornamentali e gli altri uccelli non destinati alla produzione di alimenti, i tacchini da ingrasso, i tacchini allevati per la riproduzione, i tacchini da riproduzione, i polli da riproduzione, le specie avicole minori correlate, gli altri uccelli ornamentali e non destinati alla produzione di alimenti, i suinetti lattanti, le specie suine minori correlate e tutti i crostacei, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 911/2009 della Commissione, del 29 settembre 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a salmonidi e gamberi (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG), (GU L 257 del 30.9.2009, pag. 10).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1120/2010 della Commissione, del 2 dicembre 2010, relativo all'autorizzazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezati (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG), (GU L 317 del 3.12.2010, pag. 12).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 212/2011 della Commissione, del 3 marzo 2011, relativo all'autorizzazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati alle galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG) (GU L 59 del 4.3.2011, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 95/2013 della Commissione, del 1° febbraio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato a base di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per i mangimi destinati a tutti i tipi di pesci ad eccezione dei salmonidi (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG) (GU L 33 del 2.2.2013, pag. 19).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 della Commissione, del 6 maggio 2013, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi da utilizzare nell'acqua potabile per suinetti svezati, suini da ingrasso, galline ovaiole e polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG) (GU L 125 del 7.5.2013, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2299 della Commissione, del 12 dicembre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, suini di specie minori (svezati e da ingrasso), polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso e specie avicole minori destinate alla produzione di uova, nonché all'autorizzazione di tale additivo per mangimi da impiegare nell'acqua potabile e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2036/2005, (CE) n. 1200/2005 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 413/2013 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 329 del 13.12.2017, pag. 33).



- (4) Nei pareri del 2 aprile 2019 ⁽⁶⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui il *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 è considerato sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori dei prodotti ottenuti da animali alimentati con l'additivo e per l'ambiente. Ha inoltre concluso che esiste la possibilità che gli utilizzatori siano esposti alla sostanza per inalazione e che non è stato possibile trarre alcuna conclusione sui rischi potenziali di irritazione della cute e degli occhi e di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. Ha inoltre concluso che l'additivo è efficace per le pollastre allevate per la produzione di uova, i polli allevati per la riproduzione, i polli da riproduzione, i tacchini e le specie avicole minori allevati per la produzione di uova/per la riproduzione e da riproduzione, i suinetti lattanti, le specie suine minori da riproduzione e da ingrasso e tutti i crostacei.
- (5) La valutazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del *Pediococcus acidilactici* CNCM I-4622 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare i regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale» per tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe, e tutti gli uccelli, e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici» per tutti i pesci e tutti i crostacei, è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

I regolamenti (CE) n. 911/2009, (UE) n. 1120/2010 e (UE) n. 212/2011 nonché i regolamenti di esecuzione (UE) n. 95/2013, (UE) n. 413/2013 e (UE) 2017/2299 sono abrogati.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


⁽⁶⁾ EFSA Journal 2019; 17(4):5691 ed EFSA Journal 2019; 17(5):5690.



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						1 x 10 ⁹	-		5 x 10 ⁸	-		
4d1712	Danstar Ferment AG, rappresentata nell'Unione europea da Lallemand SAS	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	<p>Composizione dell'additivo Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g</p> <p>Forma solida rivestita e non rivestita</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622</p> <p>Metodo di analisi (*) Conteggio della sostanza attiva nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi e nell'acqua: metodo di semina per spalmamento con utilizzo di MRS agar (EN 15786:2009)</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)</p>	Tutte le specie suine da ingrasso e da riproduzione, escluse le scrofe	-	1 x 10 ⁹	-	5 x 10 ⁸	-	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Se l'additivo è utilizzato nell'acqua di abbeveraggio è necessario assicurarne la dispersione omogenea.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p>	25 febbraio 2030	

Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.



Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	CFU/l di acqua di abbeveraggio				
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (promotori della crescita).											
4d1712	Danstar Ferment AG, rappresentata nell'Unione europea da Lallemand SAS	<i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622	<p>Composizione dell'additivo Preparato di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622 contenente almeno 1×10^{10} CFU/g</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Pediococcus acidilactici</i> CNCM I-4622</p> <p>Metodo di analisi Conteggio della sostanza attiva nell'additivo per mangimi, nelle premiscele, nei mangimi e nell'acqua: metodo di semina per spalmamento con utilizzo di MRS agar (EN 15786:2009)</p> <p>Identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)</p>	Tutte le specie di pesci Tutti i crostacei	-	1×10^6	-	-	-	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'additivo è utilizzato soltanto nei mangimi solidi.</p> <p>3. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale.</p>	

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/152 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2020

che vieta alla Romania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin o imidacloprid per l'uso su *Brassica napus* contro *Phyllotreta* spp o *Psylliodes* spp

[notificata con il numero C(2020) 458]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione⁽²⁾ ha modificato le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, che rientrano nella classe dei neonicotinoidi. L'articolo 2 di tale regolamento ha vietato la vendita e l'uso delle sementi di alcune colture conciate con prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, fatta eccezione per le sementi usate in serra. Di conseguenza gli Stati membri hanno dovuto modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
- (2) Dal 28 febbraio 2014 la Romania ha concesso ripetutamente autorizzazioni di emergenza relative alla concia di sementi e alla vendita e alla semina di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive in base alla deroga per situazioni di emergenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali autorizzazioni di emergenza sono state debitamente notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (3) In data 20 marzo 2017 la Romania ha notificato alla Commissione quattro autorizzazioni di emergenza in vigore dal 1° febbraio 2017 al 16 maggio 2017 per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imidacloprid (NUPRID AL 600 FS e Seedoprid 600 FS), tiametoxam (Cruiser 350 FS) e clothianidin (PONCHO 600 FS) per l'uso su *Helianthus annuus* e *Zea mays* contro *Agriotes* spp e *Tanymecus dilaticollis*. Il 13 settembre 2017 la Romania ha notificato alla Commissione due autorizzazioni di emergenza in vigore dal 21 luglio 2017 al 16 ottobre 2017 per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imidacloprid (NUPRID AL 600 FS) e clothianidin (MODESTO 480 FS) per l'uso su *Brassica napus* contro *Phyllotreta* spp e *Psylliodes* spp.
- (4) In data 15 settembre 2017, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») di valutare le autorizzazioni di emergenza concesse da diversi Stati membri, tra cui la Romania, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, imidacloprid e tiametoxam per usi non più approvati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013, alla luce delle condizioni per le autorizzazioni di emergenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

(1) GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12).



- (5) Il 18 maggio 2018 la Romania ha nuovamente notificato autorizzazioni di emergenza per i prodotti fitosanitari MODESTO 480 FS e NUPRID AL 600 FS, contenenti le sostanze attive clothianidin e imidacloprid, per la concia di sementi e la semina di sementi conciate per l'uso su *Brassica napus* var *napobrassica* contro *Phyllotreta* spp e *Psylliodes* spp.
- (6) Per quanto riguarda le tre sostanze attive in questione, i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/783 ⁽³⁾, (UE) 2018/784 ⁽⁴⁾ e (UE) 2018/785 ⁽⁵⁾ della Commissione hanno confermato le restrizioni imposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013. Essi hanno limitato ulteriormente l'uso di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imidacloprid, clothianidin e tiametoxam, consentendone l'autorizzazione solo per gli usi come insetticidi in serre permanenti o per la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. Le colture così ottenute devono inoltre rimanere all'interno di una serra permanente durante il loro ciclo di vita completo.
- (7) Nella relazione tecnica preparata su richiesta della Commissione di cui al considerando 4 e pubblicata il 21 giugno 2018 ⁽⁶⁾, relativa alle sei combinazioni coltura/organismo nocivo per cui erano state concesse autorizzazioni di emergenza dalla Romania, l'Autorità ha concluso che per tre combinazioni coltura/organismo nocivo, ovvero *Brassica napus/Phyllotreta atra.*, *Brassica napus/Psylliodes chrysocephala*, e *Zea mays/Tanymecus dilaticollis*, esisteva un prodotto contenente una sostanza attiva alternativa autorizzata con la stessa modalità d'azione. Quattro prodotti tuttavia non coprivano solo la combinazione *Zea mays/Tanymecus dilaticollis*, per cui esisteva un'alternativa, ma erano utilizzati contemporaneamente per altre combinazioni coltura/organismo nocivo, ovvero *Zea mays/Agriotes* spp, *Helianthus annuus/Agriotes* spp e *Helianthus annuus/Tanymecus dilaticollis*, per cui non erano disponibili prodotti contenenti una sostanza alternativa.
- (8) Pertanto, sulla base della valutazione dell'Autorità, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non siano state rispettate in Romania per le autorizzazioni relative a MODESTO 480 FS, contenente la sostanza attiva clothianidin, e a NUPRID AL 600 FS, contenente la sostanza attiva imidacloprid, per l'uso per le combinazioni coltura/organismo nocivo *Brassica napus/Phyllotreta* spp e *Brassica napus/Psylliodes* spp in quanto tali autorizzazioni di emergenza riguardano una combinazione coltura/organismo nocivo per cui era stato autorizzato un altro prodotto contenente una sostanza attiva alternativa con la stessa modalità d'azione. I prodotti per la combinazione *Zea mays/Tanymecus dilaticollis*, per cui era stato autorizzato un altro prodotto contenente una sostanza attiva con la stessa modalità d'azione, trattavano anche un altro organismo nocivo per la stessa coltura per cui non erano disponibili alternative, e la Commissione ritiene pertanto accettabile l'uso di tali prodotti su *Zea mays*, in quanto non si dovrebbe incoraggiare, ove possibile, l'uso di più prodotti fitosanitari sulla stessa coltura per trattare organismi nocivi diversi.
- (9) Di conseguenza con lettera del 16 luglio 2018 la Commissione ha chiesto alla Romania di confermare che non avrebbe ripetuto la concessione di autorizzazioni di emergenza per i prodotti fitosanitari MODESTO 480 FS, contenente la sostanza attiva clothianidin, e NUPRID AL 600 FS, contenente la sostanza attiva imidacloprid, per l'uso sulle combinazioni coltura/organismo nocivo *Brassica napus/Phyllotreta* spp e *Brassica napus/Psylliodes* spp. Nella sua risposta del 18 settembre 2018 la Romania ha ritenuto che le rispettive autorizzazioni di emergenza fossero giustificate.
- (10) La Commissione ritiene necessario stabilire che la Romania non possa ripetere la concessione di autorizzazioni di emergenza per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin e/o imidacloprid per l'uso sulle combinazioni coltura/organismo nocivo *Brassica napus/Phyllotreta* spp, o *Brassica napus/Psylliodes* spp.
- (11) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Dato che è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


La Romania non può ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin o imidacloprid per l'uso su *Brassica napus* contro gli organismi nocivi *Phyllotreta* spp o *Psylliodes* spp.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

⁽⁶⁾ Pubblicazioni di supporto dell'EFSA 2018:EN-1416.



Articolo 2

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

20CE0604



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/153 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 2020

che vieta alla Lituania di ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiametoxam per l'uso sulla colza primaverile contro *Phyllotreta* spp e/o *Psylliodes* spp.

[notificata con il numero C(2020) 464]

(Il testo in lingua lituana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione⁽²⁾ ha modificato le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, che rientrano nella classe dei neonicotinoidi. L'articolo 2 di tale regolamento ha vietato la vendita e l'uso delle sementi di alcune colture conciate con prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze attive, fatta eccezione per le sementi usate in serra. Di conseguenza gli Stati membri hanno dovuto modificare o revocare le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.
- (2) Dal 26 febbraio 2016 la Lituania ha concesso ripetutamente autorizzazioni di emergenza relative alla concia di sementi e alla vendita e alla semina di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive in base alla deroga per situazioni di emergenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Tali autorizzazioni di emergenza sono state debitamente notificate alla Commissione e agli altri Stati membri.
- (3) Il 3 marzo 2017 la Lituania ha notificato alla Commissione due autorizzazioni di emergenza in vigore dal 1° marzo 2017 al 28 giugno 2017 per un prodotto fitosanitario contenente tiametoxam (CRUISER OSR) per l'uso sulla colza primaverile contro *Phyllotreta nemorum* e *Psylliodes chrysocephala* e per un prodotto fitosanitario contenente clothianidin (MODESTO) per l'uso sulla colza primaverile contro *Athalia rosae*, *Delia radicum*, *Phyllotreta* spp. e *Psylliodes* spp.
- (4) Il 15 settembre 2017, a norma dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Commissione ha chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") di valutare le autorizzazioni di emergenza concesse da diversi Stati membri, tra cui la Lituania, per prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clothianidin, imidacloprid e tiametoxam per usi non più approvati dal regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013, alla luce delle condizioni per le autorizzazioni di emergenza di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
- (5) Il 1° marzo 2018 la Lituania ha notificato nuovamente un'autorizzazione di emergenza per il prodotto CRUISER OSR, contenente la sostanza attiva tiametoxam, per la concia di sementi e la semina di sementi conciate, per l'uso sulla colza primaverile contro *Phyllotreta nemorum* e *Psylliodes chrysocephala*.

⁽¹⁾ GUL 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione, del 24 maggio 2013, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione delle sostanze attive clothianidin, tiametoxam e imidacloprid, e che vieta l'uso e la vendita di sementi conciate con prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive (GU L 139 del 25.5.2013, pag. 12).



- (6) Per quanto riguarda le tre sostanze attive in questione, i regolamenti di esecuzione (UE) 2018/783 ⁽³⁾, (UE) 2018/784 ⁽⁴⁾ e (UE) 2018/785 ⁽⁵⁾ della Commissione hanno confermato le restrizioni imposte dal regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013. Essi hanno limitato ulteriormente l'uso di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive imidacloprid, clothianidin e tiametoxam, consentendone l'autorizzazione solo per gli usi come insetticidi in serre permanenti o per la concia di sementi destinate a essere utilizzate soltanto in serre permanenti. Le colture così ottenute devono inoltre rimanere all'interno di una serra permanente durante il loro ciclo di vita completo.
- (7) Nella relazione tecnica preparata su richiesta della Commissione di cui al considerando 4 e pubblicata il 21 giugno 2018 ⁽⁶⁾, relativa alle quattro combinazioni coltura/organismo nocivo per cui erano state concesse autorizzazioni di emergenza dalla Lituania, l'Autorità ha concluso che per due combinazioni coltura/organismo nocivo, ovvero colza primaverile/*Phyllotreta* spp. e colza primaverile/*Psylliodes* spp., esisteva un prodotto contenente una sostanza attiva alternativa autorizzata con la stessa modalità d'azione. Un prodotto tuttavia non copriva solo le combinazioni colza primaverile/*Phyllotreta* spp. e colza primaverile/*Psylliodes* spp., per cui esisteva un'alternativa, ma era utilizzato contemporaneamente per altre combinazioni coltura/organismo nocivo, ovvero colza primaverile/*Athalia rosae* e colza primaverile/*Delia radicum*, per cui non erano disponibili prodotti contenenti una sostanza alternativa.
- (8) Pertanto, sulla base della valutazione dell'Autorità, la Commissione ritiene che le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009 non siano state rispettate in Lituania per CRUISER OSR, contenente la sostanza attiva tiametoxam, per l'uso per le combinazioni coltura/organismo nocivo colza primaverile/*Phyllotreta* spp. e colza primaverile/*Psylliodes* spp. in quanto tali autorizzazioni di emergenza riguardano una combinazione coltura/organismo nocivo per cui era stato autorizzato un altro prodotto contenente una sostanza attiva alternativa con la stessa modalità d'azione. Il prodotto per le combinazioni colza primaverile/*Athalia rosae* e colza primaverile/*Delia radicum*, per cui era stato autorizzato un altro prodotto contenente una sostanza attiva con la stessa modalità d'azione, trattava anche un altro organismo nocivo per la stessa coltura per cui non erano disponibili alternative, e la Commissione ritiene pertanto accettabile l'uso di tale prodotto sulla colza primaverile, in quanto non si dovrebbe incoraggiare, ove possibile, l'uso di più prodotti fitosanitari sulla stessa coltura per trattare organismi nocivi diversi.
- (9) Di conseguenza con lettera del 16 luglio 2018 la Commissione ha chiesto alla Lituania di confermare che non avrebbe ripetuto la concessione di autorizzazioni di emergenza per il prodotto fitosanitario CRUISER OSR, contenente la sostanza attiva tiametoxam, per l'uso sulle combinazioni coltura/organismo nocivo colza primaverile/*Phyllotreta* spp. e colza primaverile/*Psylliodes* spp. Nella sua risposta del 17 settembre 2018 la Lituania ha ritenuto che l'autorizzazione di emergenza fosse giustificata.
- (10) La Commissione ritiene necessario stabilire che la Lituania non possa ripetere la concessione di autorizzazioni di emergenza per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva clothianidin o tiametoxam per l'uso sulle combinazioni coltura/organismo nocivo colza primaverile/*Phyllotreta* spp. o colza primaverile/*Psylliodes* spp.
- (11) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Dato che è stato ritenuto necessario un atto di esecuzione, il presidente ha sottoposto il progetto di tale atto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Lituania non può ripetere la concessione di autorizzazioni a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009, per i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tiametoxam per l'uso sulla colza primaverile contro gli organismi nocivi *Phyllotreta* spp. o *Psylliodes* spp.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/783 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva imidacloprid (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 31).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/784 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva clothianidin (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 35).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/785 della Commissione, del 29 maggio 2018, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva tiametoxam (GU L 132 del 30.5.2018, pag. 40).

⁽⁶⁾ Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2018:EN-1421.




Articolo 2

La Repubblica di Lituania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione

20CE0605



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/154 DELLA COMMISSIONE**del 23 gennaio 2020****che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka»**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione ha esaminato la domanda della Norvegia del 25 novembre 2016 per la registrazione dell'indicazione geografica «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka».
- (2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019.
- (3) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (5) È pertanto opportuno registrare l'indicazione «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» come indicazione geografica.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

L'indicazione geografica «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione «Norsk Vodka»/«Norwegian Vodka».

⁽¹⁾ GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ GU C 241 del 17.7.2019, pag. 11.



Articolo 2


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

*Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

20CE0606



DECISIONE (PESC) 2020/155 DEL CONSIGLIO**del 24 ottobre 2019****relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 5 e 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,


vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 16 luglio 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/389/PESC ⁽¹⁾ relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR).
- (2) L'articolo 8 della decisione 2012/389/PESC stabilisce che lo status dell'EUCAP NESTOR e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUCAP NESTOR, dev'essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 del trattato sull'Unione europea e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- (3) Il 15 luglio 2012, in una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il primo ministro del governo federale provvisorio della Repubblica di Somalia ha confermato che i diritti e gli obblighi contenuti nell'accordo sullo status della missione Atalanta condotta dall'UE, concluso il 31 dicembre 2008, sarebbero stati applicabili anche all'EUCAP NESTOR, al suo personale, ai suoi locali e alle sue risorse.
- (4) Il 12 dicembre 2016, nella decisione (PESC) 2016/2240 ⁽²⁾, il Consiglio ha deciso che l'EUCAP NESTOR dovrebbe concentrarsi sull'assistenza alla Somalia nel rafforzamento della capacità di sicurezza marittima al fine di consentirle di applicare il diritto marittimo con maggiore efficacia. La decisione (PESC) 2016/2240 ha rinominato EUCAP NESTOR come EUCAP Somalia. Sembrava pertanto opportuna la conclusione di un accordo formale sullo status della missione con la Repubblica federale di Somalia specificamente per l'EUCAP Somalia.
- (5) Il 12 aprile 2018 il Consiglio ha adottato una decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con la Repubblica federale di Somalia per un accordo sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia).
- (6) Tra l'Unione e la Repubblica federale di Somalia è stato negoziato un accordo sullo status dell'EUCAP Somalia nella Repubblica federale di Somalia.
- (7) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,

⁽¹⁾ Decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 187 del 17.7.2012, pag. 40.)

⁽²⁾ Decisione (PESC) 2016/2240 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, che modifica la decisione 2012/389/PESC relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità marittime regionali nel Corno d'Africa (EUCAP NESTOR) (GU L 337 del 13.12.2016, pag. 18.).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) («accordo») è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2


Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 24 ottobre 2019

Per il Consiglio
La presidente
A.-K. PEKONEN



TRADUZIONE

ACCORDO

tra l'Unione europea e la Repubblica federale di Somalia sullo status della missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP SOMALIA)

L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA FEDERALE DI SOMALIA, in seguito denominata «Stato ospitante»,

dall'altra,

in seguito insieme denominate «Parti»,

TENUTO CONTO:


- della lettera datata 11 gennaio 2013 inviata dal primo ministro del governo federale della Repubblica di Somalia all'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
- della decisione 2012/389/PESC del Consiglio, del 16 luglio 2012, relativa alla missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia) ⁽¹⁾,
- che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da accordi internazionali e da altri strumenti che istituiscono tribunali internazionali, compreso lo Statuto della Corte penale internazionale,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Ambito d'applicazione e definizioni**

1. Il presente accordo si applica alla missione per lo sviluppo delle capacità dell'Unione europea in Somalia (EUCAP Somalia) e al suo personale.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio dello Stato ospitante.
3. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
 - a) «EUCAP Somalia» o «missione»: la missione dell'Unione europea per lo sviluppo delle capacità in Somalia (EUCAP Somalia), istituita dalla decisione 2012/389/PESC del Consiglio dell'Unione europea, compresi componenti, unità, quartier generale e personale della stessa dispiegati nel territorio dello Stato ospitante e assegnati all'EUCAP Somalia;
 - b) «capomissione»: il capomissione dell'EUCAP Somalia nominato dal Consiglio dell'Unione europea;
 - c) «Unione europea» o «UE»: gli organi permanenti dell'UE, nonché il relativo personale;
 - d) «Stato d'origine»: lo Stato membro dell'UE o il paese terzo che ha distaccato personale presso la missione;
 - e) «personale dell'EUCAP Somalia»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri dell'UE, dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), dalle istituzioni dell'UE e dai paesi terzi invitati dall'UE a partecipare all'EUCAP Somalia, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EUCAP Somalia, incaricato di preparare, sostenere e attuare la missione e il personale che viaggia su richiesta di uno Stato d'origine, un'istituzione dell'UE o il SEAE nel quadro della missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale assunto in loco;
 - f) «quartier generale»: il quartier generale dell'EUCAP Somalia a Mogadiscio;
 - g) «locali»: tutti gli edifici, le strutture, le installazioni e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività della missione, nonché per l'alloggio del personale dell'EUCAP Somalia;

⁽¹⁾ GU UE L 187 del 17.7.2012, pag. 40.



- h) «personale assunto in loco»: il personale che ha la cittadinanza dello Stato ospitante o che vi risiede in modo permanente;
- i) «corrispondenza ufficiale»: tutta la corrispondenza relativa all'EUCAP Somalia e alle sue funzioni;
- j) «fornitore»: la persona che fornisce all'EUCAP Somalia beni o servizi in relazione alle attività della missione;
- k) «mezzi dell'EUCAP Somalia»: le attrezzature, compresi i mezzi di trasporto, e i beni di consumo necessari all'EUCAP Somalia.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. L'EUCAP Somalia e il relativo personale rispettano le disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con gli obiettivi dell'EUCAP Somalia.
2. L'EUCAP Somalia è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nell'ambito del presente accordo. Lo Stato ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUCAP Somalia.
3. Il capomissione informa periodicamente il governo dello Stato ospitante del numero dei membri del personale dell'EUCAP Somalia presenti nel territorio dello Stato ospitante.

Articolo 3


Identificazione

1. Il personale dell'EUCAP Somalia è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento della missione che ha l'obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti dello Stato ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento della missione.
2. I veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto dell'EUCAP Somalia recano contrassegni d'identificazione o targhe o entrambi, distintivi dell'EUCAP Somalia, se le condizioni di sicurezza lo consentono. I facsimile di tali contrassegni e targhe sono forniti alle autorità competenti dello Stato ospitante.
3. L'EUCAP Somalia è autorizzata a esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale e altrove, da sola o assieme alla bandiera dello Stato ospitante, a seconda della decisione del capomissione. Le bandiere nazionali o insegne dei contingenti nazionali che costituiscono l'EUCAP Somalia possono essere esposte sui locali, sui veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto, e sulle uniformi dell'EUCAP Somalia, su decisione del capomissione.

Articolo 4

Attraversamento delle frontiere e circolazione nel territorio dello Stato ospitante

1. Il personale, i mezzi, i veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto dell'EUCAP Somalia attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali, nei porti marittimi e attraverso i corridoi aerei internazionali.
2. Lo Stato ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso del personale, dei mezzi, dei veicoli e di tutti gli altri mezzi di trasporto dell'EUCAP Somalia. Fatto salvo il controllo dei passaporti all'atto dell'ingresso nel territorio dello Stato ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EUCAP Somalia, in possesso della tessera di riconoscimento della missione o della prova provvisoria della partecipazione all'EUCAP Somalia, non è soggetto alle disposizioni regolamentari in materia di controlli e procedure doganali, visti e immigrazione, né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l'immigrazione nel territorio dello Stato ospitante.
3. Il personale dell'EUCAP Somalia è esonerato dall'applicazione delle disposizioni regolamentari dello Stato ospitante in materia di registrazione e controllo degli stranieri, ma non acquisisce il diritto alla residenza o al domicilio permanenti nel territorio dello Stato ospitante.
4. I mezzi, i veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto dell'EUCAP Somalia in ingresso, in transito o in uscita dal territorio dello Stato ospitante a supporto della missione sono esonerati dalla produzione di inventari e di altra documentazione doganale nonché da ogni ispezione.



5. I veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto utilizzati a sostegno dell'EUCAP Somalia non sono soggetti agli obblighi locali di immatricolazione e autorizzazione. Restano applicabili le norme e i regolamenti internazionali pertinenti.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.

6. Il personale dell'EUCAP Somalia è autorizzato alla guida di veicoli, al governo di mezzi navali e al pilotaggio di aeromobili e di tutti gli altri mezzi di trasporto nel territorio dello Stato ospitante purché sia in possesso, rispettivamente, di una patente di guida, di un certificato di comandante o di una licenza di pilota nazionale o internazionale in corso di validità. Lo Stato ospitante accetta come validi, senza sottoporli a tasse o diritti, le patenti e i permessi di guida detenuti dal personale dell'EUCAP Somalia.

7. L'EUCAP Somalia e il relativo personale, nonché i veicoli e tutti gli altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio dello Stato ospitante, compresi il mare territoriale e il suo spazio aereo.

Se necessario, possono essere conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.

8. Ai fini del viaggio in adempimento delle proprie mansioni ufficiali, il personale e il personale assunto in loco dall'EUCAP Somalia sono autorizzati a utilizzare strade, ponti, traghetti, aeroporti e porti pubblici senza il pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse o altri oneri. L'EUCAP Somalia non è esonerata dal pagamento di ragionevoli oneri per servizi richiesti e ricevuti, alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato ospitante.

Articolo 5

Privilegi e immunità dell'EUCAP Somalia concessi dallo Stato ospitante

1. I locali dell'EUCAP Somalia sono inviolabili. Non è consentito agli agenti dello Stato ospitante di penetrarvi, tranne che con il consenso del capomissione.

2. I locali dell'EUCAP Somalia, il loro mobilio e gli altri mezzi che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.

3. L'EUCAP Somalia, i suoi beni e mezzi, ovunque si trovino e chiunque li detenga, godono dell'immunità giurisdizionale di ogni genere.

4. Gli archivi e i documenti dell'EUCAP Somalia sono inviolabili in ogni tempo e ovunque essi si trovino.

5. La corrispondenza ufficiale dell'EUCAP Somalia è inviolabile.

6. L'EUCAP Somalia, nonché i suoi fornitori di merci o servizi, sono esonerati dal pagamento di qualsiasi imposta e tassa, nazionale, regionale e comunale e di ogni onere di natura analoga per quanto riguarda le merci acquistate e importate, i servizi forniti e i locali utilizzati dall'EUCAP Somalia ai fini della missione stessa. L'EUCAP Somalia non è esonerata dal pagamento di imposte, tasse o oneri percepiti in remunerazione di servizi resi.

7. Per gli articoli richiesti ai fini dell'EUCAP Somalia lo Stato ospitante consente l'ingresso e concede per questi articoli l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi prestati.

Articolo 6

Privilegi e immunità del personale dell'EUCAP Somalia concessi dallo Stato ospitante

1. Il personale dell'EUCAP Somalia non è soggetto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

2. I documenti, la corrispondenza e i mezzi del personale dell'EUCAP Somalia godono dell'invulnerabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.

3. Lo Stato ospitante, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, fornisce al personale dell'EUCAP Somalia una carta d'identità diplomatica.



4. Il personale dell'EUCAP Somalia gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato ospitante in ogni circostanza. Lo Stato d'origine o l'istituzione UE interessata, secondo i casi, può rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale per il personale dell'EUCAP Somalia. Tale rinuncia deve sempre essere una rinuncia espressa.
5. I membri del personale dell'EUCAP Somalia godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello Stato ospitante per quanto concerne le parole pronunciate o scritte e tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali. Il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE sono immediatamente informati di ogni procedimento civile avviato nei confronti di un membro del personale dell'EUCAP Somalia dinanzi a un giudice dello Stato ospitante. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il capomissione e l'autorità competente dello Stato d'origine o l'istituzione UE certificano al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro del personale dell'EUCAP Somalia nell'esercizio delle sue funzioni ufficiali. Se l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento non è avviato e si applica l'articolo 16. Se l'atto non è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali, il procedimento può essere avviato. La certificazione da parte del capomissione e dell'autorità competente dello Stato d'origine o dell'istituzione UE è vincolante per la giurisdizione dello Stato ospitante che non può contestarla. Il membro del personale dell'EUCAP Somalia che avvia un procedimento non ha più il diritto di invocare l'immunità dalla giurisdizione nei confronti di ogni controricorso direttamente collegato all'azione in giudizio principale.
6. Il personale dell'EUCAP Somalia non è tenuto all'obbligo di rendere testimonianza.
7. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro del personale dell'EUCAP Somalia, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento civile non connesso con le sue funzioni ufficiali. I beni dei membri del personale dell'EUCAP Somalia, certificati dal capomissione come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali, non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordine. Nei procedimenti civili, i membri del personale dell'EUCAP Somalia non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale o a ogni altra misura restrittiva.
8. L'immunità di un membro del personale dell'EUCAP Somalia dalla giurisdizione dello Stato ospitante non lo esenta dalla giurisdizione dello Stato d'origine.
9. Il personale dell'EUCAP Somalia è esentato, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'EUCAP Somalia, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato ospitante.
10. Sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'EUCAP Somalia o dagli Stati d'origine, nonché su ogni entrata percepita al di fuori dello Stato ospitante, i membri del personale dell'EUCAP Somalia sono esenti da qualunque forma di imposizione nello Stato ospitante.
11. Lo Stato ospitante, in base alle disposizioni legislative e regolamentari che può adottare, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale di membri del personale dell'EUCAP Somalia e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e altri oneri connessi, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. Lo Stato ospitante autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti. L'acquisto di beni e servizi sul mercato interno da parte del personale dell'EUCAP Somalia è esentato dal pagamento dell'IVA e delle imposte in conformità delle leggi dello Stato ospitante.
12. I membri del personale dell'EUCAP Somalia sono esenti dall'ispezione del loro bagaglio personale, a meno che non sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati a uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dalla legislazione o soggetta alle norme di quarantena dello Stato ospitante. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro del personale dell'EUCAP Somalia interessato o di un rappresentante autorizzato dell'EUCAP Somalia.

Articolo 7

Personale assunto in loco

Il personale assunto in loco gode dei privilegi e delle immunità a esso riconosciuti dallo Stato ospitante. Tuttavia lo Stato ospitante esercita la propria giurisdizione su detto personale in maniera da non interferire indebitamente con lo svolgimento delle funzioni dell'EUCAP Somalia.



*Articolo 8***Giurisdizione penale**

Le autorità competenti dello Stato d'origine hanno il diritto di esercitare nel territorio dello Stato ospitante i poteri di giurisdizione penale e disciplinare loro conferiti dalla legge dello Stato d'origine sui membri del personale dell'EUCAP Somalia.

*Articolo 9***Sicurezza**

1. Lo Stato ospitante, tramite mezzi propri, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell'EUCAP Somalia.

2. Ai fini del paragrafo 1, lo Stato ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUCAP Somalia e del relativo personale. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dallo Stato ospitante, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. Lo Stato ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all'evacuazione medica del personale dell'EUCAP Somalia.

Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 19.

3. Il personale dell'EUCAP Somalia è autorizzato, previa decisione del capomissione, a portare armi leggere e munizioni.

4. L'EUCAP Somalia è autorizzata a tale proposito ad adottare, nel territorio dello Stato ospitante, tutte le misure necessarie, compreso l'impiego della forza necessaria e commisurata, per proteggere il personale, i locali, i veicoli e i mezzi dell'EUCAP Somalia da atti che potrebbero mettere in pericolo la vita dei membri del personale dell'EUCAP Somalia o causare loro danni fisici e, ove necessario, per proteggere simultaneamente altre persone che fanno fronte alla stessa minaccia, nelle immediate vicinanze della missione, da atti che metterebbero in pericolo la vita di tali persone o che potrebbero causare loro gravi danni fisici.

5. L'elenco del personale dell'EUCAP Somalia designato e autorizzato dal capomissione a portare armi da fuoco e munizioni, compreso il trasporto di tali armi, è comunicato alle competenti autorità dello Stato ospitante. Le autorità competenti dello Stato ospitante provvedono a fornire licenze di trasporto e di porto d'armi a tale personale dell'EUCAP Somalia specificamente designato e autorizzato.

*Articolo 10***Uniformi**

1. Il personale dell'EUCAP Somalia indossa uniformi nazionali o abiti civili con segni distintivi di identificazione della missione stessa.

2. L'uso dell'uniforme è soggetto a norme emanate dal capomissione.

*Articolo 11***Cooperazione e accesso all'informazione**

1. Lo Stato ospitante offre piena cooperazione e sostegno all'EUCAP Somalia e al relativo personale.

2. Se richiesto e se necessario per il compimento della missione, lo Stato ospitante fornisce al personale dell'EUCAP Somalia effettivo accesso a:

- a) locali, siti e veicoli ufficiali sotto il controllo dello Stato ospitante, che sono rilevanti per l'espletamento del mandato dell'EUCAP Somalia;
- b) documenti, materiali e informazioni sotto il controllo dello Stato ospitante, nella misura in cui sono necessari per l'espletamento del mandato dell'EUCAP Somalia.



Se necessario ai fini del presente comma, sono conclusi accordi supplementari a norma dell'articolo 19.

3. Il capomissione e lo Stato ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci a ogni livello appropriato. Lo Stato ospitante può nominare un ufficiale di collegamento presso l'EUCAP Somalia.

Articolo 12

Supporto dello Stato ospitante e contratti

1. Lo Stato ospitante assiste, su richiesta, l'EUCAP Somalia a trovare locali adeguati.
2. Se necessari e disponibili, lo Stato ospitante mette a disposizione a titolo gratuito i locali di sua proprietà o di proprietà di enti privati, nella misura in cui i locali in questione siano richiesti per lo svolgimento delle attività amministrative e operative dell'EUCAP Somalia.
3. Lo Stato ospitante, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell'EUCAP Somalia.
4. Lo Stato ospitante presta assistenza e supporto all'EUCAP Somalia alle stesse condizioni previste per i propri cittadini.
5. L'EUCAP Somalia ha la capacità giuridica necessaria, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato ospitante, per lo svolgimento della sua missione e, in particolare, per aprire conti bancari, acquisire o alienare mezzi e per essere parte di procedimenti giudiziari.
6. La legislazione applicabile ai contratti conclusi dall'EUCAP Somalia nello Stato ospitante è determinata dalle pertinenti disposizioni in detti contratti.
7. I contratti conclusi dall'EUCAP Somalia possono stipulare che la procedura di composizione delle controversie, di cui all'articolo 16, paragrafi 3 e 4, è applicabile alle controversie derivanti dall'attuazione di detto contratto.
8. Lo Stato ospitante agevola l'attuazione dei contratti conclusi dall'EUCAP Somalia con gli enti commerciali ai fini della missione.

Articolo 13


Modifiche dei locali

1. L'EUCAP Somalia è autorizzata a costruire, variare o modificare in altro modo i locali in funzione delle necessità operative.
2. Lo Stato ospitante non richiede alcun indennizzo dall'EUCAP Somalia in relazione a tali costruzioni, variazioni o modifiche dei locali.

Articolo 14

Decesso di membri del personale dell'EUCAP Somalia

1. Il capomissione ha il diritto di provvedere, adottando le disposizioni necessarie, al rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EUCAP Somalia, nonché dei loro effetti personali.
2. Sulla salma del personale dell'EUCAP Somalia non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato d'origine interessato e la presenza di un rappresentante dell'EUCAP Somalia o un rappresentante dello Stato d'origine interessato o di entrambi.
3. Lo Stato ospitante e l'EUCAP Somalia si prestano la massima cooperazione possibile ai fini di un tempestivo rimpatrio delle salme dei membri del personale dell'EUCAP Somalia.



*Articolo 15***Comunicazioni**


1. L'EUCAP Somalia può installare e far funzionare stazioni radio trasmettenti e riceventi e sistemi satellitari. Essa coopera con le autorità competenti dello Stato ospitante per evitare conflitti quanto all'utilizzazione delle frequenze idonee. L'accesso allo spettro di frequenze è concesso dallo Stato ospitante a titolo gratuito.
2. L'EUCAP Somalia ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi, e gode del diritto di installare le apparecchiature necessarie al mantenimento di tali comunicazioni all'interno dei locali dell'EUCAP Somalia e tra questi, inclusa la posa di cavi e linee di terra, ai fini dell'EUCAP Somalia.
3. All'interno dei suoi locali l'EUCAP Somalia può prendere le disposizioni necessarie per l'inoltro della corrispondenza postale indirizzata all'EUCAP Somalia o al suo personale, o da essi spedita.

*Articolo 16***Richieste di indennizzo in seguito a decesso, lesioni, danni o perdite**

1. L'EUCAP Somalia e il relativo personale non sono responsabili per i danni e le perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche, inerenti alle esigenze operative o causati da attività relative a disordini civili o alla protezione dell'EUCAP Somalia.
2. Al fine di giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti proprietà civili o pubbliche non contemplati dal paragrafo 1, nonché le richieste di indennizzo in caso di decesso o lesioni alle persone e le richieste di indennizzo in caso di danni o perdite riguardanti beni dell'EUCAP Somalia, sono trasmesse all'EUCAP Somalia tramite le autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate da persone fisiche o giuridiche dello Stato ospitante, e alle autorità competenti dello Stato ospitante, in relazione alle richieste di indennizzo presentate dall'EUCAP Somalia.
3. Se non è possibile giungere a una composizione amichevole, le richieste di indennizzo sono presentate a una commissione per le richieste di indennizzo composta pariteticamente di rappresentanti dell'EUCAP Somalia e di rappresentanti dello Stato ospitante. La decisione sulle richieste di indennizzo è presa di comune accordo.
4. La controversia, se non può essere composta nell'ambito della commissione per le richieste di indennizzo, è composta per via diplomatica tra lo Stato ospitante e i rappresentanti dell'UE, per le richieste di indennizzo di un importo massimo pari a 40 000 EUR. Per le richieste di indennizzo superiori al suddetto importo, la controversia è sottoposta a un collegio arbitrale, le cui decisioni sono vincolanti.
5. Il collegio arbitrale di cui al paragrafo 4 è composto di tre arbitri, di cui uno nominato dallo Stato ospitante, uno dall'EUCAP Somalia e il terzo congiuntamente dallo Stato ospitante e dall'EUCAP Somalia. Se entro due mesi una delle parti non ha nominato un arbitro oppure se lo Stato ospitante e l'EUCAP Somalia non hanno raggiunto un accordo sulla nomina del terzo arbitro, l'arbitro in questione è nominato dal presidente della Corte di giustizia dell'Unione europea.
6. L'EUCAP Somalia e le autorità amministrative dello Stato ospitante concludono un accordo amministrativo inteso a definire il mandato della commissione per le richieste di indennizzo e del collegio arbitrale, le procedure applicabili all'interno di tali organi e le condizioni cui è soggetta la presentazione delle richieste di indennizzo.

*Articolo 17***Collegamenti e controversie**

1. Tutte le questioni relative all'applicazione del presente accordo sono esaminate congiuntamente da rappresentanti dell'EUCAP Somalia e delle competenti autorità dello Stato ospitante.
2. Se non si giunge a una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dallo Stato ospitante e dai rappresentanti dell'UE esclusivamente per via diplomatica.



*Articolo 18***Disposizioni varie**

1. Il governo dello Stato ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto da parte delle sue autorità locali competenti dei privilegi, delle immunità e dei diritti dell'EUCAP Somalia e del relativo personale, come contemplato dal presente accordo.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come una deroga ai diritti di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o qualsiasi altro Stato che contribuisce all'EUCAP Somalia.

*Articolo 19***Modalità di attuazione**

Ai fini dell'attuazione del presente accordo, le questioni operative, amministrative e tecniche possono essere oggetto di accordi separati conclusi tra il capomissione e le autorità amministrative dello Stato ospitante.

*Articolo 20***Entrata in vigore e cessazione**


1. Il presente accordo entra in vigore il giorno della sua firma e resta in vigore fino alla data di partenza dell'ultimo membro del personale dell'EUCAP Somalia, secondo quanto notificato dalla missione stessa.
2. In deroga al paragrafo 1, si considera che le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 8, all'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3, 6 e 7, all'articolo 6, paragrafi 1, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 e agli articoli 13 e 16 sono state applicate dalla data in cui il primo membro del personale dell'EUCAP Somalia è stato schierato, qualora detta data sia anteriore a quella di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il presente accordo può essere oggetto di modifica o cessazione con un accordo scritto tra le parti.
4. La cessazione del presente accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della cessazione.

Fatto a Mogadiscio, l'11 gennaio 2020, in duplice copia, in lingua inglese

Per l'Unione europea

Per la Repubblica federale di Somalia

20CE0607



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/156 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2020

che registra un'indicazione geografica di bevanda spiritosa ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit»

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 30, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, la Commissione ha esaminato la domanda della Norvegia del 25 novembre 2016 per la registrazione dell'indicazione geografica «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit».
- (2) Il regolamento (UE) 2019/787, che sostituisce il regolamento (CE) n. 110/2008, è entrato in vigore il 25 maggio 2019. Conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, del suddetto regolamento, il capo III del regolamento (CE) n. 110/2008, relativo alle indicazioni geografiche, è abrogato con effetto a decorrere dall'8 giugno 2019.
- (3) Avendo stabilito che la domanda è conforme al regolamento (CE) n. 110/2008, la Commissione ha pubblicato le specifiche principali della scheda tecnica, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 6, del medesimo regolamento, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, conformemente all'articolo 50, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787.
- (4) Alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.
- (5) È pertanto opportuno registrare l'indicazione «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit» come indicazione geografica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'indicazione geografica «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit» è registrata. Conformemente all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, il presente regolamento conferisce la protezione di cui all'articolo 21 del regolamento (UE) 2019/787 alla denominazione «Norsk Akevitt»/«Norsk Aquavit»/«Norsk Akvavit»/«Norwegian Aquavit».


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GUL 130 del 17.5.2019, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GUL 39 del 13.2.2008, pag. 16).

⁽³⁾ GU C 239 del 16.7.2019, pag. 9.



Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

*Per la Commissione
a nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

20CE0608



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/157 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi destinati a cani, gatti, pesci ornamentali, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10, paragrafo 2, di tale regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio ⁽²⁾.
- (2) La tartrazina è stata autorizzata a tempo indeterminato, in conformità alla direttiva 70/524/CEE, come additivo per mangimi destinati a pesci ornamentali appartenente al gruppo «coloranti, compresi i pigmenti», nella rubrica «altri coloranti». Essa è stata anche autorizzata a tempo indeterminato come additivo per mangimi destinati a cani e gatti appartenente al gruppo «coloranti, compresi i pigmenti», nella rubrica «sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari». L'additivo è stato successivamente iscritto nel registro degli additivi per mangimi quale prodotto esistente, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1831/2003. Esso è stato inoltre autorizzato a tempo indeterminato dal regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione ⁽³⁾ come additivo per mangimi destinati a uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori appartenenti al gruppo «coloranti, compresi i pigmenti», nella rubrica «altri coloranti».
- (3) A norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione della tartrazina come additivo per mangimi destinati a pesci ornamentali, cani e gatti, uccelli ornamentali granivori e piccoli roditori. Il richiedente ha chiesto che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 18 ottobre 2016 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, la tartrazina non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali. Essa ha inoltre concluso che l'esposizione per inalazione alla tartrazina è ritenuta pericolosa per gli utilizzatori dell'additivo, che la sostanza è considerata un sensibilizzante della pelle e che non è stato possibile trarre conclusioni sul potere di irritazione cutanea o oculare. La Commissione ritiene pertanto che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori degli additivi. In conformità al regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione ⁽⁵⁾, nella fase I della valutazione del rischio ambientale è stato stabilito che la tartrazina, quale additivo per animali non destinati alla produzione di alimenti, è esentata da un'ulteriore valutazione a causa dell'improbabilità di un effetto significativo sull'ambiente, in quanto nel suddetto parere l'Autorità non ha individuato alcun elemento di preoccupazione basato su prove scientifiche. L'Autorità ha inoltre concluso che la tartrazina è efficace nel conferire colore ai mangimi e influisce favorevolmente sul colore dei pesci ornamentali e degli uccelli ornamentali granivori. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.


⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 358/2005 della Commissione, del 2 marzo 2005, concernente le autorizzazioni a tempo indeterminato per taluni additivi e l'autorizzazione di nuovi impieghi di additivi già autorizzati nell'alimentazione degli animali (GU L 57 del 3.3.2005, pag. 3).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2016; 14(11):4613.

⁽⁵⁾ Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 133 del 22.5.2008, pag. 1).



- (5) La valutazione della tartrazina dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'utilizzo di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione della sostanza in questione, è opportuno concedere alle parti interessate un periodo transitorio affinché possano prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti», è autorizzata come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Misure transitorie

1. La sostanza specificata nell'allegato e le premiscele contenenti tale sostanza, prodotte ed etichettate prima del 26 agosto 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 26 febbraio 2020, possono continuare ad essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. Le materie prime per mangimi e i mangimi composti contenenti la sostanza specificata nell'allegato, prodotti ed etichettati prima del 26 febbraio 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 26 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 3


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo	massimo		
2a102	Tartrazina	<p><i>Composizione dell'additivo</i></p> <p>La tartrazina è descritta come sale sodico (componente principale). Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva come sale sodico</i></p> <p>La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5-idrossi-1-(4-solfonato-fenil)-4-(4-solfonato-fenil)-4-(4-solfonato-fenil)-H-pirazolo-3-carbossilato e da sostanze coloranti accessorie associate a cloruro di sodio e/o solfato di sodio quali i principali componenti non colorati.</p> <p>Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.</p> <p>Formula chimica: $C_{16}H_9N_4Na_3O_{12}S_2$</p> <p>Forma solida prodotta mediante sintesi chimica</p> <p>Numero CAS: 1934-21-0</p> <p><i>Criteri di purezza</i></p> <p>Sostanza colorante calcolata come sale sodico: $\geq 85\%$ (saggio)</p> <p>Sostanza colorante accessoria: $\leq 1\%$</p> <p>(Composti organici diversi dalle sostanze coloranti $\leq 0,5\%$):</p> <ul style="list-style-type: none"> — acido 4-idrazin-benzensolfonico — acido 4-amminobenzen-1-solfonico — acido 5-osso-1-(4-solfonil)-2-pirazolin-3-carbossilico — acido 4,4'-diazooamminodiolico (benzensolfonico) 	<p>Gatti</p> <p>Cani</p> <p>Piccoli roditori</p> <p>Uccelli ornamentali granivori</p>	-	-	433	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscelate sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscelate. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscelate devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della cute e dell'apparato respiratorio.</p>	26.2.2030
						520		
						2 000		
						63		

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: coloranti. i) Sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi




Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %				
		<p>— acido tetraidrossisuccinico</p> <p>Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 %</p> <p>Sostanze estraibili in etere: ≤ 0,2 % in condizioni di neutralità</p> <p><i>Metodo di analisi (*)</i></p> <p>Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti della tartrazina nell'additivo per mangimi:</p> <p>— spettrofotometria a 426 nm [Monografie FAO JECFA n. 1, vol. 4 e regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione].</p> <p>Per la quantificazione della tartrazina negli alimenti per animali:</p> <p>— cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).</p>							
Categoria: additivi organoletti. gruppo funzionale: coloranti. iii) Sostanze che influiscono favorevolmente sul colore di pesci o uccelli ornamentali.									
2a102	Tartrazina	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>La tartrazina è descritta come sale sodico (componente principale). Forma solida</p> <p><i>Caratterizzazione della sostanza attiva come sale sodico</i></p> <p>La tartrazina è composta essenzialmente da trisodio 5-idrossi-1-(4-solfonato fenil)-4-(4-solfonato fenil)-4-H-pirazo-3-carbossilato e da sostanze coloranti accessorie associate a cloruro di sodio e/o solfato di sodio quali principali componenti non colorati. Sono ammessi anche i sali di calcio e di potassio.</p>	Pesci ornamentali	-	-	1 924		<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione degli occhi, della cute e dell'apparato respiratorio.</p>	26.2.2030



Numero di identificazione dell'additivo	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
					minimo	massimo		
		<p>Formula chimica: $C_{16}H_9N_4Na_3O_9S_2$ Forma solida prodotta mediante sintesi chimica Numero CAS: 1934-21-0</p> <p>Criteri di purezza Sostanza colorante calcolata come sale sodico: $\geq 85\%$ (saggio) Sostanza colorante accessoria: $< 1\%$ Composti organici diversi dalle sostanze coloranti $\leq 0,5\%$: — acido 4-idrazin-benzensolfonico — acido 4-amminobenzen-1-solfonico — acido 5-osso-1-(4-solfofenil)-2-pirazolin-3-carbossilico — acido 4,4'-diazamminodibenzensofonico — acido tetraidrossisuccinico</p> <p>Ammine primarie aromatiche non solfonate: $\leq 0,01\%$ Sostanze estraibili in etere: $\leq 0,2\%$ in condizioni di neutralità</p> <p><i>Metodo di analisi</i> ⁽¹⁾ Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti della tartrazina nell'additivo per mangimi: — spettrofotometria a 426 nm [Monografie FAO JECFA n. 1, vol. 4 e regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione]. Per la quantificazione della tartrazina negli alimenti per animali: — cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).</p>						

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.

20CE0609



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/158 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2020****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ai fini delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 *quinquies*, paragrafo 5, della direttiva 96/53/CE del Consiglio ⁽²⁾ prevede la possibilità per gli Stati membri di installare apparecchiature di pesatura a bordo dei veicoli, al fine di effettuare il controllo di veicoli o veicoli combinati che potrebbero aver superato il peso massimo autorizzato.
- (2) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di norme uniformi in materia di interoperabilità e compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli.
- (3) Poiché le prescrizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione sono in conflitto con le disposizioni concernenti le apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli di cui all'appendice 14 dell'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione ⁽⁴⁾, è pertanto opportuno modificare il suddetto allegato al fine di sopprimere il punto 5.5 dell'appendice 14.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento di esecuzione della Commissione sono conformi al parere del comitato sul trasporto stradale di cui all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 165/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Il punto 5.5 dell'appendice 14 dell'allegato IC del regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione è soppresso.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada (GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 96/53/CE del Consiglio del 25 luglio 1996 che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1213 della Commissione, del 12 luglio 2019, che stabilisce disposizioni dettagliate a garanzia di condizioni uniformi ai fini dell'attuazione dell'interoperabilità e della compatibilità delle apparecchiature di pesatura installate a bordo dei veicoli a norma della direttiva 96/53/CE del Consiglio (GU L 192 del 18.7.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1).



*Articolo 2***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

20CE0610



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/159 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e suini da ingrasso e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 538/2007 (titolare dell'autorizzazione DSM Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) L'*Enterococcus faecium* DSM 7134 è stato autorizzato per 10 anni come additivo per mangimi destinato a suinetti svezzati e suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione ⁽²⁾.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata dal titolare dell'autorizzazione una domanda di rinnovo dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 sia come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati sia come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, con la richiesta che l'additivo venga classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 27 febbraio 2019 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati che dimostrano che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha concluso che l'*Enterococcus faecium* DSM 7134 continua ad essere sicuro per gli animali bersaglio, i consumatori, gli utilizzatori e l'ambiente. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è considerato un potenziale sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. Di conseguenza la Commissione ritiene che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.
- (5) La valutazione dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 dimostra che sono soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale sostanza come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 538/2007.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 538/2007 della Commissione, del 15 maggio 2007, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego dell'*Enterococcus faecium* DSM 7134 (Bonvital) come additivo per mangimi (GU L 128 del 16.5.2007, pag. 16).

⁽³⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5650.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 538/2007 è abrogato.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo (denominazione commerciale)	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo		Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici - gruppo funzionale: stabilizzatori della flora intestinale.										
4b1841	Lactosan Starterkulturen GmbH & Co	<i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134	<p>Composizione dell'additivo Preparato di <i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134 con un tenore minimo di: Polvere: 1x10¹⁰ CFU/g di additivo Granuli (microincapsulati): 1x10¹⁰ CFU/g di additivo</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Enterococcus faecium</i> DSM 7134</p> <p>Metodo di analisi (*) Per il conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di bile esculin azide agar (EN 15788) Per l'identificazione: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE).</p>	Suineti (svez-zati)	—	0,5 x 10 ⁹	4 x 10 ⁹	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, della cute e degli occhi.</p>	6 febbraio 2030	
				Suini da ingrasso	—	0,2 x 10 ⁹	1 x 10 ⁹			26 febbraio 2030

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eur/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/160 DELLA COMMISSIONE**del 5 febbraio 2020****relativo all'autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati (titolare dell'autorizzazione Biomim GmbH)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, di tale regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Nel parere del 2 aprile 2019 ⁽²⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Essa ha inoltre concluso che l'esposizione degli utilizzatori per inalazione è improbabile e che non è stato possibile trarre una conclusione sulla sensibilizzazione cutanea od oculare. La Commissione ritiene pertanto che dovrebbero essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare un'incidenza negativa sulla salute umana, in particolare per quanto riguarda gli utilizzatori degli additivi. L'Autorità ha concluso che l'additivo ha il potenziale per riuscire a migliorare il rendimento zootecnico. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione del preparato di olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l'uso di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ EFSA Journal 2019;17(4):5688.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4d19	Biomim GmbH	Olio di origano, olio di carvi, carvacrolo, salicilato di metile e L-mentolo	<p>Composizione dell'additivo Preparato di: — oli essenziali di origano (<i>Origanum vulgare</i> L.) (60-80 mg/g) e di semi di carvi (<i>Carum carvi</i> L.) (5-10 mg/g), — carvacrolo (60-80 mg/g), salicilato di metile (10-40 mg/g) e L-mentolo (30-55 mg/g) Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Olio di origano (<i>Origanum vulgare</i> L.) (numero CAS: 8007-11-2) con un tenore di linolo compreso tra 1,8 e 16 mg/g Olio di semi di carvi (<i>Carum carvi</i> L.) (numero CAS: 8000-42-8) con un tenore di D-carvone compreso tra 2,5 e 6,5 mg/g Olio di carvacrolo (numero CAS: 499-75-2) ≥ 99 % con un contenuto di carvacrolo compreso tra 95 e 140 mg/g (di origano e carvacrolo puro) Salicilato di metile (numero CAS: 119-36-8 L-mentolo (numero CAS: 2216-51-8).</p> <p>Metodo di analisi ⁽¹⁾ Quantificazione delle sostanze attive nell'additivo per mangimi: gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).</p>	Suineetti svezzati	—	75	125	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle e degli occhi.</p>	26 febbraio 2030
<p>Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: altri additivi zootecnici (miglioramento del rendimento zootecnico).</p>									

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/161 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e che abroga il regolamento (CE) n. 1137/2007 (titolare dell'autorizzazione Chr. Hansen A/S)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Il *Bacillus subtilis* DSM 17299 è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 2 aprile 2019 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle attuali condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha confermato le sue precedenti conclusioni secondo cui il *Bacillus subtilis* DSM 17299 è considerato sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori di prodotti ottenuti da animali nutriti con l'additivo e per l'ambiente. Ha inoltre concluso che esiste la possibilità che gli utilizzatori siano esposti alla sostanza per inalazione e che non è stato possibile trarre alcuna conclusione sui rischi potenziali di irritazione della cute e degli occhi e di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo.
- (5) La valutazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del *Bacillus subtilis* DSM 17299 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1137/2007.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1137/2007 della Commissione, del 1° ottobre 2007, relativo all'autorizzazione del *Bacillus subtilis* (O35) come additivo per mangimi (GU L 256 del 2.10.2007, pag. 5).

⁽³⁾ EFSA Journal 2019; 17(4):5687.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «stabilizzatori della flora intestinale», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1137/2007 è abrogato.


Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %	massimo		
4b1821	Chr. Hansen A/S	<i>Bacillus subtilis</i> DSM 17299	<p>Composizione dell'additivo Preparato di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17299 contenente almeno $1,6 \times 10^{10}$ CFU/g di additivo Forma solida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva Spore vitali di <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17299</p> <p>Metodo di analisi (*) Conteggio: metodo di diffusione su piastra con utilizzo di triptone soia agar (EN 15784) Identificazione del <i>Bacillus subtilis</i> DSM 17299 nell'additivo per mangimi: elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE)</p>	Polli da ingrasso	-	8×10^8	-	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. L'impiego è consentito nei mangimi contenenti uno dei seguenti coadiuvanti autorizzati: diclazuril, alofuginone, robenidina, decolinato, narasina/nicarbazina, lalocid sodico, maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina, salinomicina sodica o semduramicina sodica.</p> <p>3. È stata dimostrata la compatibilità di questo additivo con l'acido formico.</p> <p>4. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio, della cute e degli occhi.</p>	26 febbraio 2030

(*) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/162 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 era già stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso e dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione ⁽³⁾ come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe.
- (5) Nel parere del 2 aprile 2019 ⁽⁴⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente e, se utilizzato nei mangimi destinati ai tacchini, è efficace nel ridurre la contaminazione delle carcasse con *Salmonella* spp. Ha inoltre concluso che la forma non rivestita dell'additivo dovrebbe essere considerata un sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1905 della Commissione, del 18 ottobre 2017, relativo all'autorizzazione di un preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 269 del 19.10.2017, pag. 30).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/347 della Commissione, del 5 marzo 2018, che concerne l'autorizzazione del preparato di *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1079 come additivo per mangimi destinati a suinetti e scrofe e modifica i regolamenti (CE) n. 1847/2003 e (CE) n. 2036/2005 (titolare dell'autorizzazione Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS) (GU L 67 del 9.3.2018, pag. 21).

⁽⁴⁾ EFSA Journal 2019; 17(4):5693.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2


Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020


Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione	
						CFU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %				
4d1703	Danstar Ferment AG, rappresentata da Lallemand SAS	<i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079	Composizione dell'additivo Preparato di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079 contenente almeno: 2×10^{10} CFU/g di additivo (forma non rivestita) 1×10^{10} CFU/g di additivo (forma rivestita)	Tacchini da ingrasso	-	1×10^9		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	26 febbraio 2030	
										Caratterizzazione della sostanza attiva Cellule vitali di <i>Saccharomyces cerevisiae</i> CNCM I-1079
										Metodo di analisi ⁽¹⁾ Conteggio: metodo di semina per inclusione con utilizzo di agar all'estratto di lievito, destrosio e cloramfenicolo (EN 15789:2009) Identificazione: metodo di reazione a catena della polimerasi (PCR) (CEN/TS 15790:2008)

(1) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/163 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.
- (2) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
- (3) La domanda riguarda l'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 come additivo per mangimi destinati a tacchini da ingrasso, tacchini allevati per la riproduzione, polli allevati per la riproduzione e altre specie avicole allevate per la riproduzione, da classificare nella categoria «additivi zootecnici».
- (4) Il preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 era già stato autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso.
- (5) Nel parere del 2 aprile 2019 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, il preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha inoltre concluso che l'additivo può presentare un potenziale di irritazione cutanea/oculare e di sensibilizzazione della pelle e delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'Autorità ha concluso che l'additivo può essere efficace per migliorare il rapporto mangime/peso. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (6) La valutazione del preparato di muramidasi prodotta dal *Trichoderma reesei* DSM 32338 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno autorizzare l'utilizzo di tale preparato come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/805 della Commissione, del 17 maggio 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di muramidasi prodotta da *Trichoderma reesei* (DSM 32338) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso e a specie avicole minori da ingrasso (titolare dell'autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'UE da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (GU L 132 del 20.5.2019, pag. 33).

⁽³⁾ EFSA Journal 2019; 17(4):5686.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il preparato specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzato come additivo nell'alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: altri additivi zootecnici.									
4d16	DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell'Unione europea da DSM Nutritional Products Sp. Z o.o	Muramidasi (EC 3.2.1.17)	Composizione dell'additivo Preparato di muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> DSM 32338 con un'attività minima di 60 000 LSU(F)60 000 LSU(F) /g Forma solida e liquida	Poli allevati per la riproduzione Tacchini da ingrasso Tacchini allevati per la riproduzione Altre specie avicole allevate per la riproduzione	—	25 00025 000 LSU(F)		1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della cute e dell'apparato respiratorio.	26 febbraio 2030
			Caratterizzazione della sostanza attiva Muramidasi (EC 3.2.1.17) (lisozima) prodotta dal <i>Trichoderma reesei</i> DSM 32338 Metodo di analisi (¹) Per la quantificazione del tenore di muramidasi: metodo di prova enzimatico, basato sulla fluorescenza, che determina la depolimerizzazione, catalizzata da enzima, di un preparato di peptidoglicano marcato con fluoresceina a pH 6,0 e 30 °C						

(¹) LSU(F) è il quantitativo di enzima che aumenta la fluorescenza di 12,5 µg/ml di peptidoglicano marcato con fluoresceina al minuto a pH 6,0 e 30 °C per un valore corrispondente alla fluorescenza di circa 0,06 nmol di isotiocianato di fluoresceina isomero.

(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/164 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie avicole e a tutte le specie suine e che abroga il regolamento (CE) n. 379/2009 (titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) La 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe.
- (3) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici», e di autorizzazione di un nuovo impiego per tutte le specie avicole da ingrasso ad eccezione di polli, tacchini e anatre, per tutte le specie avicole ovaiole ad eccezione delle galline, per tutte le specie avicole allevate per la produzione di uova e la riproduzione, per i suinetti lattanti e per le specie suine minori. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 5 aprile 2019 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. Ha inoltre concluso che l'additivo non ha un'incidenza negativa sulla salute degli animali, sulla sicurezza dei consumatori o sull'ambiente. Ha altresì concluso che l'additivo può presentare un potenziale di sensibilizzazione delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori. L'Autorità ha concluso che l'additivo è efficace per migliorare la digeribilità dei mangimi per tutte le specie avicole da ingrasso, ovaiole, allevate per la produzione di uova o la riproduzione nonché per tutte le specie suine. L'Autorità non ritiene necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell'additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (5) La valutazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione dell'impiego di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 379/2009.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 379/2009 della Commissione, dell'8 maggio 2009, relativo all'autorizzazione di un nuovo impiego del preparato di 6-fitasi EC 3.1.3.26 come additivo per mangimi per polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd., operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.] (GU L 116 del 9.5.2009, pag. 6).

⁽³⁾ EFSA Journal 2019; 17(5):5702.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», come additivo nell'alimentazione animale è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Abrogazione del regolamento (CE) n. 379/2009

Il regolamento (CE) n. 379/2009 è abrogato.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Eia massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.									
4a1640	Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genecor International B.V.	6-fitasi EC 3.1.3.26	Composizione dell'additivo Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) con un'attività minima di 10 000 FTU (¹)/g Forma liquida e solida rivestita Caratterizzazione della sostanza attiva 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) Metodo di analisi (¹) Determinazione della 6-fitasi nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio Determinazione della 6-fitasi nelle premiscele e nel mangime: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio (dopo la diluizione con farina di frumento integrale trattata termicamente) (EN ISO 30024)	Tutte le specie avicole ad eccezione degli uccelli: ovaiole Tutte le specie avicole ovaiole Suinetti (svezzati) Suini da ingrasso	—	250 FTU	—	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	26 febbraio 2030

(¹) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico per minuto da un substrato di fitato di sodio, a pH 5,5 e 37 °C.

(²) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/food-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/165 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo all'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* DSM 32052 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e specie avicole minori e che abroga il regolamento (CE) n. 786/2007 (titolare dell'autorizzazione Elanco GmbH)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) L'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045 è stata autorizzata per dieci anni dal regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* DSM 32052 (precedentemente prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici», e di autorizzazione di un nuovo impiego per le pollastre allevate per la produzione di uova, per i tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e per le specie avicole minori. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
- (4) Nel parere del 26 febbraio 2019 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione. L'Autorità ha inoltre concluso che l'additivo è sicuro per le specie bersaglio, per i consumatori dei prodotti ottenuti da animali alimentati con l'additivo e per l'ambiente. Essa ha altresì concluso che il prodotto dovrebbe essere ritenuto un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie. La Commissione ritiene pertanto opportuno che siano adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi per la salute umana, in particolare per quanto concerne gli utilizzatori dell'additivo. L'additivo può essere efficace per migliorare la digeribilità dei mangimi per le pollastre allevate per la produzione di uova, i tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione e le specie avicole minori.
- (5) La valutazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* DSM 32052 dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione dell'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045 come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 786/2007.
- (7) Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche apportate dal presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo transitorio durante il quale le scorte esistenti del preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045 conformi alle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 786/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione di endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78 (Hemicell) come additivo per mangimi (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 8).

⁽³⁾ EFSA Journal 2019; 17(3):5641.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 786/2007 è abrogato.

Articolo 3

L'endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal *Paenibacillus lentus* ATCC 55045, le premiscele e i mangimi composti contenenti tale sostanza, prodotti ed etichettati prima del 26 febbraio 2020 in conformità alle norme applicabili prima del 26 febbraio 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore		Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						minimo	massimo		
4a3i	Elanco GmbH	Endo-1,4-beta-mannanasi EC 3.2.1.78	<p>Composizione dell'additivo</p> <p>Preparato di endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal <i>Paenibacillus lentus</i> (DSM 32052) con un'attività minima di 7,2 x 10⁵ U (U/ml)</p> <p>Forma liquida</p> <p>Caratterizzazione della sostanza attiva</p> <p>Endo-1,4-beta-mannanasi prodotta dal <i>Paenibacillus lentus</i> (DSM 32052)</p> <p>Metodo di analisi (*)</p> <p>Metodo colorimetrico basato sulla reazione degli zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) con l'acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS)</p>	<p>Pollai da ingrasso</p> <p>Tacchini da ingrasso</p> <p>Pollastre allevate per la produzione di uova</p> <p>Tacchini allevati per la riproduzione</p> <p>Specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova per la riproduzione</p>	-	7 920 U	-	<p>1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.</p> <p>2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.</p>	26 febbraio 2030

Categoria: additivi zootecnici. gruppo funzionale: promotori della digestione.

(*) 1 unità di attività (U) è il quantitativo di enzima che libera 0,72 microgrammi di zuccheri riduttori (equivalenti mannosio) da un substrato contenente mannosio (farina di carrube) per minuto, a pH 7,5 e 40 °C.

(†) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/feed-additives/evaluation-reports>.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/166 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativo al rinnovo dell'autorizzazione della 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe e che abroga il regolamento (CE) n. 785/2007 [titolare dell'autorizzazione Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio e il rinnovo di tale autorizzazione.
- (2) Il preparato di 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) è stato autorizzato per dieci anni dal regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione ⁽²⁾ come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, tacchini da ingrasso, galline ovaiole, anatre da ingrasso, suinetti (svezzati), suini da ingrasso e scrofe.
- (3) A norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003, il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di rinnovo dell'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, anatre da ingrasso, suinetti svezzati, suini da ingrasso e scrofe, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi zootecnici». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 14, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
- (4) Nel parere del 4 aprile 2019 ⁽³⁾ l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che il richiedente ha fornito dati attestanti che l'additivo è conforme alle condizioni di autorizzazione.
- (5) La valutazione del preparato di 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È quindi opportuno rinnovare l'autorizzazione di tale additivo come specificato nell'allegato del presente regolamento.
- (6) A seguito del rinnovo dell'autorizzazione del preparato di 6-fitasi prodotta dallo *Schizosaccharomyces pombe* (ATCC 5233) come additivo per mangimi alle condizioni stabilite nell'allegato del presente regolamento, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 785/2007.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 785/2007 della Commissione, del 4 luglio 2007, relativo all'autorizzazione del preparato 6-fitasi EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G/Phyzyme XP 5000L) come additivo per mangimi (GU L 175 del 5.7.2007, pag. 5).

⁽³⁾ EFSA Journal 2019; 17(5):5701.



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'autorizzazione dell'additivo specificato nell'allegato, appartenente alla categoria «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «promotori della digestione», è rinnovata alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 785/2007 è abrogato.

Articolo 3


Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La presidente

Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO

Numero di identificazione dell'additivo	Nome del titolare dell'autorizzazione	Additivo	Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi	Specie o categoria di animali	Età massima	Tenore minimo	Tenore massimo	Altre disposizioni	Fine del periodo di autorizzazione
						Unità di attività/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %			
441 640	Danisco (UK) Ltd, operante con la denominazione Danisco Animal Nutrition e rappresentata da Genencor International B.V.	6-fitasi EC 3.1.3.26	Composizione dell'additivo Preparato di 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) con un'attività minima di 5 000 FTU (°)/g Forma solida rivestita e liquida Caratterizzazione della sostanza attiva 6-fitasi (EC 3.1.3.26) prodotta dallo <i>Schizosaccharomyces pombe</i> (ATCC 5233) Metodo di analisi (°) Determinazione della 6-fitasi EC 3.1.3.26 nell'additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio Determinazione della 6-fitasi EC 3.1.3.26 nelle premiscele e nel mangime: EN ISO 30024: metodo colorimetrico basato sulla quantificazione del fosfato inorganico liberato dall'enzima a partire dal fitato di sodio (dopo la diluizione con farina di frumento integrale trattata termicamente)	Polli da ingrasso Tacchini da ingrasso Anatre da ingrasso Galline ovaiole Suinetti (svezzati) Suini da ingrasso Scrofe	-	250 FTU 150 FTU 250 FTU 500 FTU	-	1. Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele sono indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. 2. Gli operatori del settore dei mangimi adottano procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo mediante tali procedure e misure, l'additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione dell'apparato respiratorio.	26 febbraio 2030

Categoria: additivi zootecnici, gruppo funzionale: promotori della digestione.

(°) 1 FTU è il quantitativo di enzima che libera 1 micromole di fosfato inorganico per minuto da un substrato di fitato di sodio, a pH 5,5 e 37 °C.

(°) Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: <https://ec.europa.eu/jrc/en/eur/feed-additives/evaluation-reports>.



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/167 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2020

relativa alle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,


considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, le apparecchiature radio conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3 di tale direttiva contemplati da tali norme armonizzate o parti di esse.
- (2) Con la decisione di esecuzione C(2015) 5376 ⁽³⁾, la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI) di redigere e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE.
- (3) Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376, l'ETSI ha redatto le norme armonizzate EN 300 328 V2.2.2 per apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda 2,4 GHz, EN 300 698 V2.3.1 per trasmettitori e ricevitori radio telefonici per uso mobile marittimo, EN 303 098 V2.2.1 per dispositivi marittimi per localizzazione singola, EN 303 520 V1.2.1 per dispositivi medicali *wireless* per capsule endoscopiche e EN 300 674-2-2 V 2.2.1 per sistemi di telematica dei trasporti e del traffico (TTT).
- (4) La Commissione ha valutato, insieme all'ETSI, se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2015) 5376.
- (5) Le norme armonizzate EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.2.1 e EN 300 674-2-2 V 2.2.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (6) Il punto 8.2.3 della norma armonizzata EN 300 698 V2.3.1 consente ai fabbricanti di discostarsi dalla massima potenza a radiofrequenza dichiarata ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 8, della direttiva 2014/53/UE e illustrata nella documentazione tecnica redatta conformemente all'articolo 21 di tale direttiva. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.

⁽²⁾ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GU L 153 del 22.5.2014, pag. 62).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione C(2015) 5376 final della Commissione, del 4 agosto 2015, relativa a una richiesta di normazione rivolta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica e all'Istituto europeo delle norme di telecomunicazione per quanto riguarda le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.



- (7) La norma armonizzata EN 303 520 V1.2.1 consente ai fabbricanti di negoziare determinati metodi di prova con i laboratori di prova. Essa consente inoltre ai fabbricanti di effettuare prove delle apparecchiature a temperature che possono non corrispondere all'uso previsto. Il livello dell'interpretazione e della negoziazione consentite in tale norma armonizzata può avere un impatto sulla dimostrazione della conformità delle apparecchiature radio ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Sulla base della decisione di esecuzione C(2015) 5376, l'ETSI ha sostituito le seguenti norme armonizzate, i cui riferimenti sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾: EN 300 328 V2.1.1 sostituita da EN 300 328 V2.2.2, EN 303 098 V2.1.1 sostituita da EN 303 098 V2.2.1, EN 303 520 V1.1.1 sostituita da EN 303 520 V1.2.1, EN 300 698 V2.2.1 sostituita da EN 300 698 V2.3.1 e EN 300 674-2-2 V 2.1.1 sostituita da EN 300 674-2-2 V2.2.1.
- (9) La norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1, il cui riferimento è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁵⁾, non descrive le tecniche di mitigazione *trigger-before-transmit* (attivazione prima della trasmissione). La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione ⁽⁶⁾ impone tuttavia, a decorrere dal 16 novembre 2019, l'applicazione di requisiti tecnici all'interno delle bande 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz per i sistemi di accesso veicolare che utilizzano la tecnica di mitigazione *trigger-before-transmit*. In base alla decisione di esecuzione (UE) 2019/785, per i sistemi di accesso veicolare devono essere impiegate tecniche di mitigazione *trigger-before-transmit* che forniscano un adeguato livello di prestazioni al fine di soddisfare i requisiti essenziali della direttiva 2014/53/UE. Poiché la norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1 non tratta delle tecniche di mitigazione *trigger-before-transmit*, è necessario indicare che la conformità a tale norma armonizzata non garantisce la conformità ai requisiti della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 relativi a tali tecniche e non conferisce di conseguenza una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE relativi a tali tecniche. È pertanto opportuno pubblicare il riferimento di tale norma armonizzata con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) La norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, il cui riferimento è pubblicato con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁷⁾, è stata adottata dall'ETSI nel 2009 ai sensi della direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾. Al momento dell'allineamento di tale norma armonizzata alla direttiva 2014/53/UE, l'ETSI ha interrotto i relativi lavori considerando che non è stato riscontrato alcun interesse delle parti interessate, che non sono previste conseguenze dovute all'assenza di una norma armonizzata per i radar attivi a bersaglio rinforzato, poiché non è stato riscontrato alcun interesse del settore, e che la norma armonizzata si può considerare superata e dovrebbe essere ritirata.
- (11) È pertanto necessario ritirare dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁹⁾ i riferimenti delle norme sostituite, il riferimento della norma armonizzata EN 302 065-3 V2.1.1, che dovrebbe essere pubblicato con limitazioni, e il riferimento della norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, che è da considerarsi superato. Per concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle norme armonizzate sostituite, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme sostituite. Per concedere inoltre ai fabbricanti il tempo per prepararsi al ritiro del riferimento della norma armonizzata EN 302 752 V1.1.1, è necessario rinviare il ritiro del riferimento di tale norma armonizzata.
- (12) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,

⁽⁴⁾ GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.

⁽⁵⁾ GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell'Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE (GU L 127 del 16.5.2019, pag. 23).

⁽⁷⁾ GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.

⁽⁸⁾ Direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10).

⁽⁹⁾ GU C 326 del 14.9.2018, pag. 114.



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell'allegato I della presente decisione sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell'allegato II della presente decisione sono pubblicati con limitazioni nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 2


I riferimenti delle norme armonizzate per le apparecchiature radio redatte a sostegno della direttiva 2014/53/UE che figurano nell'allegato III della presente decisione sono ritirati dalla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.


Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN




ALLEGATO I

N.	Riferimento della norma
1.	EN 300 328 V2.2.2 Sistemi di trasmissione a larga banda. Apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda 2,4 GHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio
2.	EN 300 674-2-2 V2.2.1 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT). Apparecchi di trasmissione (500 kbits/s/250 kbits/s) per comunicazioni dedicate a corta gamma (DSRC) che operano nella banda di frequenza da 5 795 MHz a 5 815 MHz. Parte 2: norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio. Sotto Sezione 2: unità di bordo (OBU)
3.	EN 303 098 V2.2.1 Dispositivi marittimi per localizzazione singola che utilizzano AIS. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio



ALLEGATO II


N.	Riferimento della norma
1.	<p>EN 300 698 V2.3.1</p> <p>Trasmettitori e ricevitori radio telefonici per uso mobile marittimo che operano nelle bande VHF utilizzate per vie d'acqua interne. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio e per aspetti di servizi di emergenza</p> <p><i>Avvertenza:</i> la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se al punto 8.2.3 della presente norma armonizzata viene applicata la frase «<i>With the output power switch set at maximum, the carrier power shall be within ±1,5 dB of the rated output power under normal test conditions</i>» (Con l'interruttore di potenza di uscita regolato sul massimo, la potenza della portante deve essere compresa entro ±1,5 dB rispetto alla potenza nominale di uscita in condizioni di prova normali).</p>
2.	<p>EN 302 065-3 V2.1.1</p> <p>Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 3: prescrizioni per i dispositivi UWB per le applicazioni sui veicoli posti a terra. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE</p> <p><i>Avvertenza:</i> la presente norma armonizzata non stabilisce specifiche tecniche per le tecniche di mitigazione <i>trigger-before-transmit</i> (attivazione prima della trasmissione). La decisione di esecuzione (UE) 2019/785 impone tuttavia, a decorrere dal 16 novembre 2019, l'applicazione di requisiti tecnici all'interno delle bande 3,8-4,2 GHz e 6-8,5 GHz per i sistemi di accesso veicolare che utilizzano la tecnica di mitigazione <i>trigger-before-transmit</i>. La conformità alla presente norma armonizzata non garantisce pertanto la conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2019/785 e non conferisce di conseguenza una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE relativi alle tecniche di mitigazione <i>trigger-before-transmit</i>.</p>
3.	<p>EN 303 520 V1.2.1</p> <p>Dispositivi a corto raggio (SRD). Dispositivi medicali <i>wireless</i> per capsule endoscopiche che operano nell'intervallo di frequenza da 430 MHz a 440 MHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio</p> <p><i>Avvertenza:</i> la conformità alla presente norma armonizzata non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE se si applica una delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> — per quanto riguarda l'allegato B, punto B.1: «<i>The manufacturer and test laboratory may agree on alternative suitable implementation of human torso simulator, which shall be then fully described in the test report</i>» (Il fabbricante e il laboratorio di prova possono concordare una realizzazione idonea alternativa del simulatore di torso umano, che deve essere poi descritta dettagliatamente nel verbale di prova); — per quanto riguarda l'allegato C, punto C.1: «<i>Alternatively, the manufacturer and test laboratory may agree to use a Semi-Anechoic Room, the setup of which shall be then fully described in the test report</i>» (In alternativa, il fabbricante e il laboratorio di prova possono concordare l'utilizzo di una camera semianecoica, la cui configurazione deve essere poi descritta dettagliatamente nel verbale di prova). <p><i>Avvertenza:</i> la temperatura di cui all'allegato B, punto B.2, deve riflettere l'uso previsto.</p>



ALLEGATO III

N.	Riferimento della norma	Data di ritiro
1.	EN 300 328 V2.1.1 Sistemi di trasmissione a banda larga. Apparecchi di trasmissione dati che operano nella banda ISM a 2,4 GHz e che utilizzano tecniche di modulazione a banda larga. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 agosto 2021
2.	EN 300 698 V2.2.1 Radiotelefoni trasmettitori e ricevitori per servizio mobile marittimo che opera nelle bande VHF utilizzate nelle vie d'acqua interne. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 agosto 2021
3.	EN 300 674-2-2 V2.1.1 Telematica dei trasporti e del traffico (TTT). Apparecchiatura di trasmissione dedicata a comunicazione (DSRC) a breve intervallo (500 kbit/s — 250 kbit/s) che opera nell'intervallo di frequenza da 5 795 MHz a 5 815 MHz. Parte 2 — sotto parte 2: unità di bordo (OBU). Norma armonizzata che soddisfa i requisiti dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 agosto 2021
4.	EN 302 065-3 V2.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD) che utilizzano la tecnologia a banda ultra larga (UWB). Parte 3: prescrizioni per i dispositivi UWB per le applicazioni sui veicoli posti a terra. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 febbraio 2020
5.	EN 302 752 V1.1.1 Compatibilità elettromagnetica e gestione dello spettro radio (ERM). Radar attivi a bersaglio rinforzato. Norma armonizzata EN che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva R&TTE	6 febbraio 2021
6.	EN 303 098 V2.1.1 Dispositivi marittimi di localizzazione personale a bassa potenza. Norma armonizzata che soddisfa i requisiti essenziali dell'articolo 3.2 della direttiva 2014/53/UE	6 febbraio 2021
7.	EN 303 520 V1.1.1 Dispositivi a corto raggio (SRD). Dispositivi medicali wireless per capsule endoscopiche che operano nell'intervallo di frequenza da 430 MHz a 440 MHz. Norma armonizzata per l'accesso allo spettro radio	6 agosto 2021

20CE0619



**DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA
NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»****del 23 gennaio 2020****riguardo all'aggiornamento dell'allegato XV (Eliminazione dei dazi doganali) dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra [2020/168]**

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014, in particolare l'articolo 147, paragrafi 4 e 5, l'articolo 148, paragrafo 5, e l'articolo 438, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1° luglio 2016.
- (2) A seguito delle consultazioni l'UE e la Repubblica di Moldova hanno convenuto, su base reciproca, conformemente all'articolo 147 dell'accordo, di aumentare il volume di alcuni prodotti soggetti a contingenti tariffari annuali in esenzione da dazio.
- (3) L'UE ha deciso di aumentare il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie della Repubblica di Moldova per quanto concerne le uve da tavola e le prugne e di introdurre un nuovo contingente tariffario per le ciliegie. La Repubblica di Moldova ha deciso di aumentare gradualmente il volume dei contingenti tariffari per le merci originarie dell'UE per i seguenti prodotti inclusi nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) di cui all'allegato XV-D dell'accordo: maiale («contingente tariffario 1»), volatili da cortile («contingente tariffario 2»), prodotti lattiero-caseari («contingente tariffario 3») e zucchero («contingente tariffario 5»).
- (4) A seguito della richiesta presentata dalla Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 148 dell'accordo, l'Unione ha deciso di aumentare il volume limite per il frumento (farine e agglomerati in forma di pellet), l'orzo (farine e agglomerati in forma di pellet), il granturco (farine e agglomerati in forma di pellet) e i cereali trasformati.
- (5) Il 16 dicembre 2014 il Consiglio di associazione, mediante la decisione n. 3/2014, ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, dell'accordo, il potere di aggiornare o modificare alcuni allegati di carattere commerciale dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XV dell'accordo è così modificato:

- 1) l'allegato XV-A è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione;
- 2) all'allegato XV-B, nell'elenco dei prodotti ai quali si applica un prezzo d'entrata, la voce con il codice NC 2012 0809 29 00 e la descrizione del prodotto «Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)» è soppressa;
- 3) all'allegato XV-C i volumi limite per le seguenti categorie di prodotti sono modificati come segue:
 - a) per la categoria di prodotti 6 («Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «75 000» è sostituito dal quantitativo «150 000»;
 - b) per la categoria di prodotti 7 («Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «70 000» è sostituito dal quantitativo «100 000»;



- c) per la categoria di prodotti 8 («Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «1 30 000» è sostituito dal quantitativo «250 000»;
 - d) per la categoria di prodotti 10 («Cereali trasformati»), nella colonna denominata «Volume limite (in t)», il quantitativo «2 500» è sostituito dal quantitativo «5 000»;
- 4) all'allegato XV-D nell'elenco delle concessioni (Repubblica di Moldova) la quarta colonna, intitolata «Categoria», è modificata come segue:
- a) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 1 (4 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t)»;
 - b) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 2 (4 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t)»;
 - c) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 3 (1 000 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t)»;
 - d) tutti i riferimenti a «Contingente tariffario 5 (5 400 t)» sono sostituiti da «Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t)»;

Articolo 2


La presente decisione entra in vigore la data dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2020

Per il Comitato di associazione nella formazione «Commercio»

P. SOURMELIS
Il presidente

A. FERNÁNDEZ DÍEZ C. CEBAN
Segretari




ALLEGATO

«ALLEGATO XV-A

**PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO
(UNIONE)**

Numero d'ordine	Codice NC 2012	Descrizione dei prodotti	Volume (in t)	Aliquota del dazio
1	0702 00 00	Pomodori, freschi o refrigerati	2 000	esenzione
2	0703 20 00	Agli, freschi o refrigerati	220	esenzione
3	0806 10 10	Uve da tavola, fresche	20 000	esenzione
4	0808 10 80	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	40 000	esenzione
5	0809 29 00	Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)	1 500	esenzione
6	0809 40 05	Prugne, fresche	15 000	esenzione
7	2009 61 10	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg	500	esenzione
	2009 69 19	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg		
	2009 69 51	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati		
	2009 69 59	Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)»		

20CE0620



REGOLAMENTO (UE) 2020/169 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2020
che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio ⁽²⁾, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia, impone un divieto generale riguardante la fornitura di consulenza tecnica, assistenza, formazione, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, nonché il divieto di importare, acquistare e trasportare carbone di legna dalla Somalia.
- (2) Il 15 novembre 2019 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2498 (2019), che conferma l'embargo generale e totale sulle armi nei confronti della Somalia e modifica le esenzioni nonché le approvazioni e le notifiche preventive riguardanti la consegna di armi e di materiale connesso alla Somalia. Inoltre, tale risoluzione ribadisce il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e introduce restrizioni relativoamente ai componenti di ordigni esplosivi improvvisati.
- (3) Il 6 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/170 ⁽³⁾, che modifica la decisione 2010/231/PESC conformemente all'UNSCR 2498 (2019).
- (4) Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la loro attuazione richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1) l'articolo 2 *bis* è così modificato:


a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

- «e) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari, se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
 - i) l'autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale per la sicurezza del popolo somalo; e


⁽¹⁾ GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2).

⁽³⁾ Decisione (PESC) del Consiglio 2020/170, del 6 febbraio 2020, che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (Cfr. pag. 5 della presente Gazzetta ufficiale).



- ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) ha ricevuto una notifica, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, da parte del governo federale della Somalia o, in alternativa, dello Stato membro che fornisce i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione, di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione, a norma del paragrafo 11 della risoluzione 2498 (2019);»;
- b) è inserita la lettera seguente:
- «e bis) la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione relativamente ad attività militari se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
- i) l'autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione in questione sono destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni del settore della sicurezza della Somalia diverse da quelle del governo federale della Somalia; e
- ii) il comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) è stato informato dallo Stato membro che fornisce i finanziamenti, l'assistenza finanziaria, la consulenza tecnica, l'assistenza o la formazione, di qualsiasi fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria, consulenza tecnica, assistenza o formazione, e il governo federale della Somalia è stato informato parallelamente con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo a norma dei paragrafi 12 e 15 dell'UNSCR 2498 (2019); e
- iii) il comitato non ha adottato una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica;»;
- 2) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
- «1. L'articolo 1 non si applica:
- a) alla fornitura di finanziamenti e assistenza finanziaria destinati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione di equipaggiamenti militari non letali a uso esclusivamente umanitario o protettivo, o a materiale per i programmi per la costruzione istituzionale dell'Unione o degli Stati membri, anche nel settore della sicurezza, svolti nell'ambito del processo di pace e di riconciliazione; o
- b) alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza o formazione connesse con tali equipaggiamenti non letali,
- nel caso in cui tali attività siano state preventivamente comunicate, e solo a titolo informativo, al comitato istituito dal paragrafo 11 dell'UNSCR 751 (1992) dallo Stato membro o dall'organizzazione internazionale regionale o subregionale che le fornisce.»;
- 3) all'articolo 3 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- «2. Le norme che disciplinano l'obbligo di fornire informazioni prima dell'arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati richiesti, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui alla normativa doganale (*).
- (*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1); regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).»;
- 4) è inserito l'articolo seguente:
- «Articolo 3 quater
1. Sono vietati la vendita, l'esportazione, la fornitura o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia, di componenti di ordigni esplosivi improvvisati elencati nell'allegato III, a partire dai territori degli Stati membri o da parte di cittadini degli Stati membri al di fuori dei territori degli Stati membri, oppure con l'utilizzo di navi o aeromobili battenti bandiera degli Stati membri, a meno che l'autorità competente dello Stato membro in questione, indicata sui siti web elencati nell'allegato I, abbia concesso un'autorizzazione preventiva.



2. Le autorità competenti degli Stati membri non concedono alcuna autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 ove vi siano prove sufficienti per dimostrare che l'articolo o gli articoli saranno utilizzati per fabbricare ordigni esplosivi improvvisati in Somalia o che esiste un rischio significativo di un siffatto utilizzo.»;
- 5) l'allegato III è sostituito dall'allegato del presente regolamento.


Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
A. METELKO-ZGOMBIĆ



ALLEGATO

«ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 QUATER

1. Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell'allegato IV della decisione 2010/231/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).
2. «Tecnologia» «necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini «tecnologia» «necessaria», «produzione» e «utilizzazione» si trovano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ⁽²⁾).
3. Materiali esplosivi di seguito elencati e miscela contenenti uno o più di tali materiali:

Denominazione della sostanza	Chemicals Abstract Service Registry Number (CAS RN)	Codice della nomenclatura combinata (NC) ⁽¹⁾
nitrate di ammonio gasolio (ANFO)	6484-52-2 (nitrate di ammonio)	3102 30 3102 40
nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m)	9004-70-0	
nitroglicole	55-63-0	ex 2920 90 70
tetranitrate di pentaeritrite (PETN)	78-11-5	ex 2920 90 70
cloruro di picrile	88-88-0	ex 2904 99 00
2,4,6-trinitrotoluene (TNT)	118-96-7	2904 20 00

⁽¹⁾ I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, *mutatis mutandis*, quali modificati dalla normativa successiva.

4. Precursori di esplosivi:

Denominazione della sostanza	Chemicals Abstract Service Registry Number (CAS RN)	Codice della nomenclatura combinata (NC)
nitrate di ammonio	6484-52-2	3102 30
nitrate di potassio	7757-79-1	2834 21 00
clorato di sodio	7775-09-9	2829 11 00
acido nitrico	7697-37-2	ex 2808
acido solforico	7664-93-9	ex 2807»

⁽¹⁾ Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).

⁽²⁾ GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.



DECISIONE (PESC) 2020/170 DEL CONSIGLIO
del 6 febbraio 2020
che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC ⁽¹⁾.
- (2) Il 15 novembre 2019 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2498 (2019), che ribadisce un embargo generale e totale sulle armi nei confronti della Somalia e modifica le esenzioni, le approvazioni preventive e le notifiche riguardanti la consegna alla Somalia di armamenti e materiale connesso. La risoluzione riafferma il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e introduce inoltre restrizioni alla vendita, alla fornitura e al trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati alla Somalia.
- (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC.
- (4) È necessario un ulteriore intervento dell'Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

i) i paragrafi 3, 4 e 4 bis sono sostituiti dai seguenti:

«3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano:


- a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell'utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM);
- b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione dell'Unione africana in Somalia (AMISOM) o dell'utilizzo da parte di tale missione;
- c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere i partner strategici dell'AMISOM o dell'utilizzo da parte di tali partner, operanti unicamente nell'ambito del concetto strategico dell'Unione africana (UA) del 5 gennaio 2012 (o successivi concetti strategici dell'UA), e in cooperazione e coordinamento con l'AMISOM;

⁽¹⁾ Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).



- d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di formazione dell'Unione europea (EUTM) in Somalia o dell'utilizzo da parte di tale missione;
- e) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, al solo scopo di essere utilizzati dagli Stati membri o da organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che intraprendono misure per reprimere gli atti di pirateria e le rapine a mano armata in mare al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale della Somalia, notificata al segretario generale, e a condizione che qualsiasi misura intrapresa sia conforme alle norme applicabili del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani;
- f) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:
- i) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato II, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell'approvazione preventiva, caso per caso, da parte del comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 bis e 4 ter;
- ii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato III e la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente ai paragrafi 4 e 4 ter;
- iii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato III e la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali e subregionali, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni conformemente al paragrafo 4 ter e possono essere effettuate in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica;
- g) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nella Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;
- h) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo, notificati al comitato delle sanzioni con cinque giorni lavorativi di anticipo, e soltanto per sua informazione, da parte del fornitore, sia esso uno Stato membro o un'organizzazione internazionale, regionale o subregionale.

4. Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni, con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato III, nonché la fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, alle forze di sicurezza nazionali somale, conformemente al paragrafo 3, lettera f), punto ii), del presente articolo. In alternativa, gli Stati membri che forniscono alle forze di sicurezza nazionali somale armamenti e materiale connesso o consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari possono darne notifica al comitato delle sanzioni con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, informandone l'organismo nazionale di coordinamento appropriato all'interno del governo federale della Somalia e fornendo a quest'ultimo, se del caso, sostegno tecnico per quanto riguarda le procedure di notifica, ai sensi dei paragrafi 13 e 14 dell'UNSCR 2498 (2019). Le notifiche contengono



gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto.

4 bis. Il governo federale della Somalia ha la responsabilità principale di chiedere l'approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni per ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all'allegato II alle forze di sicurezza nazionali somale, conformemente al paragrafo 3, lettera f), punto ii), del presente articolo. In alternativa, gli Stati membri possono chiedere l'approvazione preventiva del comitato delle sanzioni, informando della richiesta di approvazione l'organismo nazionale di coordinamento appropriato all'interno del governo federale della Somalia, e fornendo a quest'ultimo, se del caso, sostegno tecnico per quanto riguarda le procedure di notifica, conformemente ai paragrafi 13 e 14 dell'UNSCR 2498 (2019).

Le richieste di approvazione contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, incluso il tipo, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le pertinenti informazioni concernenti la prevista unità destinataria delle forze di sicurezza nazionali somale, o il luogo di stoccaggio previsto.»

ii) è aggiunto il paragrafo seguente:

«4 ter. Gli Stati membri chiedono l'approvazione del comitato delle sanzioni o lo informano, a seconda dei casi, della consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui agli allegati II e III, nonché della fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, alle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia ai sensi del paragrafo 3, lettera f), punto i), e del paragrafo 3, lettera f), punto iii), e informano parallelamente il governo federale della Somalia con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.»

iii) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti unicamente per lo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, o delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso le forze di sicurezza nazionali somale o le istituzioni somale nel settore della sicurezza a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all'organizzazione internazionale, regionale o subregionale che effettua la vendita o la fornitura.»


2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 1 quater

1. Fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3, sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, da parte di cittadini degli Stati membri o a partire dal territorio degli Stati membri, alla Somalia di componenti di ordigni esplosivi improvvisati che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e sono riportati nell'allegato IV della presente decisione, siano questi originari o meno dei loro territori.

2. La fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di altri componenti di ordigni esplosivi improvvisati che figurano nell'allegato V della presente decisione sono soggetti all'autorizzazione preventiva delle autorità competenti degli Stati membri. Queste ultime non concedono tale autorizzazione se esistono elementi di prova sufficienti a dimostrare che tali articoli saranno utilizzati, o vi è un rischio notevole che possano essere utilizzati, nella fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati in Somalia.

3. Gli Stati membri informano il comitato delle sanzioni in merito alla vendita, alla fornitura o al trasferimento degli articoli di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura o dal trasferimento. Le notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, tra cui l'utilizzo finale degli articoli, l'utilizzatore finale, le specifiche tecniche e la quantità degli articoli da spedire. Garantiscono che il governo federale della Somalia e gli Stati membri federali della Somalia ricevano un'adeguata assistenza finanziaria e tecnica per stabilire adeguate garanzie riguardo allo stoccaggio e alla distribuzione dei materiali.



4. Gli Stati membri promuovono l'esercizio della vigilanza, da parte delle persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione, riguardo alla fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di precursori e materiali esplosivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati, diversi dagli articoli elencati negli allegati IV e V della presente decisione. Gli Stati membri tengono un registro delle operazioni di cui sono al corrente per quanto riguarda eventuali acquisti sospetti o richieste di informazioni concernenti tali articoli da parte di persone fisiche o giuridiche in Somalia e condividono tali informazioni con il governo federale della Somalia, il comitato delle sanzioni e il gruppo di esperti sulla Somalia.»;
- (3) l'allegato II è sostituito dall'allegato I della presente decisione.
- 4) è aggiunto l'allegato III, il cui testo figura nell'allegato II della presente decisione;
- 5) è aggiunto l'allegato IV, il cui testo figura nell'allegato III della presente decisione;
- 6) è aggiunto l'allegato V, il cui testo figura nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2020

Per il Consiglio
Il presidente
A. METELKO-ZGOMBIC




ALLEGATO I

«ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA F), PUNTO I)

1. Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).
2. Armi di calibro superiore a 12,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati, (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG o LAW, le granate da fucile o i lanciabombe).
3. Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.
4. Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per questi articoli.
5. Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso.
6. Congegni di mira con capacità di visione notturna.
7. Aeromobili appositamente progettati o modificati per uso militare (per "aeromobile" si intende un veicolo ad ala fissa, ala a geometria variabile, ala rotante, rotore basculante o ala basculante, o elicottero).
8. "Navi" e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per "nave" si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).
9. Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite).»



ALLEGATO II

«ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, PARAGRAFO 3, LETTERA F), PUNTI II) E III)

1. Tutti i tipi di armi di calibro fino a 12,7 mm e relative munizioni.
2. RPG-7 e lanciatori senza rinculo e relative munizioni.
3. Elmetti fabbricati in accordo a standard o specifiche militari, o a standard nazionali equiparabili.
4. Indumenti antibalistici o indumenti protettivi quali:
 - a) indumenti antibalistici o indumenti protettivi leggeri, fabbricati in accordo con standard o specifiche militari, o loro equivalenti (gli standard o le specifiche militari comprendono almeno le specifiche per la protezione dalla frammentazione);
 - b) piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101.06, luglio 2008) o equivalenti nazionali.
5. Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.
6. Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare.
7. Dispositivi di posizionamento basati sui sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) appositamente progettati o modificati per uso militare.»




ALLEGATO III

«ALLEGATO IV

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 QUATER, PARAGRAFO 1

1. Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina).
2. Attrezzature appositamente progettate sia per impiego militare che per l'accensione, la motorizzazione per una sola missione operativa, il disinnescamento o la detonazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED).
3. «Tecnologia» «necessaria» alla «produzione» o alla «utilizzazione» degli articoli di cui ai punti 1 e 2 (le definizioni dei termini «tecnologia» «necessaria», «produzione» e «utilizzazione» provengono dall'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea ⁽¹⁾)»

(1) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.



ALLEGATO IV

«ALLEGATO V

ELENCO DEGLI ARTICOLI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 QUATER, PARAGRAFO 2

1. Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 2 dell'allegato IV, che sono appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).
2. "Tecnologia" "necessaria" alla "produzione" o alla "utilizzazione" degli articoli di cui al punto 1 (le definizioni dei termini "tecnologia" "necessaria", "produzione" e "utilizzazione" si trovano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea).
3. Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:
 - a) nitrato di ammonio gasolio (ANFO);
 - b) nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m);
 - c) nitroglicole;
 - d) tetranitrato di pentaeritrite (PETN);
 - e) cloruro di picrile;
 - f) 2,4,6-trinitrotoluene (TNT).
4. Precursori di esplosivi:
 - a) nitrato di ammonio;
 - b) nitrato di potassio;
 - c) clorato di sodio;
 - d) acido nitrico;
 - e) acido solforico.»

20CE0622



RETTIFICHE

Rettifica della decisione (UE) 2019/1815 del Consiglio, del 24 ottobre 2019, relativa alla nomina di due membri e di tre supplenti del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica di Slovenia

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 278 del 30 ottobre 2019)

Pagina 12, articolo 1, lettera b), primo trattino:

anziché: «— sig. Aleksander Saša ARESNOVIČ, župan Mestne občine Maribor,»

leggasi: «— sig. Aleksander Saša ARSENOVIČ, župan Mestne občine Maribor,».

(Decisione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 100 del 30 dicembre 2019)

20CE0623



Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018)

Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento».

Pagina 229, punto 4 (nuovo Allegato VII bis, punto 2, primo comma):

anziché: «Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.»

leggasi: «Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.»


Pagina 229, allegato VII bis, punto 2, primo comma:

anziché: «Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.»

leggasi: «Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.»

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 25 febbraio 2019)

20CE0624



Rettifica al regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 280 del 31 ottobre 2019)

Pagina 1030, alla voce «Svizzera», la terza colonna, è sostituita dalla seguente:

«Eidgenössische Zollverwaltung EZV — Sektion Tabak- und Biersteuer


Administration fédérale des douanes AFD — Section Impôts sur le tabac et sur la bière

Amministrazione federale delle dogane AFD — Sezione imposte sul tabacco e sulla birra Federal Customs

Administration FCA — Section Tobacco and Beer Tax»

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 98 del 19 dicembre 2019)

20CE0625



Rettifica della nota relativa all'entrata in vigore dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2020)


Pagina 189, nota 1:

anziché: «(1) Cfr. pag. 189 della presente Gazzetta ufficiale.»,

leggasi: «(1) Cfr. pag. 7 della presente Gazzetta ufficiale.».

(Nota della decisione 2020/135 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 25 del 30 marzo 2020)

20CE0626



Rettifica al regolamento (UE) 2020/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 gennaio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda la disciplina finanziaria a decorrere dall'esercizio finanziario 2021 e il regolamento (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda la flessibilità tra i pilastri per l'anno civile 2020

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 27 del 31 gennaio 2020)

Pagina 5, l'allegato va letto come segue:

«ALLEGATO»

“ALLEGATO VI bis

IMPORTI MASSIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 14, PARAGRAFO 2

	(EUR)
Belgio	10 076 707
Bulgaria	70 427 849
Cechia	38 815 980
Danimarca	11 371 893
Germania	148 488 749
Estonia	21 968 972
Irlanda	39 700 643
Grecia	76 438 741
Spagna	250 300 720
Francia	181 388 880
Croazia	42 201 225
Italia	190 546 556
Cipro	2 398 093
Lettonia	29 326 817
Lituania	48 795 629
Lussemburgo	1 843 643
Ungheria	62 430 371
Malta	1 831 098
Paesi Bassi	10 972 679
Austria	72 070 055
Polonia	329 472 633
Portogallo	123 303 715
Romania	241 375 835
Slovenia	15 337 318
Slovacchia	56 920 680
Finlandia	73 005 307
Svezia	52887719”

(Regolamento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 24 del 26 marzo 2020)

20CE0627

MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GUE-026) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 0 0 4 0 2 *

€ 10,00

